

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO
(art. 15, legge 4 febbraio 2005, n. 11)

Anno 2005

INDICE

PREMESSA

L'Unione europea e l'Italia: problemi e prospettive

PARTE PRIMA

1. Sviluppi del processo di integrazione europea e orientamenti generali delle politiche dell'Unione nell'anno 2005
 - 1.1. Il processo di allargamento dell'Unione europea
 - 1.2. Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) e Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD)
 - 1.3. Il processo di ratifica del Trattato costituzionale
2. Strategia di Lisbona: il Piano per l'Innovazione, la Crescita e l'Occupazione (PICO)
 - 2.1. La strategia di Lisbona e il Piano italiano
 - 2.2. Obiettivi e strumenti del Piano
 - 2.3. Effetti
3. Partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario
 - 3.1. Le misure attuate:
 - a) Il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE)
 - b) I tavoli di coordinamento
4. Attuazione delle politiche dell'Unione e recepimento delle Direttive emanate
 - 4.1. Le novità in tema di recepimento
 - 4.2. La legge comunitaria 2004
 - 4.3. La legge comunitaria 2005
 - 4.4. La legge comunitaria 2006
 - 4.5. I risultati dell'attività svolta in termini di miglioramento del *deficit* di recepimento
5. Situazione relativa alle procedure di infrazione
6. Attività relative alla comunicazione istituzionale
7. Le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013
8. Orientamenti che il Governo intende assumere nel 2006
9. Organizzazione e compiti del Dipartimento per le Politiche Comunitarie

PARTE SECONDA

1. Cooperazione nel settore degli Affari Interni
 - 1.1 Immigrazione
 - 1.2 Procedure di asilo
 - 1.3 Lotta al terrorismo
 - 1.4 Strategia delle relazioni esterne per i temi GAI
2. Cooperazione nel settore della Giustizia
 - 2.1. Attività svolte nel settore civile

- 2.1.1. [Materia civile](#)
- 2.1.2. [Attività nel quadro della Conferenza permanente dell’Aja di diritto internazionale privato e di altre sedi negoziali multilaterali](#)
- 2.1.3. [Temi per la cui definizione si è in attesa dello scioglimento della “questione di Gibilterra”](#)
- 2.1.4. [Questioni esaminate in altre formazioni del Consiglio](#)
- 2.1.5. [Libri Verdi ed altre attività](#)
- 2.2. [Attività svolte nel settore penale](#)
 - 2.2.1. [Atti adottati o in discussione](#)
 - 2.2.2. [Prospettive ed orientamenti in materia](#)
- 3. [Mercato Interno e tutela della proprietà intellettuale](#)
 - 3.1. [Better regulation: migliorare la qualità della legislazione comunitaria](#)
 - 3.2. [Centro SOLVIT](#)
 - 3.3. [Proprietà intellettuale](#)
- 4. [Diritto di stabilimento e libera circolazione dei servizi](#)
 - 4.1. [Mercato interno dei servizi e strategia di Lisbona](#)
 - 4.2. [Libera circolazione dei professionisti e concorrenza nei servizi professionali](#)
 - 4.3. [Libera circolazione dei servizi](#)
 - 4.4. [Internal Market Information \(IMI\) system](#)
- 5. [Aiuti di Stato](#)
 - 5.1. [Linee generali](#)
 - 5.2. [Innovazione](#)
 - 5.3. [Capitali di rischio](#)
 - 5.4. [Ambiente](#)
 - 5.5. [Aiuti di Stato a finalità personale](#)
 - 5.6. [Servizi di interesse economico generale](#)
- 6. [Concorrenza](#)
- 7. [Diritto societario](#)
 - 7.1. [Fusioni transfrontaliere delle società di capitali](#)
 - 7.2. [Ottava direttiva in materia di revisione legale](#)
 - 7.3. [Conti annuali di taluni tipi di società e conti consolidati \(modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE\)](#)
 - 7.4. [Costituzione delle società per azioni e salvaguardia e modificazioni del loro capitale sociale \(modifica della direttiva 77/91/CEE\)](#)
 - 7.5. [Committee of european securities regulators \(CESR\) – Attività di advise per le misure di livello 2](#)
- 8. [Politica fiscale](#)
 - 8.1. [Fiscalità indiretta](#)
 - a) [Provvedimenti approvati](#)
 - b) [Provvedimenti in discussione](#)
 - 8.2. [Fiscalità diretta – Provvedimenti in corso d’esame](#)
- 9. [Unione doganale](#)
- 10. [Imprese](#)
 - 10.1. [REACH](#)
 - 10.2. [La comunicazione sulla nuova politica industriale](#)
- 11. [Appalti pubblici](#)
- 12. [Trasporti](#)
 - 12.1 [Trasporti terrestri](#)

- 12.2 [Trasporti aerei](#)
- 12.3 [Trasporti marittimi](#)
- 13 [Agricoltura](#)
 - 13.1 [Sviluppo rurale](#)
 - 13.2 [Riforma della organizzazione comune di mercato dello zucchero](#)
 - 13.3 [Fertilizzanti](#)
- 14 [Ambiente](#)
 - 14.1 [Strategia sullo sviluppo sostenibile](#)
 - 14.2 [Cambiamenti climatici](#)
 - 14.3 [Regolamento LIFE plus](#)
 - 14.4 [Direttiva INSPIRE](#)
 - 14.5 [Biodiversità](#)
 - 14.6 [Organismi geneticamente modificati \(OGM\)](#)
 - 14.7 [Accordi tripartiti](#)
- 15 [Società dell'informazione, telecomunicazioni e nuove tecnologie](#)
- 16 [Occupazione e affari sociali](#)
 - 16.1 [Cambiamenti demografici](#)
 - 16.2 [Protezione sociale](#)
 - 16.3 [Politiche per la disabilità](#)
 - 16.4 [Fondo sociale europeo](#)
 - 16.5 [Tutela dei consumatori](#)
- 17 [Politiche di coesione](#)
 - 17.1 [Attività svolte nel 2005 in base alla programmazione comunitaria 2000-2006](#)
 - 17.2 [I programmi di iniziativa comunitaria \(Interreg III e Urban\)](#)
 - 17.3. [Prospettive delle Politiche di coesione per il periodo 2007-2013](#)
- 18 [Politiche educative, della formazione e attività di ricerca](#)
 - 18.1 [Politiche educative](#)
 - 18.2 [Potenziamento dell'attività di ricerca in ambito comunitario](#)
- 19 [Principio della parità di trattamento](#)
- 20 [Comunicazione: una nuova strategia per recuperare l'interesse e la fiducia dei cittadini](#)
- 21 [Formazione e assistenza tecnica](#)
 - 21.1 [Twinning \(gemellaggi amministrativi\)](#)
 - 21.2 [Banca-dati degli esperti](#)
 - 21.3 [Accordi di programma e protocollo d'intesa con il MIUR](#)

ALLEGATI

1. [Legge 4 febbraio 2005, n.11](#)
2. [Decreti istitutivi del CIACE](#) e del relativo [Comitato tecnico permanente](#)
3. [Piano per l'Innovazione, la Crescita e l'Occupazione](#) su www.politichecomunitarie.it
4. [Dati statistici e finanziari](#)

PREMESSA

L'UNIONE EUROPEA E L'ITALIA: PROBLEMI E PROSPETTIVE

A premessa della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, redatta ai sensi dell'art. 15 della Legge 4 febbraio 2005 n. 11, desidero approfondire quattro questioni di ordine politico che mi appaiono particolarmente rilevanti. La prima riguarda lo stato del processo di integrazione europea alla luce degli avvenimenti del 2005. La seconda si riferisce all'elaborazione del programma italiano di riforme, in attuazione delle decisioni del Consiglio europeo del marzo 2005 sul rilancio della strategia di Lisbona. La terza questione attiene alla problematica del recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano e a quella delle infrazioni alla normativa comunitaria. La quarta, infine, riguarda i compiti e il ruolo che può svolgere il nuovo organismo istituito ai sensi della legge 11 del 2005 – il Comitato Interministeriale per gli Affari Comunitari Europei (CIACE) – incaricato di definire le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari.

Il processo di integrazione europea

È innegabile che nel 2005 il processo di integrazione europea abbia subito una grave battuta d'arresto. Il 29 ottobre 2004 era stato solennemente firmato a Roma il Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa. Esso rappresentava l'esito di una lunga elaborazione avvenuta nella Convenzione europea presieduta da Valéry Giscard d'Estaing e, successivamente, nella Conferenza intergovernativa svoltasi sotto le presidenze italiana e irlandese. Il Consiglio europeo del 18 giugno 2004, che aveva definitivamente approvato il testo del Trattato, aveva fissato l'obiettivo di una sua entrata in vigore al primo novembre del 2006.

All'indomani della storica firma avvenuta, come per il Trattato istitutivo del Mercato Europeo Comune, a Roma, era iniziato il processo di ratifica secondo le procedure – parlamentari o referendarie – previste dagli ordinamenti costituzionali o dalle decisioni politiche degli Stati membri. L'Italia è stata fra i Paesi che hanno più rapidamente proceduto alla ratifica del Trattato, completata il 7 aprile del 2005.

In due Paesi, tuttavia, nei quali era stata decisa l'indizione di un referendum – la Francia e l'Olanda – il dibattito ha messo rapidamente in evidenza la possibilità di un esito negativo. Ed in effetti il successo dei no, sia nell'uno che nell'altro Paese – nei referendum svoltisi rispettivamente il 29 maggio e il 1° giugno – mette in forse l'entrata in vigore del nuovo testo, sebbene alla fine del 2005 13 dei 25 Stati membri abbiano comunque provveduto alla ratifica.

Pur restando formalmente in corso, il processo si è sostanzialmente interrotto a seguito della decisione di alcuni dei Paesi membri, fra cui la Gran Bretagna, di sospendere le procedure di ratifica. Il Consiglio europeo del 16-17 giugno 2005, con il pieno sostegno del Governo italiano, ha fatto semplicemente riferimento a una "pausa di riflessione" nel

processo delle ratifiche, che dovrebbe essere utilizzata dalle istituzioni europee e dai Governi nazionali, per meglio esporre ai cittadini le ragioni che avevano condotto alla firma del Trattato, in vista di una ripresa del processo di ratifica.

E tuttavia singoli Governi ed esponenti politici europei di primo piano discutono ormai apertamente di alternative al Trattato costituzionale. Ed è evidente che se non si riuscirà a rimettere in cammino il processo di ratifica del Trattato nel testo sottoscritto dai Paesi membri, la ricerca di soluzioni alternative – peraltro di difficile individuazione – diverrebbe sostanzialmente inevitabile.

Immediatamente dopo l'esito dei referendum sul Trattato costituzionale, a metà del 2005, è giunto un secondo segnale preoccupante sullo stato di salute dell'Unione Europea, per fortuna poi risoltosi positivamente. Nel tormentato dibattito sulle prospettive finanziarie 2007-2013, cioè sul bilancio dell'Unione, il Consiglio europeo di giugno, svoltosi ad appena due settimane dal voto negativo di francesi e olandesi, aveva registrato una clamorosa spaccatura.

Pur essendo indispensabile il consenso unanime dei Paesi membri sulle prospettive finanziarie, alcuni Governi, fra i quali quello britannico, avevano rifiutato di aderire alle proposte avanzate dalla Presidenza lussemburghese. Il principale oggetto del contendere era costituito dalla tradizionale preponderanza delle spese agricole nel bilancio comunitario e dalla conseguente limitatezza dei fondi disponibili per politiche più innovatrici. Tale dibattito era reso ulteriormente difficile dalla richiesta di un forte contenimento della spesa complessiva delle istituzioni europee, su cui pure convenivano molti dei Paesi membri, in dissenso sia dalla Commissione europea sia dal Parlamento.

Un accordo tra i Governi dell'Unione si è poi trovato nel Consiglio europeo di dicembre, anche grazie agli sforzi dell'Italia. Esso è attualmente all'esame del Parlamento Europeo che, con tutta probabilità, chiederà modifiche e aggiustamenti. Al compromesso si è arrivati introducendo una clausola di revisione: nel 2008/2009 la Commissione europea presenterà un rapporto sul bilancio comunitario che riaprirà il dibattito sulla ripartizione della spesa.

In un contesto del genere non sembra esagerato impiegare la parola "crisi" per definire lo stato corrente del processo di integrazione europea. Non è la prima crisi dell'Europa: in passato ve ne sono state altre, alcune persino più acute. Chi ricorda oggi il termine "eurosclerosi", così in voga alla metà degli anni '80? Pensiamo a quanto accaduto nel frattempo: la creazione del mercato interno, la riunificazione della Germania, la realizzazione dell'Unione Monetaria nel 1992, che ha portato all'euro, il raddoppio del numero degli Stati membri da 12 agli attuali 25, l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne, l'avvio delle operazioni militari di interposizione pacifica guidate dall'UE in Africa e nei Balcani. Dunque, dalla crisi l'Europa può uscire, ma si tratta pur sempre di un situazione molto difficile che va affrontata con grande impegno politico.

Il Trattato costituzionale avrebbe coronato il percorso positivo iniziato con l'Atto Unico del 1986, rappresentando l'apice delle ambizioni politiche dell'Europa. Ma, se negli anni '90 i successi europei erano sostenuti da un'economia in espansione, il momento della verità per il Trattato costituzionale è arrivato nel mezzo di un grave rallentamento della crescita.

Come ebbe occasione di dire il Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, all'indomani dell'esito negativo dei due referendum costituzionali in Francia e in Olanda, i cittadini di quei Paesi sembrano avere votato più contro il "contesto" che contro il "testo" del Trattato. Il contesto è costituito principalmente dalla situazione economica dei Paesi dell'Unione Europea. Se questa analisi è corretta, si deve concludere che le radici dell'attuale crisi politica europea sono sostanzialmente di natura economica.

Questa considerazione vale in particolare modo per le tre maggiori economie continentali dell'Europa: Francia, Germania e Italia. Questi tre Paesi registrano dall'inizio del decennio tassi di crescita modesti. In conseguenza di ciò, essi mostrano gravi problemi di finanza pubblica, che li hanno condotti a superare ripetutamente i limiti di Maastricht. Altrettanto difficile è la situazione del mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione sfiora il 10% sia in Francia che in Germania. In Italia è al 7,7%, grazie a un miglioramento negli ultimi anni dovuto alla riforma del mercato del lavoro, conosciuta come "legge Biagi". Malgrado tale miglioramento, tuttavia, il nostro Paese ha ancora un tasso di occupazione tra i più bassi dell'Unione.

Nelle numerose analisi economiche prodotte ogni anno dai servizi della Commissione europea, ricorre un continuo confronto tra Europa e Stati Uniti. L'Europa, purtroppo, risulta sempre perdente in tali confronti: in termini di crescita del reddito e della produttività, nell'uso delle tecnologie dell'informazione, nella ricerca e sviluppo, nell'innovazione, nel tasso di occupazione. E così di seguito.

In estrema sintesi, la migliore *performance* degli USA rispetto all'Europa negli ultimi anni ha, certamente, una ragione macroeconomica, nel senso che la politica monetaria e quella fiscale americane contribuiscono alla crescita. Ma ne ha una, altrettanto importante, di natura microeconomica: mercati del lavoro, dei prodotti e dei servizi meno segmentati e più aperti di quelli europei.

Il Trattato di Maastricht e il patto di stabilità scoraggiano l'uso delle leve monetarie e fiscali ai fini della crescita economica. Non stupisce, quindi, che la Commissione europea, la BCE e la maggioranza degli economisti ritengano che l'Europa, per creare crescita e occupazione, debba intraprendere decisamente la strada delle riforme microeconomiche. Per l'Unione Europea, "*la flessibilità guidata dal mercato non è una scelta, ma una necessità*", ha scritto qualche mese fa un autorevole commentatore del Financial Times, Martin Wolf.

Dietro le analisi economiche, tuttavia, si cela un problema politico, e cioè che l'aumento di concorrenza, flessibilità e innovazione sui mercati è visto con timore dall'opinione pubblica europea continentale, preoccupata che tutto ciò possa mettere in discussione l'estesa rete di sicurezza sociale che protegge chi ha un lavoro stabile.

Si ha così un paradosso. Negli ultimi due anni tutti i sondaggi effettuati da Eurobarometro, un servizio della Commissione europea, rilevano che le due principali preoccupazioni dei cittadini europei sono la disoccupazione e lo stato dell'economia. Allo stesso tempo, però,

la stessa pubblica opinione europea, in specie quella continentale, mostra forti riserve verso quelle riforme strutturali che costituiscono il nucleo della strategia di Lisbona, lanciata dal Consiglio europeo nel marzo del 2000, con l'obiettivo di fare dell'Unione entro il 2010 "l'economia più dinamica del mondo basata sulla conoscenza", e solennemente riconfermata dal Consiglio europeo nel marzo del 2005.

Essendo la politica economica in senso lato una competenza largamente riservata agli Stati nazionali, il grosso del dibattito tra fautori e oppositori delle riforme strutturali si svolge all'interno dei vari Paesi membri dell'Unione. Con una importante eccezione, che è anche una cruciale competenza comunitaria, ovvero il mercato interno. Il dilemma economico che si pone a un'Europa che vuole rilanciare crescita e occupazione - posti i vincoli del patto di stabilità alle manovre monetarie e fiscali - è, infatti, quello di ampliare il mercato interno.

La situazione odierna del mercato interno europeo è che merci e capitali si muovono liberamente. Sono stati altresì in gran parte rimossi gli ostacoli alla libera circolazione delle persone anche se le barriere invisibili, come le differenze linguistiche e culturali, fanno sì che pochi europei si stabiliscano in un Paese dell'Unione diverso dal proprio. Rimangono in essere, invece, molti ostacoli alla libera circolazione dei servizi ed alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nei paesi dell'Unione. E poiché oggi i servizi rappresentano più del 70% dell'occupazione e del reddito dell'Unione, ma solo il 20% degli scambi intra-UE, il mercato interno dei servizi è ancora una realtà largamente *in fieri* e, allo stesso tempo, il settore più promettente per un rilancio dell'economia europea.

La proposta di direttiva sui servizi, presentata dalla Commissione europea nel gennaio del 2004, si proponeva di colmare questa lacuna. Ma fin dall'inizio essa è apparsa come una proposta controversa che ha generato una vasta ostilità. Nel corso del 2005, il Consiglio e il Parlamento europei hanno cominciato a esaminarla. Nel novembre del 2005, la Commissione mercato interno e consumatori del Parlamento Europeo ha votato alcuni emendamenti, che non modificano le linee ispiratrici della proposta. Ma l'anno cruciale della direttiva sarà il 2006, quando il Parlamento Europeo terminerà la sua prima lettura e la Commissione deciderà quale posizione prendere sugli emendamenti definitivamente approvati in sessione plenaria. Successivamente il testo tornerà al Consiglio, per l'esame da parte degli Stati membri, tra cui l'Italia.

In questi mesi il Governo italiano ha sostenuto con grande vigore la proposta originaria della Commissione, tanto più che essa si iscrive nel quadro della strategia di Lisbona per il rilancio della crescita e dell'occupazione. Questa misura comunitaria ha anche un posto prominente nel Piano italiano per l'Innovazione, la Crescita e l'Occupazione (PICO), approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 ottobre, anch'esso parte integrante della strategia di Lisbona.

Mentre i nuovi Paesi membri sostengono con convinzione la liberalizzazione del settore dei servizi, in alcuni dei Paesi dell'Europa dei 15 l'ampliamento della concorrenza in questo settore suscita grandi apprensioni. Nel dibattito referendario francese, ad esempio, questo tema ha assunto un ruolo rilevante. I forti contrasti suscitati dalla direttiva servizi sono il segnale di un malessere più profondo determinato dal timore che l'allargamento a 25 e, in

prospettiva l'ingresso di altri Paesi dai Balcani alla Turchia, possa produrre fenomeni di "dumping sociale". Non è un caso se soltanto tre fra i vecchi Stati membri (Gran Bretagna, Irlanda e Svezia) abbiano rinunciato a misure transitorie di limitazione della libera circolazione di lavoratori provenienti dai Paesi di nuova adesione.

Il 2006 sarà un anno cruciale per misurare la reale volontà politica all'interno dell'Unione sul completamento del mercato interno e sulle riforme strutturali. Al di là di questa specifica questione, vi è tuttavia un problema di carattere più generale che appare opportuno segnalare: gli impegni dell'Unione per il rilancio della crescita e dell'occupazione soffrono di una strumentazione politico-istituzionale non ben delineata. La politica economica europea, oggi, ha un profilo chiaramente definito per tutto ciò che riguarda la *stabilità*, affidata alle decisioni della Banca Centrale Europea, al Consiglio Ecofin e, all'interno dell'esecutivo comunitario, al ruolo prominente del Commissario agli affari economici e monetari. Manca invece un'analoga strumentazione per il governo della *crescita*. Non vi è, infatti, un Consiglio dei ministri della crescita, così come non vi è un commissario con la medesima responsabilità. Si tratta di una questione molto rilevante, attorno alla quale sarebbe auspicabile una riflessione approfondita in tutti i consessi europei.

In conclusione, rimettere in moto crescita economica e occupazione significa creare le condizioni indispensabili di fiducia nei cittadini europei per far ripartire il processo di integrazione: il destino del Trattato costituzionale è indissolubilmente legato a quello delle riforme economiche.

"A un cittadino che, con buon senso, ritiene che la costruzione europea sia soprattutto un progetto economico, una congiuntura sfavorevole, di cui paga le conseguenze in termini di stagnazione del proprio potere d'acquisto o di aumento della disoccupazione, fa avere un atteggiamento negativo verso l'Europa. E i sondaggi d'opinione lo mostrano chiaramente".

Questa frase, che potrebbe essere stata scritta nel 2005, è tratta invece dalle memorie di Jacques Delors - al quale l'Unione Europea deve molte delle sue realizzazioni più significative - e si riferisce alla situazione da lui ereditata al momento della sua nomina a Presidente della Commissione, alla fine del 1984. Da allora, una combinazione di rilancio dell'economia europea attraverso la realizzazione del mercato interno e riforme istituzionali ha consentito l'avvio di quello straordinario ventennio di successi nel processo di integrazione europea ricordato sopra.

I prossimi due o tre anni diranno se l'Europa è capace di riformare la propria economia in modo da rilanciare crescita e occupazione, rispondere ai bisogni e ai timori dei propri cittadini e ricreare quella fiducia nell'opinione pubblica necessaria a sostenere il grande progetto sintetizzato nel preambolo del Trattato costituzionale col termine "unità nella diversità".

Il Governo italiano continuerà a fare la sua parte, come ha fatto nel 2005, per la realizzazione di questo grande ideale comune.

II PICO

In Italia il Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2005 ha approvato il Piano nazionale di riforma, predisposto in adempimento dell'invito, rivolto ai Paesi membri dal Consiglio europeo di Bruxelles del 2 marzo 2005, a definire una strategia nazionale di realizzazione degli obiettivi posti dalla Agenda di Lisbona.

Rinviando alla esposizione particolareggiata contenuta nella prima parte della Relazione, è opportuno in questa sede sottolineare alcuni aspetti di carattere più politico.

Il Piano italiano propone essenzialmente due gruppi di iniziative:

- investimenti nelle infrastrutture, nella ricerca e nell'innovazione, nell'istruzione e nella formazione;
- modifiche del quadro legislativo e regolamentare volte alla creazione di un sistema più aperto e competitivo, con particolare riferimento al settore dei servizi.

Per quanto riguarda il primo gruppo di iniziative, il PICO ha individuato 5 obiettivi di carattere generale nei quali si riassume l'attività nazionale di riforma. Esso, inoltre, ha compiuto una analisi accurata dei finanziamenti in essere previsti dalla legge finanziaria e dalle normative specifiche, accertando che risultano stanziati per il periodo 2005-2008 circa 34 miliardi di euro ripartiti fra i diversi obiettivi del Piano. Esso, inoltre, quantifica in circa 13 miliardi di euro gli stanziamenti aggiuntivi necessari per la realizzazione del Piano. La legge finanziaria nella quale questi stanziamenti aggiuntivi erano individuati ha dovuto tener conto, però, delle condizioni della finanza pubblica e degli accordi intervenuti con la Commissione europea relativi alle cifre del fabbisogno annuale ed al percorso di rientro del debito pubblico. E' evidente che l'esistenza di forti squilibri finanziari rende inevitabilmente più limitate le risorse che possono essere destinate al finanziamento diretto di attività coerenti con gli obiettivi di Lisbona. La stessa Commissione europea, in un documento dell'ottobre scorso, ha ritenuto di suggerire che, al fine di meglio assicurare il percorso di rientro convenuto con il Governo italiano, si procedesse con l'escludere dalla finanziaria 2006 ogni ipotesi di finanziamento aggiuntivo del PICO ed a rinviare le relative previsioni di spesa al 2007.

Non si può non rilevare che vi è una qualche contraddizione fra l'accento che la Commissione non manca mai di porre sull'importanza della strategia di Lisbona per il rilancio dell'economia europea e il suggerimento che gli investimenti previsti per il PICO debbano essere oggetto di un rinvio nel tempo. E tuttavia la scelta sostanzialmente inevitabile di tener conto di questo suggerimento conduce alla conclusione che è ancora più necessario rafforzare l'altra linea strategica del PICO, quella relativa alle liberalizzazioni, che non richiede esborsi monetari ma essenzialmente interventi sulla legislazione e la regolamentazione.

La realizzazione di un coerente indirizzo liberalizzatore rappresenta una scelta politica di fondo che può caratterizzare l'azione del Governo in una prospettiva pluriennale. Sarebbe assai importante che, in previsione dell'avvio, ormai prossimo, della nuova legislatura, questi orientamenti di fondo fossero oggetto di un confronto politico serrato e concreto.

La questione delle infrazioni: risultati conseguiti e prospettive

Alcune considerazioni politiche merita la questione delle infrazioni alla legislazione comunitaria, che pure è oggetto di approfondimento nella Relazione.

Nel corso del 2005, il Governo italiano ha compiuto un consistente sforzo per migliorare la situazione delle infrazioni, che ci vedeva purtroppo in una posizione particolarmente negativa fra tutti i Paesi membri dell'Unione europea.

Al momento dell'insediamento del Governo attualmente in carica, si registrava un totale di n. 294 infrazioni, di cui n. 98 per mancata attuazione di direttive e n. 196 per violazione del diritto comunitario.

Il primo obiettivo del Governo in ambito comunitario era, quindi, necessariamente rappresentato dalla riduzione del numero delle procedure già aperte, per poter efficacemente affrontare e contrastare il flusso costante e consistente delle nuove contestazioni da parte della Commissione.

L'esito dello sforzo compiuto, nel periodo che va dal 23 aprile al 31 dicembre 2005, ha consentito di ottenere dalla Commissione l'archiviazione definitiva di un numero di *dossiers* che supera, non di poco, quello delle nuove infrazioni contestate all'Italia, con il risultato finale di un decremento della quantità delle procedure attualmente pendenti.

I dati sono i seguenti: rispetto alle 294 procedure pendenti al 23 aprile, ne sono sopravvenute 70, sono state archiviate dalla Commissione 117, per una consistenza finale, al 31 dicembre 2005, di 247 procedure.

Per poter comprendere appieno le ragioni che determinano l'elevato numero di infrazioni instaurate nei confronti dell'Italia ed individuare i possibili rimedi, è necessario esaminare distintamente le due tipologie di infrazione, consistenti rispettivamente nella mancata attuazione delle direttive comunitarie e nella violazione del diritto comunitario.

a) La mancata attuazione delle direttive comunitarie

La legge comunitaria annuale costituisce indubbiamente uno strumento organico e ordinato per l'agevole individuazione periodica degli obblighi di attuazione delle norme comunitarie, semplificando il compito dello Stato nell'adeguamento dell'ordinamento interno. Tuttavia il limite di questo sistema è rappresentato dalla circostanza che tale strumento non opera la trasposizione immediata di tutte le direttive ma provvede per la maggior parte di esse solo al conferimento di apposite deleghe, determinando l'effetto di procrastinare nel tempo il momento della effettiva trasposizione. La conclusione è perfino paradossale: i tempi necessari per la predisposizione e l'entrata in vigore dei decreti legislativi finiscono per rendere probabile o quasi inevitabile il mancato rispetto del termine per la trasposizione indicato dalle direttive stesse, con ciò favorendo, indirettamente, l'apertura di nuove procedure di infrazione.

A questa situazione, esistente da tempo ma aggravata dalla crescente attività legislativa delle istituzioni europee, si deve aggiungere che la modifica del Titolo V della Costituzione ha profondamente mutato il sistema di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, attribuendo a queste ultime un'ampiezza di materie non prevedibile all'epoca della entrata in vigore della legge "La Pergola". Ciò comporta l'introduzione di particolari contenuti nella legge comunitaria, come le "disposizioni quadro", che individuano i principi fondamentali cui devono attenersi le Regioni e le Province autonome nell'esercizio della propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di competenza concorrente o come le disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa esclusiva regionale, conferiscono deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle Regioni e dalle Province autonome.

Quantunque il principio generale introdotto a seguito del mutato quadro di ripartizione preveda che le Regioni e le Province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, debbano dare tempestiva attuazione alle direttive comunitarie, si è dovuto tuttavia codificare, nella legge n. 11 del 2005, l'intervento sostitutivo dello Stato per sanare le ipotesi di inadempimento-inerzia da parte delle stesse.

Lo scarso indice percentuale di recepimento delle direttive da parte delle Regioni e delle Province autonome finora registrato induce a ritenere che l'intervento sostitutivo dello Stato, previsto come ipotesi eccezionale, potrebbe divenire in futuro una prassi applicativa costante, qualora la tendenza attuale rimanga immutata. Basti considerare che, in relazione alla legge comunitaria per il 2006, l'elenco degli atti normativi di attuazione delle direttive nelle materie di competenza regionale indica soltanto 20 provvedimenti complessivi emessi da sette tra Regioni e Province autonome, con una media quindi di 3 provvedimenti per Regione/Provincia autonoma.

La complessità del procedimento di attuazione delle direttive comunitarie sembra dunque rendere inevitabile una revisione del sistema delineato dalla legge "La Pergola" e modificato dalla legge n. 11 del 2005, nel tentativo di perfezionarlo, per ottenere uno strumento efficace, rapido e completo che consenta allo Stato di raggiungere il più elevato *standard* di trasposizione annuale e di mantenerlo costante nel tempo.

Le strade percorribili sono essenzialmente due.

La prima potrebbe essere costituita dalla previsione di una vera e propria "sessione comunitaria", collocata nella prima metà di ogni anno, nel corso della quale venga esaminata, con tempi certi, la legge comunitaria da ambedue i rami del Parlamento, così da consentire che rapidamente si avvii il procedimento di preparazione dei decreti legislativi delegati.

La seconda soluzione possibile potrebbe prevedere la rinuncia, da parte dello Stato, a fare uso dello strumento della legge-delega e la predisposizione, non appena le direttive comunitarie siano entrate in vigore, della legislazione necessaria alla loro trasposizione. In tal caso potrebbe prevedersi un esame, in sede legislativa, da parte delle competenti Commissioni della Camera e del Senato, in apposite "sessioni comunitarie". Naturalmente, per talune materie nelle quali la trasposizione delle direttive fosse particolarmente complicata sotto il profilo tecnico, potrebbe mantenersi, in via straordinaria, il ricorso alla legge-delega.

Tuttavia, la riorganizzazione delle procedure di introduzione nell'ordinamento italiano delle direttive emanate non è materia su cui il Governo possa assumere una decisione per proprio conto. In ambedue le ipotesi prospettate, infatti, le Camere dovrebbero rivedere le proprie procedure e i propri regolamenti interni. Sarebbe quindi opportuno prevedere, all'inizio della prossima legislatura, una valutazione congiunta tra Parlamento e Governo, per affrontare alla radice il tema delle procedure di applicazione delle direttive comunitarie.

Pur in questo quadro, l'attività svolta dall'Esecutivo in questi mesi ha condotto a dei risultati significativi. Essi si sostanziano nelle seguenti cifre: rispetto alle 98 direttive che risultavano non trasposte alla data di entrata in carica dell'attuale Governo, al 30 novembre 2005 - momento in cui la Commissione ha rilevato i dati- tale numero è sceso a 57. Ciò ha consentito di far risalire all'Italia due posizioni e di ridurre il deficit di trasposizione a circa il 3%. In base all'ulteriore attività svolta dal Consiglio dei ministri nell'ultima parte dell'anno e nelle prime settimane del 2006, si può ritenere che questo risultato sia destinato a migliorare ulteriormente.

b) Le violazioni del diritto comunitario

Anche questo settore è stato posto sotto osservazione, al fine di accertare le violazioni maggiormente ricorrenti ed individuare misure idonee a prevenirle.

La tabella che segue dà conto del numero di procedimenti di infrazione, ripartiti in relazione alle principali materie ed ai soggetti cui sono riferibili le singole procedure.

Materia	Amm. centrale	Regioni	Province	Comuni	Altri Enti	Totale	% del totale	% infrazioni originate da enti diversi dallo Stato
Politiche ambientali	18	24	3	30	-	75	39.47	76
Appalti	11	5	1	4	2	23	12.10	52.17
Infrastrutture e trasporti	7	-	-	-	-	7	3.68	-
Economia e finanze	23	-	-	-	2	25	13.16	8
Lavoro e pol. Sociali	10	-	-	-	-	10	5.26	-
Attività produttive	6	-	1	-	1	8	4.21	25
Salute	8	-	-	-	-	8	4.21	-
Politiche agricole	7	-	-	-	-	7	3.68	-
Comunicazioni	3	-	-	-	2	5	2.63	40
Istruzione e Università	5	-	-	-	-	5	2.63	-
Beni culturali	3	-	-	-	-	3	1.58	-
Interno	4	-	-	-	-	4	2.12	-
Difesa	1	-	-	-	-	1	0.53	-
Giustizia	6	-	-	-	-	6	3.16	-
Esteri	3	-	-	-	-	3	1.58	-

Totale	115	29	5	34	7	190
% del totale	60.53	15.26	2.63	17.90	3.68	

I dati contenuti in questa tabella, che viene qui elaborata per la prima volta e che potrà essere ulteriormente affinata nelle prossime Relazioni, impongono una profonda riflessione.

E' agevole anzitutto rilevare che il maggior numero di infrazioni è concentrato nelle materie dell'ambiente e degli appalti, oltre che dell'economia e delle finanze. Una delle possibili ragioni di ciò risiede nella circostanza che si tratta di settori nei quali si registra un elevato grado di complessità sia della normativa comunitaria sia di quella nazionale, tanto da comportare il maggior numero di casi di erronea applicazione e interpretazione della disciplina stessa. Altri e più gravi motivi si individuano invece nell'ancora troppo scarsa sensibilità rispetto alla tutela dell'ambiente e del territorio e nella pervicace inosservanza delle regole di trasparenza nelle procedure di affidamento di appalti.

La varietà dei soggetti che sono all'origine delle procedure induce ad una considerazione. Infatti, mentre le responsabilità delle infrazioni non risalgono soltanto all'Amministrazione centrale dello Stato ma investono anche altri soggetti, le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione esclusivamente nei confronti dello Stato, così come a carico di questo sono poste le elevatissime sanzioni pecuniarie, anche quando la violazione è riferibile al comportamento di soggetti, enti od organi diversi.

Sembra allora opportuno individuare misure volte a consentire che la responsabilità non solo politica ma anche economica delle violazioni comunitarie sia effettivamente assunta dal soggetto cui è riconducibile il comportamento in contestazione, ipotizzando ad esempio l'esercizio obbligatorio di un'azione di rivalsa da parte dello Stato a seguito di sentenza di condanna della Corte di giustizia.

In tal modo si otterrebbe il duplice effetto di incentivare la generale osservanza delle norme comunitarie, con la conseguente riduzione della percentuale di infrazioni, e di porre l'onere economico della violazione a carico del soggetto realmente responsabile, secondo un principio giuridico immanente nel nostro ordinamento.

II CIACE

Nel corpo della Relazione vengono illustrati in dettaglio i compiti, le funzioni e l'organizzazione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei – CIACE – di cui all'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

La ragione che ha condotto il Parlamento e il Governo a prevedere la istituzione di questo nuovo organismo è stata l'esigenza di assicurare un più efficace coordinamento delle linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana, considerata la gamma sempre più ampia di materie che rientrano nelle competenze dell'Unione europea e l'accresciuto numero dei suoi membri. Infatti, la progressiva estensione dei settori di

intervento da parte delle Comunità europee prima e dell'Unione Europea poi ed il carattere sempre più complesso ed intersettoriale delle sue attività, impongono al nostro Paese un maggiore impegno, al fine di definire con efficacia, all'interno del quadro europeo, i propri interessi e di individuare le migliori modalità per realizzarli.

In tale ottica, il CIACE è chiamato a fungere da vera e propria cabina di regia, mediante l'esame ed il coordinamento degli orientamenti delle Amministrazioni e degli altri soggetti interessati, tenendo conto delle osservazioni e degli atti adottati dal Parlamento.

Il CIACE dovrà, inoltre, favorire il pieno coinvolgimento nel processo di formazione della posizione italiana ai tavoli europei delle Regioni, delle Province autonome e delle istanze rappresentative degli enti locali. La normativa, infatti, stabilisce che alle sue riunioni "quando si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome, possano chiedere di partecipare il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di Regione o di Provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali".

L'importanza dell'istituzione del CIACE e del relativo Comitato tecnico, formato dai rappresentanti di tutte le Amministrazioni dello Stato nonché dai rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, è quella di far crescere, all'interno di tutte le Amministrazioni pubbliche, la consapevolezza dell'ormai sempre più stretto collegamento tra la legislazione italiana e la legislazione dell'Unione Europea e quindi della necessità di un efficace contributo del nostro Parlamento alla formazione della normativa comunitaria, di quella normativa che poi l'Italia sarà chiamata ad applicare puntualmente. L'esistenza di una struttura politica e di una tecnica come il CIACE e il relativo Comitato, contribuisce infatti a formare, all'interno delle Amministrazioni, competenze specifiche relative alla materia europea, dando così stabilità all'azione del nostro Paese sia nella fase ascendente che in quella discendente della normativa comunitaria.

La presentazione di questa Relazione coincide con la conclusione della XIV Legislatura.

Desidero, in questa occasione, ringraziare le Commissioni e le Aule del Parlamento, per l'attenzione dedicata alle leggi comunitarie ed in generale ai temi europei, e tutte le Amministrazioni pubbliche ed il Dipartimento, per la collaborazione offerta nello svolgimento dei compiti istituzionali.

Resta viva in me la soddisfazione per aver potuto contribuire all'azione italiana in Europa in una fase della vita delle istituzioni europee certamente difficile ma anche molto stimolante.

Roma 31 gennaio 2006

Giorgio La Malfa

PARTE PRIMA

1. SVILUPPI DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA E ORIENTAMENTI GENERALI DELLE POLITICHE DELL'UNIONE NELL'ANNO 2005

1.1. Il processo di allargamento dell'Unione europea

Il processo di allargamento dell'Unione europea, che aveva visto nel 2004 l'ingresso di dieci nuovi Paesi, è continuato nell'anno appena trascorso con la conclusione dei negoziati relativi all'adesione della Bulgaria e della Romania.

I Governi di Sofia e Bucarest hanno portato avanti con successo tale impegnativo compito, avviando un complesso processo di riforme interne per allineare i propri ordinamenti agli standard politici ed economici vigenti nell'Unione e adeguare la loro legislazione al quadro regolamentare comunitario.

Il Governo italiano ha continuato a sostenere gli sforzi e le aspirazioni dei due candidati, ottenendo che venisse garantita certezza, da parte dell'UE, alle tappe conclusive del loro processo di adesione e assicurata l'unitarietà del loro percorso comune. Sin dai primi mesi del 2005, l'Italia si è impegnata affinché, dopo la chiusura dei negoziati nel mese di dicembre 2004, venisse rispettata anche la scadenza di aprile 2005 per la firma del Trattato di adesione.

Il Trattato è stato infatti firmato dagli Stati membri dell'UE e dai due Paesi candidati a Lussemburgo il 25 aprile 2005 e, il successivo 22 luglio, il Consiglio dei Ministri del nostro Paese ha approvato il DDL di ratifica, sottoponendolo all'esame parlamentare.

L'obiettivo dell'adesione di Bulgaria e Romania all'UE il 1° gennaio 2007 appare, secondo la Commissione europea, tuttora realistico, sempre che i due Paesi continuino a progredire nel percorso di riforme avviato, sfruttando al meglio i prossimi mesi per colmare le carenze ancora esistenti. Il Governo italiano è fiducioso che entrambe riusciranno a realizzare la loro aspirazione ad aderire all'Unione Europea, conseguendo gli obiettivi prefissati nei tempi previsti.

Il nostro Paese ha inoltre salutato con soddisfazione la decisione dell'Unione europea di avviare, il 3 ottobre 2005, i negoziati con la Turchia e con la Croazia: un traguardo lungamente atteso dai due Paesi e per il quale l'Italia si è impegnata con convinzione e tenacia.

Alla Turchia è stato infatti confermato, nel corso dell'anno, il pieno sostegno per garantire l'avvio del negoziato alla scadenza prevista. Anche se il processo sarà lungo e rigoroso, la decisione di iniziarlo offrirà ad Ankara l'opportunità di dimostrare di essere in grado di adempiere a tutti i criteri inerenti all'adesione, confermando l'importanza e l'irreversibilità delle riforme già approvate.

L'Italia ha quindi affiancato gli sforzi della Presidenza inglese e della Commissione per giungere a una definizione del quadro negoziale più fedele possibile al testo delle conclusioni del Consiglio europeo di dicembre. Il compromesso raggiunto sul testo relativo

alla Turchia rispecchia la sostanza di tali indicazioni, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo comune del negoziato, chiaramente identificato nell'adesione all'UE.

Anche la prospettiva di una futura piena integrazione della Croazia nell'UE rappresenta il miglior stimolo al proseguimento delle riforme interne e al rafforzamento della democrazia e della stabilità, nel Paese e nell'intera Regione, di cruciale importanza per l'Italia. Per tale motivo il Governo ha pertanto appoggiato le aspirazioni europee di Zagabria, anche a seguito della decisione del Consiglio, lo scorso marzo, di rinviare l'apertura del negoziato in attesa di progressi nella collaborazione con il Tribunale Penale Internazionale (TPIJ).

Il Governo italiano ha, infine, fortemente sostenuto, in occasione del dibattito che si è svolto a dicembre in Consiglio, la necessità che l'Unione confermi la prospettiva europea dei Paesi dei Balcani occidentali e ribadisca la sua piena fiducia nel Processo di Stabilizzazione e Associazione e nell'attuazione dell'Agenda di Salonicco - che accompagnerà gli sforzi dei Paesi della Regione nel cammino verso la loro futura integrazione nell'Unione Europea. E' stata, quindi, salutata con grande soddisfazione l'apertura, nella seconda metà del 2005, dei negoziati per la conclusione degli Accordi ASA con Serbia Montenegro e la Bosnia Erzegovina, come anche la concessione dello status di Paese candidato all'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia in occasione del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005.

I tempi del percorso di avvicinamento di questi Paesi all'Unione saranno, tuttavia, necessariamente lunghi e dipenderanno dai progressi compiuti dai singoli Paesi nell'attuazione dei criteri di Copenaghen e nell'adempimento delle condizioni poste dal Processo di Stabilizzazione e Associazione.

1.2. Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) e Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD)

Nel corso del 2005, l'attività dell'Unione europea in materia di Politica Estera e di Sicurezza Comune e di Politica Europea di Sicurezza e Difesa ha continuato ad espandersi in maniera significativa.

Per quanto concerne le materie PESC, l'incremento della visibilità, dell'efficacia e della coerenza dell'azione dell'UE risulta dall'attenzione costantemente dimostrata dall'Unione nei confronti dei principali temi dell'attualità internazionale (dall'Iraq, al Medio Oriente, ai Balcani occidentali); dal ruolo giocato dall'UE, oltre che dai singoli Paesi europei, nell'ambito di negoziati particolarmente complessi (quali quello relativo alla questione nucleare iraniana); dagli sforzi tesi a estendere la "rappresentanza esterna" dell'Unione europea a nuove aree, dimostrati, ad esempio, dal significativo aumento del numero dei Rappresentanti Speciali.

Nel 2005 sono stati istituiti, infatti, Rappresentanti Speciali dell'Unione in Asia centrale, in Moldova, in Sudan. In occasione del CAGRE del 7 novembre, l'Alto Rappresentante Solana ha annunciato la nomina (fortemente sostenuta dall'Italia) di Stefan Lehne quale Rappresentante dell'Unione europea per il Kosovo. Quest'ultimo sarà strettamente associato all'attività dell'Inviato Speciale delle Nazioni Unite, Ahtisaari, consentendo

all'Unione di svolgere un proprio ruolo nella definizione dello status finale della provincia e contribuendo ai preparativi per i compiti che l'UE dovrà in futuro assolvere.

Il 2005 è stato inoltre un anno positivo per le relazioni transatlantiche. Nelle relazioni tra UE e USA si è consolidata, infatti, la volontà di superare le tensioni seguite all'intervento degli Stati Uniti in Iraq. Tale orientamento, affermatosi con la visita di Bush in Europa e gli incontri al vertice del 22 febbraio, seguiti dalla visita a Washington del Segretario Generale/Alto Rappresentante Solana, ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai vertici dell'Amministrazione Bush prima dell'estate a favore del successo dell'Unione europea quale attore sulla scena internazionale. Pertanto, in questa fase, le relazioni transatlantiche si sostanziano in un dialogo politico su toni pacati e costruttivi, anche laddove esistano temi potenzialmente controversi.

Per quanto riguarda la PESD, l'UE ha intrapreso una lunga serie di missioni civili e militari in tre continenti, con compiti che vanno dal mantenimento della pace e il monitoraggio dell'attuazione di processi di pace, fino alla consulenza e all'assistenza nei settori militare, di polizia, di monitoraggio delle frontiere e dello stato di diritto. Altre missioni sono in corso di attiva preparazione.

Questo rapido aumento del livello di attività dell'UE nel settore della gestione civile delle crisi ha messo in luce l'esigenza - a più riprese sostenuta da parte italiana - di un aumento nel bilancio PESD, nonché la necessità di affrontare in tempi rapidi la questione del finanziamento delle operazioni civili.

La forza dell'Unione europea dispiegata in Bosnia-Erzegovina, nel quadro dell'operazione militare *Althea*, ha continuato a mantenere un ambiente sicuro nel Paese e gode della fiducia della popolazione e delle autorità locali. Il 5 dicembre 2005 l'Italia ha assunto un ruolo di ancora maggiore importanza e responsabilità, quando il Generale Chiarini è subentrato al Generale britannico Leaky nel comando della missione.

Il Consiglio del 21 novembre, nel trarre un bilancio dell'operazione *Althea*, ha confermato che una presenza militare costante dell'UE continua ad essere essenziale per mantenere un ambiente sicuro in Bosnia-Erzegovina e che l'entità della forza dovrebbe rimanere invariata nel prossimo anno. Progressi sostenuti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e una valutazione d'impatto delle elezioni del 2006 permetteranno poi ai Ministri di vagliare le opzioni per il futuro della forza in Bosnia-Erzegovina.

Sempre il 21 novembre, l'UE ha deciso di istituire una missione di proseguimento della missione di polizia dell'UE in Bosnia-Erzegovina (EUPM). I compiti della nuova missione, che sarà guidata dal Generale di Brigata Vincenzo Coppola ed avrà un mandato biennale, saranno riorientati sulla lotta contro la criminalità organizzata, sull'assistenza alla pianificazione e allo svolgimento di indagini di vasta portata e sull'attuazione della riforma della polizia.

EUPOL Kinshasa, prima missione di gestione civile delle crisi in Africa, è stata avviata ufficialmente il 12 aprile 2005, con lo scopo di monitorare, guidare e consigliare l'unità integrata di polizia (IPU) a Kinshasa nella Repubblica democratica del Congo (RDC). L'UE

ha inoltre istituito una missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza (EUSEC RD Congo), al fine di contribuire alla riuscita dell'integrazione dell'esercito nella RDC. La missione fornisce consulenza alle autorità congolesi competenti in materia di sicurezza, avendo cura di promuovere politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e i principi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello stato di diritto.

Nella regione sudanese del Darfur, nell'ambito dell'azione di sostegno civile-militare dell'UE alla missione dell'Unione africana (AMIS II), l'UE ha avviato nel settembre 2005 un contributo di polizia civile. In stretto coordinamento con la NATO, l'UE ha inoltre fornito una maggiore assistenza militare in termini di sostegno alla pianificazione, alla gestione, al finanziamento e alla logistica.

Il 1° luglio 2005 l'UE ha avviato, inoltre, la fase operativa della missione integrata dell'UE sullo stato di diritto per l'Iraq (EUJUST LEX). Scopo della missione è di rispondere alle impellenti necessità dell'ordinamento giudiziario penale iracheno mediante la formazione dei funzionari di livello medio e alto nella gestione e nelle indagini giudiziarie. Dalla prima valutazione dell'EUJUST LEX è risultato che i primi quattro mesi di attività si sono conclusi con successo. Le reazioni iniziali ai corsi (incluso quello svoltosi in Italia) sono state positive e numerosi sono stati gli insegnamenti tratti, che orienteranno nuovi sviluppi nell'ambito della missione.

In seguito ad un accordo di pace tra il governo dell'Indonesia e il movimento per l'Aceh libero (GAM) firmato ad Helsinki il 15 agosto 2005, l'UE ha poi avviato una missione di vigilanza in Aceh per controllare l'attuazione degli impegni assunti dalle parti conformemente all'accordo. La missione di vigilanza in Aceh (AMM) è diventata operativa il 15 settembre con un mandato di sei mesi. Si tratta della prima missione PESD che si svolge in Asia. Nei primi mesi, l'AMM ha assicurato che le parti soddisfacessero gli obiettivi di disarmo e distruzione delle armi del GAM e di reinsediamento delle unità non governative delle forze di sicurezza indonesiane.

In seguito all'accordo tra il governo di Israele e l'autorità palestinese sull'apertura del valico di frontiera di Rafah e all'invito rivolto all'UE di assicurare una presenza come parte terza, il Consiglio ha deciso, il 21 novembre, di istituire una missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah). Il rapido avvio di EU BAM Rafah - sotto la guida del Generale dei Carabinieri Pietro Pistolese - ha consentito l'apertura del valico il 25 novembre 2005. La missione monitorerà, verificherà e valuterà i risultati conseguiti dall'Autorità palestinese, svilupperà le capacità palestinesi relativamente a tutti gli aspetti della gestione delle frontiere a Rafah e contribuirà a mantenere il collegamento tra le autorità palestinesi, israeliane ed egiziane riguardo alla gestione del valico.

Nella sessione del CAGRE del 7 novembre, l'UE ha inoltre deciso di istituire una missione di polizia dell'UE per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), che sarà avviata nel 2006 con l'obiettivo di assistere l'autorità palestinese nella creazione di dispositivi di polizia duraturi ed efficaci.

Sul piano militare, la finalizzazione, al CAGRE del 21 novembre, del Catalogo dei Bisogni (*Requirement Catalogue*) ha costituito un importante progresso verso il conseguimento

dell'*Headline Goal 2010*, serie di traguardi adottati fin dal Consiglio Europeo di Helsinki del 1999. All'interno di detto obiettivo più ampio la seconda *Conferenza di Coordinamento dei Battlegroups* tenuta in novembre ha sancito la piena operatività di questo importante strumento PESD, ovvero la disponibilità di due *Battlegroups* per ogni semestre a partire dal gennaio 2007.

Il 2005 è stato inoltre il primo anno di attività dell'Agenzia Europea per la Difesa (EDA), appena dotata di un programma di lavoro per il 2006 in linea con le indicazioni del Consiglio e impegnata nell'assorbimento di attività fin qui rientranti nelle competenze di WEAG e WEOA.

Lo sviluppo delle capacità civili è stato esaminato a margine del CAGRE del 21 novembre nell'annuale Conferenza di Miglioramento delle Capacità Civili, con una verifica dei progressi verso il c.d. "*Civilian Headline Goal 2008*".

La Presidenza vanta, infine, progressi nel coordinamento civile-militare nella pianificazione complessiva. Tra questi, si ricorda l'istituzione della cellula civile-militare, che è stata completata e ha contribuito già alla pianificazione delle missioni in Aceh e a Rafah.

1.3. Il processo di ratifica del Trattato costituzionale

Il DDL di autorizzazione alla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 25 gennaio 2005 e dal Senato della Repubblica il successivo 6 aprile.

Il Presidente della Repubblica ha quindi firmato in data 7 aprile 2005 il provvedimento, concludendo la procedura di ratifica nazionale del Trattato costituzionale europeo.

Conformemente a quanto previsto dall'art. IV-447, il Trattato costituzionale entrerà in vigore dopo il completamento delle procedure di ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

Nel corso del 2005 vari Paesi hanno intrapreso l'iter di ratifica, alcuni attraverso procedure esclusivamente parlamentari, altri attraverso il ricorso anche a consultazioni referendarie di tipo vincolante o consultivo.

I negativi esiti del referendum francese del 29 maggio 2005 e di quello olandese del 1° giugno 2005 hanno certamente allontanato la prospettiva dell'entrata in vigore del Trattato costituzionale alla data-obiettivo del novembre 2006.

I Capi di Stato o di Governo degli Stati membri hanno quindi concordato, il 17 giugno 2005, una Dichiarazione che ribadisce la validità della prosecuzione dei processi di ratifica, ma al contempo indica l'esigenza di un periodo di riflessione comune e di dibattiti nazionali sulle cause delle preoccupazioni dei cittadini rispetto al processo di integrazione.

Attualmente tredici Stati membri hanno concluso in modo positivo la procedura di ratifica (anche se in alcuni di essi la promulgazione ufficiale non ha avuto luogo in pendenza di adempimenti formali o ricorsi giurisdizionali): Italia, Germania, Spagna, Lussemburgo, Austria, Grecia, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Lituania, Lettonia, Malta, Cipro. In due di questi Paesi (Spagna e Lussemburgo) la procedura di ratifica ha comportato lo svolgimento di consultazioni referendarie.

In Belgio, la procedura di ratifica si è conclusa a livello federale ed è in via di completamento presso le istanze regionali. In Estonia, l'iter di ratifica parlamentare dovrebbe concludersi nei primi mesi del 2006.

Nei rimanenti Stati membri (Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Svezia, Finlandia, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca), le procedure sono state sospese in attesa degli esiti del periodo di riflessione.

2. STRATEGIA DI LISBONA: IL PIANO PER L'INNOVAZIONE, LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE – PICO –

2.1. La Strategia di Lisbona e il Piano italiano.

Il Consiglio europeo che si tenne a Lisbona nel 2000 individuò nella costruzione della più avanzata società basata sulla conoscenza il fondamento della strategia di sviluppo dell'Unione, affidando agli Stati Membri il compito di darne piena attuazione entro il 2010.

A metà del percorso, i Consigli Europei di marzo e giugno 2005 hanno manifestato insoddisfazione per i risultati raggiunti e deciso un rilancio della Strategia di Lisbona, ritenendo necessario un maggiore impegno degli Stati Membri, ai quali è stato chiesto di presentare un Piano Nazionale di Riforma che tenesse conto delle peculiarità economiche e sociali nazionali e di 24 linee-guida elaborate dagli organi dell'Unione. Un maggiore coordinamento tra l'azione della Commissione e quella degli Stati Membri è altresì giudicato necessario.

Uno degli aspetti innovativi della rinnovata strategia di Lisbona è l'enfasi sulla sua *governancee ownership* da parte degli Stati Membri. Da questo punto di vista, il nostro Paese ha scelto di designare "Mr. Lisbona" a livello ministeriale, nella persona del Ministro per le Politiche Comunitarie, per accrescere l'importanza politica e la consapevolezza del processo.

Un comitato interministeriale ad hoc, coadiuvato da un comitato tecnico di alto livello, ha avuto la responsabilità politica per la formazione del Piano, che si è scelto di chiamare "Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione" o PICO, in onore di Pico della Mirandola.

Nella fase preliminare sono state consultate le trentasette parti sociali, mentre le Regioni sono state coinvolte attraverso un rappresentante diretto della Conferenza dei Presidenti nel comitato tecnico.

Il Piano è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 ottobre e quindi inviato – anche in una versione tradotta in lingua inglese - alla Commissione europea, rispettando la scadenza del 15 ottobre indicata dal Consiglio europeo. Successivamente esso è stato presentato alle Camere. Esso si compone di una parte generale di quaranta pagine e di due allegati che descrivono nel dettaglio provvedimenti, progetti e strategie.

2.2. Obiettivi e strumenti del Piano.

Lo scopo del Piano italiano è migliorare in modo permanente la posizione competitiva del nostro Paese attraverso l'avanzamento della frontiera della tecnologia intesa nel senso più ampio del termine. Le scelte si innestano su quanto è stato già fatto in attuazione della Strategia di Lisbona.

A seguito dell'individuazione delle principali caratteristiche strutturali dell'economia italiana, le 24 linee-guida indicate dal Consiglio Europeo sono state raggruppate in cinque

categorie, prese come obiettivi del Piano in un quadro di stabilità monetaria e fiscale. Tali obiettivi verranno perseguiti attraverso strumenti che possono essere distinti in provvedimenti aventi validità generale per il sistema economico e progetti specifici con ricadute positive sulla produttività e competitività dell'economia italiana. Si riportano a seguire gli obiettivi e una selezione dei principali strumenti individuati.

1. Ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, attraverso la liberalizzazione dell'offerta del settore dei servizi, con l'impegno ad adottare la direttiva sui servizi appena essa sarà finalizzata. La liberalizzazione del settore dei servizi è cruciale per rendere l'economia italiana più competitiva, dato che esso ha un peso nell'ordine del 70% del PIL. Maggiore competitività – ottenuta anche attraverso l'ampliamento delle aree di liberalizzazione dei mercati e dei prezzi - significa minore inflazione e maggiore potere d'acquisto per i cittadini. Un significativo miglioramento della qualità e una riduzione della quantità della regolazione (better regulation), è previsto per incidere sugli oneri regolatori e amministrativi che gravano sulle imprese e sui cittadini e creare un contesto normativo propizio alla crescita. La riforma della legge fallimentare, è considerata un passaggio necessario anche per migliorare l'attrazione degli investimenti esteri. Una serie di iniziative volte a migliorare la capacità e la tutela brevettuale delle imprese sono inquadrate in un contesto volto a favorire l'innovazione e il trasferimento tecnologico.
2. Incentivazione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, attraverso il riordino del sistema nazionale della ricerca (Programma Nazionale di Ricerca) e l'attuazione di dodici programmi strategici di ricerca, con un finanziamento complessivo di €1,6mld; la creazione di dodici nuovi laboratori pubblico-privati nel mezzogiorno e il rafforzamento di quelli già esistenti nel centro-nord per la ricerca in settori innovativi.
3. Rafforzamento dell'istruzione e della formazione del capitale umano, attraverso la riorganizzazione del sistema di istruzione di base e superiore, e di quello relativo alla formazione professionale, per migliorarne la qualità e l'inclusività, in modo da favorire l'accesso al mercato del lavoro ed assicurare una piena valorizzazione del capitale umano.
4. Adeguamento delle infrastrutture materiali e immateriali, attraverso la creazione o il completamento di reti infrastrutturali per i collegamenti interni, intraeuropei e internazionali; la realizzazione di piattaforme informatiche per la tutela della salute, lo sviluppo del turismo, l'infomobilità, la gestione delle banche dati pubbliche e territoriali; la partecipazione ai programmi Galileo, Egnos, e Sesame.
5. Tutela ambientale, con una particolare attenzione alle fonti energetiche alternative e all'uso efficiente delle risorse, nel contesto del pilastro di Goteborg.
6. La politica nazionale di coesione agisce in modo trasversale rispetto a questi obiettivi, e tende a ridurre le disparità economiche regionali, con particolare attenzione al Mezzogiorno d'Italia.
7. Date le rilevanti riforme del mercato del lavoro attuate in questi anni, e i positivi effetti che esse hanno avuto sulla creazione di posti di lavoro - tra le migliori dell'UE negli ultimi anni, seconda solo alla Spagna -, nel Piano italiano ci si concentra sulle

variabili che determinano la competitività del sistema attraverso la qualità del capitale umano e tecnologico, assumendo come endogena la domanda di lavoro.

2.3. Effetti.

Una stima preliminare e prudentiale mostra l'innalzamento permanente del tasso di crescita del reddito nell'ordine dell'1%, con effetti disinflazionistici strutturali di 30 centesimi di punto e un parallelo rafforzamento del potere di acquisto salariale. Si valuta inoltre che esso induca un incremento dell'occupazione nell'ordine dei 200 mila posti di lavoro, con una significativa concentrazione tra i giovani.

Questi effetti aumenteranno – in modo non quantificabile a priori – per le sinergie create dalla simultanea attuazione del rilancio della Strategia di Lisbona negli altri 24 Paesi dell'Unione e dell'azione che la Commissione europea esplicherà nei contenuti dopo la presentazione dei Piani nazionali.

Da un punto di vista economico, il coordinamento delle politiche nazionali di crescita e occupazione permetterebbe un aumento significativo del loro grado di efficacia, anche per il positivo riverbero in termini di comunicazione e quindi di fiducia dei cittadini dei Paesi membri.

3. PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO

L'Amministrazione italiana è intervenuta attivamente al processo normativo comunitario partecipando, con spunti di riflessione e proposte di modifiche, ai lavori degli organi preparatori del Consiglio che hanno contribuito a vario titolo alla messa a punto dei vari atti approvati dall'Unione nel corso del 2005.

Tale partecipazione ha riguardato, a livello tecnico, gli oltre 140 Gruppi di lavoro così suddivisi nei vari settori: Affari Generali 17; Relazioni Esterne/Sicurezza e Difesa/Sviluppo 36; Economia e Finanza 8; Giustizia e Affari Interni 22; Agricoltura e Pesca 26; Competitività 14; Trasporti / Telecomunicazioni / Energia 7; Occupazione/Politica Sociale/Salute e Consumatori 4; Ambiente 2; Istruzione, Gioventù e Cultura 4.

L'impegno dell'Italia è, poi, proseguito nei 13 Comitati di Alto Livello incaricati della preparazione dei lavori del Consiglio dei Ministri. Alcuni di tali Comitati sono stati direttamente istituiti dal Trattato (Comitato dei Rappresentanti permanenti Parte II e Parte I; Comitato economico e finanziario; Comitato per l'occupazione; Comitato dell'articolo 133; Comitato politico e di sicurezza; Comitato dell'articolo 36; Comitato per la protezione sociale), altri mediante decisione intergovernativa (Comitato speciale agricoltura), altri ancora mediante atto del Consiglio (Comitato militare; Comitato per gli aspetti civili per la gestione delle crisi; Comitato di politica economica; Comitato per i servizi finanziari; Comitato per la sicurezza).

Particolarmente rilevante la partecipazione alle 9 formazioni del Consiglio (Affari Generali e Relazioni Esterne; Economia e Finanza; Giustizia e Affari Interni; Agricoltura e Pesca; Competitività; Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia; Occupazione, Politica Sociale, Salute e Consumatori; Ambiente; Istruzione, Gioventù e Cultura) che ha visti impegnati l'insieme dei Membri del Governo.

L'Amministrazione italiana ha, inoltre, lavorato a stretto contatto con le 23 Direzioni Generali e con gli altri Servizi della Commissione, fornendo il proprio contributo d'idee – attraverso la partecipazione ad indagini conoscitive o altre forme di consultazione - sulle questioni che hanno costituito oggetto di documenti di riflessione (Libri verdi) o a studi contenenti proposte di azione in settori specifici (Libri bianchi). Tali iniziative – che consentono alla Commissione di esprimere pareri o raccomandazioni su determinati temi di interesse per l'Unione - hanno, in molti casi, assunto carattere preparatorio alla elaborazione di proposte normative presentate dalla stessa Commissione nel quadro del proprio potere di iniziativa legislativa. Tali contributi, presentati in una fase iniziale della messa a punto delle proposte, risultano in molti casi determinanti affinché le proposte stesse siano in linea o per lo meno tengano adeguatamente conto degli interessi specifici del nostro Paese e delle caratteristiche del nostro sistema Paese. Un ruolo in tal senso può essere svolto dalla rete degli oltre 70 nostri Esperti nazionali distaccati (END) attualmente in servizio presso la Commissione. Il distacco di Esperti nazionali, volto a consentire alla Commissione di beneficiare di conoscenze specialistiche e di esperienze professionali di alto livello nei campi in cui le elevate specializzazioni richieste sono di difficile reperimento al proprio interno, consentono di prendere parte - attraverso il contributo di esperti della

materia aventi inoltre una diretta conoscenza della realtà italiana - al dibattito interno nella fase di preparazione delle proposte legislative.

Rilevante anche l'apporto dell'Italia ai numerosi Comitati "di indirizzo e di gestione" direttamente gestiti dalla Commissione e che contribuiscono all'attuazione della normativa e dei programmi comunitari.

L'Italia ha, inoltre, favorito il ruolo del Parlamento europeo nel processo decisionale che lo vede, assieme al Consiglio ed alla Commissione, protagonista nella messa a punto della normativa comunitaria sia nel quadro delle procedure di codecisione che di cooperazione. In tale ottica, sono state fornite puntuali informative sulla posizione italiana in merito alle principali proposte normative in discussione da parte del Parlamento europeo ed il Ministro per le Politiche Comunitarie ha avuto regolari incontri con gli Europarlamentari italiani per presentare le posizioni italiane e favorire uno scambio di vedute sulle principali tematiche in discussione all'Unione Europea. Nel corso del 2005 si sono tenuti 4 incontri di questo tipo: Bruxelles 26 maggio; Strasburgo 16 novembre; Bruxelles 30 novembre; Roma 21 dicembre.

3.1. Le misure attuate:

a) Il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei – CIACE -

La legge 4 febbraio 2005, n. 11 ha disciplinato la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari con modalità e strumenti innovativi, la cui attuazione è stato uno degli impegni primari del Dipartimento delle Politiche comunitarie nell'anno 2005.

La principale novità consiste nella istituzione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei – CIACE -, previsto dall'art. 2 della legge, "al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti ...".

Nel mese di maggio 2005 è stata istituita una Commissione di studio per la predisposizione dei testi dei decreti di attuazione dei nuovi organismi, e, precisamente, del CIACE, che deve essere disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e del Comitato tecnico sottostante, le cui regole di funzionamento sono invece demandate ad un decreto ministeriale. Alla data odierna i testi predisposti dalla Commissione, condivisi dalle Amministrazioni statali interessate e approvati dalle Conferenze Stato-Regioni ed Unificata, hanno ricevuto il parere favorevole del Consiglio di Stato e sono stati già registrati dalla Corte dei Conti.

A seguito della pubblicazione dei decreti predetti nella Gazzetta Ufficiale, l'organismo è pronto ad insediarsi e cominciare ad operare.

Il Comitato interministeriale, cui partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri ministri competenti per materia, concorrerà a indicare le linee guida

della politica italiana sui diversi temi di normazione comunitaria ed a individuare la posizione che il Governo intenderà sostenere nelle sedi istituzionali comunitarie.

Al CIACE è affidato il compito di procedere all'esame e al coordinamento degli orientamenti delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati, anche sulla base delle osservazioni e degli atti adottati dal Parlamento e dagli organi parlamentari nonché delle osservazioni trasmesse dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli enti locali, per ricondurre a unità le diverse posizioni espresse da tutti i soggetti chiamati a partecipare al processo di formazione degli atti comunitari.

Nel decreto di attuazione sono state individuate altre funzioni del CIACE, il quale potrà:

- facoltativamente esprimersi in merito all'opportunità di apporre in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea una riserva di esame parlamentare;
- esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie, questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, convocata dal Governo ai fini del raggiungimento dell'intesa, a norma dell'art. 5, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
- proporre al Ministro per gli affari regionali le questioni relative all'elaborazione degli atti comunitari e dell'Unione europea da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della convocazione della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome a norma dell'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
- esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie, questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, convocata ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e proporre al Ministro per le politiche comunitarie le questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali da sottoporre alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai fini della convocazione della sessione comunitaria a norma dell'art. 18 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Anche nella "fase discendente" il CIACE potrà svolgere un efficace ruolo di impulso e di coordinamento per consentire una più puntuale attuazione delle direttive e una regolare esecuzione degli obblighi connessi alle procedure di infrazione. A tal fine, il Comitato può:

- esprimere valutazioni e segnalazioni in merito allo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, ai fini della verifica periodica della conformità dell'ordinamento nazionale all'ordinamento giuridico comunitario ex art. 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per formulare le direttive e gli indirizzi conseguenti;
- pronunciarsi sulle misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e dell'Unione europea di cui all'art. 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, formulando valutazioni e proposte;
- adottare direttive per il coordinamento delle amministrazioni dello Stato in vista della predisposizione del disegno di legge comunitaria, sulla base degli indirizzi del

Parlamento, delle indicazioni delle amministrazioni interessate e del parere della Conferenza Stato-Regioni;

- formulare valutazioni e proposte ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, esprimendosi sulla opportunità di intervenire con provvedimento legislativo;
- proporre questioni relative all'attuazione degli atti comunitari e dell'Unione europea da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della convocazione della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome a norma dell'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

La struttura tecnica di supporto del CIACE è costituita dal Comitato tecnico permanente, incaricato di svolgere le attività preparatorie e di coordinamento finalizzate alle riunioni del CIACE e tutte le attività ad esse connesse e conseguenti, secondo le linee generali e le direttive impartite dallo stesso CIACE.

Le norme che disciplinano in dettaglio la composizione e il funzionamento di quest'organo sono contenute nel decreto ministeriale, che prevede il collegamento dell'attività del Comitato tecnico sia con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, presso il quale, del resto, esso stesso è incardinato, sia con il Ministero degli affari esteri, il quale, attraverso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea (ITALRAP), fornisce gli elementi utili alla determinazione della posizione del Governo ed esprime la posizione italiana nelle competenti sedi comunitarie e dell'Unione europea; il medesimo collegamento è inoltre stabilito con le Regioni e le Province autonome nei casi in cui si trattino questioni che interessano altresì le medesime.

Il decreto ministeriale che regola l'attività del Comitato tecnico prevede tra l'altro la programmazione delle sedute del medesimo in relazione al calendario delle sedute del Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER), trattandosi dell'organo che, nelle sue diverse articolazioni, costituisce la sede dove avviene e si concretizza la reale discussione tra i Paesi membri sui progetti di atti normativi; pertanto è apparso idoneo formalizzare un collegamento, sì da permettere al Comitato tecnico di adattare i propri lavori alle esigenze che possono sorgere dalle discussioni in seno al COREPER.

Infine, si è ritenuto opportuno istituire un ufficio di segreteria comune al CIACE e al Comitato tecnico permanente, per assicurare un collegamento costante dei due organi e agevolare il ruolo preparatorio che il Comitato tecnico svolge nei confronti dell'attività del CIACE.

b) I tavoli di coordinamento

Un particolare strumento di partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari è previsto dall'art. 5 della legge n. 11/2005, che sancisce varie modalità di intervento di tali soggetti a diversi livelli. Una di queste è rappresentata dalla convocazione, da parte del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome ai tavoli di coordinamento nazionale quando si discutono materie di competenza di queste ultime.

L'attuazione della disposizione in oggetto, che riguarda anche gli enti locali per le materie di interesse, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della medesima legge, è in *itinere*, essendo state già invitate sia la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a dettare i criteri di individuazione dei propri rappresentanti, sia la Conferenza Stato-città a stabilire le modalità per la designazione ad opera degli enti locali di esperti da convocare alle riunioni indette dal Dipartimento, in modo da consentire la effettiva condivisione, da parte di tali soggetti, della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea.

L'operatività dei tavoli di coordinamento potrà quindi iniziare fin dai primi mesi del 2006.

4. ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE E RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EMANATE

4.1. Le novità in tema di recepimento

L'attività di recepimento della normativa comunitaria nel corso del 2005 è stata notevolmente influenzata dalle innovazioni recate in materia dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (*"Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"*), che ha ridisegnato il quadro normativo primario in materia, con lo scopo principale di adeguare l'attività di adempimento degli obblighi comunitari alle innovazioni di sistema recate dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V della Costituzione.

La parte più rilevante delle disposizioni di attuazione in questione è costituita dagli atti normativi di recepimento delle direttive comunitarie, che sono adottati solitamente nella forma di decreto legislativo o di regolamento governativo.

La normativa nazionale contempla, tuttavia, anche la possibilità che gli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie vengano adempiuti attraverso semplici atti amministrativi, nel caso in cui le fonti comunitarie non richiedano in via indefettibile la spendita di un potere normativo da parte dell'Italia (si veda, al riguardo, l'art. 9, comma 5, lettera b) della legge n. 11 del 2005, secondo cui, nell'ambito della relazione al disegno di legge comunitaria annuale, il Governo – fra l'altro – *"fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa"*).

E' sui primi che ci si soffermerà con maggiore dettaglio in questa sede, pur sottolineando che la legge 11 del 2005 ha esteso il novero degli atti posti a disposizione delle Autorità nazionali (statali e regionali), al fine di conseguire l'ottemperanza agli obblighi comunitari, in tal modo ampliando la tipologia di atti già previsti dalla previgente legge 9 marzo 1989, n. 86 (c.d. 'legge La Pergola').

Fra le principali novità in materia devono menzionarsi:

- l'espressa previsione che la legge comunitaria annuale possa recare (fra l'altro) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea (art. 9, comma 1, lettera e));
- la previsione secondo cui la legge comunitaria annuale possa recare disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le Regioni e le Province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (art. 9, comma 1, lettera f));
- la previsione secondo cui la legge comunitaria annuale possa recare disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni

- comunitarie recepite dalle Regioni e dalle Province autonome (art. 9, comma 1, lettera g));
- la previsione secondo cui, nelle materie di competenza legislativa regionale ed al fine di prevenire l'eventuale ritardo da parte delle Regioni nell'adozione dei propri strumenti di recepimento, la legge medesima possa recare disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo (preventivo) di cui all'art. 117, quinto comma, Cost., salvo il carattere 'cedevole' delle disposizioni statali di recepimento in tal modo emanate (art. 9, comma 1, lettera h));
 - la previsione secondo cui, in particolari situazioni determinatesi a seguito dell'adozione di atti normativi o di sentenze della Corte di Lussemburgo, il Consiglio dei Ministri possa adottare provvedimenti legislativi di carattere urgente, con la previsione di particolari cautele per l'ipotesi in cui i provvedimenti da adottare coinvolgano le competenze di Regioni o Province autonome (art. 10, legge 11 del 2005, cit.).

Sempre con riferimento alle modalità di gestione della c.d. 'fase discendente' del processo normativo comunitario, l'art. 11 della legge ha rimodulato la materia dell'attuazione in via regolamentare ed amministrativa, mentre l'art. 16, pur riprendendo ed ampliando *in parte qua* il contenuto delle previgenti disposizioni di cui alla c.d. 'Legge La Pergola, ha ridisciplinato la tematica dell'attuazione delle direttive comunitarie da parte delle Regioni e delle Province autonome in modo maggiormente aderente alle innovazioni recate dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

4.2. La legge comunitaria 2004

A circa due mesi dalla promulgazione della legge n. 11/2005, è stata approvata la legge 18 aprile 2005, n. 62 ('Comunitaria 2004'), che nella struttura di fondo rispecchia l'assetto della legge comunitaria antecedente alla riforma del febbraio 2005, ciò in ragione del fatto che il relativo disegno di legge era stato presentato nella vigenza della precedente normativa (febbraio 2004).

Come per il passato, la legge in questione si articola in quattro parti.

La prima parte, dedicata alle disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento agli obblighi comunitari (Capo I - artt. 1-5), contiene la delega per l'emanazione di decreti delegati volti al recepimento delle direttive contenute negli allegati alla legge medesima, recando al contempo principi e criteri direttivi generali della delega legislativa.

La seconda parte è dedicata alle c.d. 'disposizioni particolari di adempimento', ossia a quegli interventi normativi primari imposti dalla necessità di far fronte a specifici obblighi comunitari e per i quali non appare necessario conferire delega legislativa, apparendo invece possibile intervenire direttamente con le disposizioni stesse della legge comunitaria. Fra le principali disposizioni di questo tipo contenute nella legge comunitaria 2004 appare opportuno ricordare:

- l'art. 7 della legge il quale, a seguito della sentenza della Corte di giustizia C-131/01, modifica l'art. 2 del regolamento di cui al d.m. 342/1995 in materia di ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale;
- l'art. 8, che modifica l'art. 5 del d.lgs. 538 del 1992 in materia di distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano, stabilendo che la distribuzione all'ingrosso di tali medicinali è subordinata al possesso di una specifica autorizzazione;
- l'art. 9, che provvede al recepimento diretto della direttiva 2003/6/CE in tema di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato (c.d. direttiva '*market abuse*'), recando numerose disposizioni di modifica al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 58 del 1998), con particolare riferimento alle materie della collaborazione fra Autorità nazionali e quelle degli altri Paesi, della comunicazioni al pubblico, della nozione di 'informazioni privilegiate', delle sanzioni penali ed amministrative in caso di abuso di tali informazioni, di poteri della Co.N.So.B. e di procedura sanzionatoria;
- l'art. 23, che reca disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, abrogando in parte l'art. 6, comma 2 della l. 537 del 1993, che aveva dato luogo ad una procedura di infrazione ex art. 226 TCE;
- l'art. 24, che reca alcune modifiche alla legge quadro in materia di lavori pubblici, n. 109 del 1994 (c.d. 'legge Merloni'), al fine di adeguarsi al testo di alcune pronunce della Corte di Giustizia, nonché a quanto sostenuto dalla Commissione europea nell'ambito di alcune procedure di infrazione. In particolare, le modifiche in questione hanno riguardato: la qualificazione come appalti di lavori, di forniture ovvero di servizi dei contratti c.d. 'misti'; la questione degli incarichi di verifica; l'affidamento diretto della direzione dei lavori; l'obbligo di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto ai concorrenti non aggiudicatari;
- l'art. 27, che reca disposizioni volte al puntuale recupero degli incentivi erogati ai sensi della legge 549 del 1995 in favore delle ex Aziende municipalizzate interessate dal processo di trasformazione in S.p.A. e che la Commissione europea, con decisione 2003/193/CE aveva dichiarato incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 88 del Trattato di Roma.

La terza parte della legge è rappresentata, infine, dalla fissazione di criteri specifici di delega riferiti ad alcune delle direttive da recepire tramite decreto legislativo ed incluse in uno dei due allegati alla legge stessa.

Come negli anni passati, l'esigenza di fissare criteri specifici di delega si pone, in particolare, a fronte di direttive di particolare rilevanza ed impatto per l'ordinamento.

La quarta parte della legge è rappresentata dai due allegati 'A' (comprendente le direttive per il cui recepimento non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari) e 'B' (comprendente le direttive per il cui recepimento tale parere è invece richiesto).

Al riguardo, appare opportuno segnalare che, mentre nel caso della legge comunitaria per il 2004 non è stato inserito il c.d. 'allegato C', recante l'elenco delle direttive da recepire in via regolamentare, tale allegato è stato invece inserito nella legge comunitaria 2005, su espressa richiesta parlamentare.

4.3. La legge comunitaria 2005

La legge comunitaria 2005 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”, approvata dal Parlamento il 18 gennaio 2006, é la prima redatta dopo l’entrata in vigore della legge 4 febbraio 2005, n.11.

Essa si compone di 26 articoli e di tre allegati (A, B e C), anche a seguito dell’implementazione del loro originario numero e contenuto nel corso della discussione parlamentare, con i quali si prevede il recepimento di 34 direttive (10 con l’allegato A, 22 con l’allegato B e 2 con l’allegato C). Nella relazione governativa al disegno di legge originario erano, inoltre, indicate, come previsto, le direttive da recepire in via amministrativa : delle 54 indicate, 39 risultano già attuate.

Una rilevante novità di ordine sistematico è costituita dall’introduzione, in correlazione con espressa norma autorizzante l’emanazione di regolamenti di delegificazione, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n° 400/1988, di nuova ed apposita tabella, denominata tabella C, nella quale sono indicate le direttive da recepirsi mediante tale fonte regolamentare.

Il Capo I (articoli 1 – 8) contiene le norme generali per l’adempimento degli obblighi comunitari .

Il Capo II (articoli 9 – 26) reca disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega legislativa per fattispecie espressamente individuate.

Si segnalano, in particolare:

- l’articolo 12, che detta la disciplina per la valutazione dell’idoneità dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri, in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica, richiesti per l’esercizio di una attività. Si tratta in sostanza di evitare che, per attività non coperte dalla normativa vigente sui titoli, possa essere pregiudicato il diritto di stabilimento e di libera circolazione, sanciti dal Trattato istitutivo della Comunità europea;
- l’articolo 13, recante modifiche alla disciplina del riconoscimento dei titoli di studio di istruzione di primo e di secondo grado, al fine di uniformare la normativa italiana al principio di libertà di circolazione e di stabilimento;
- l’articolo 20, che modifica il D.P.R. n. 54 del 2002, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’UE, in linea con le procedure di infrazione 2003/2134 e 2003/2166, avviate dalla Commissione europea.

Per quanto riguarda gli allegati, i primi due, A e B, elencano le direttive da recepire con decreto legislativo e, come per gli anni precedenti, la differenza è data dall’iter di approvazione parzialmente diverso, dal momento che per le sole direttive contenute nell’allegato ‘B’ è previsto l’esame degli schemi di decreto da parte delle competenti commissioni parlamentari.

L’allegato ‘C’ riporta le direttive per le quali il Governo, come già precisato, è autorizzato all’emanazione di regolamenti di delegificazione, ai sensi dell’art. 17, comma 2 della legge 400 del 1988.

4.4. La legge comunitaria 2006

Lo schema di disegno di legge, recante le “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2006” è stato predisposto in aderenza a quanto sancito dagli articoli 8 e 9 della legge n.11/2005.

La struttura del testo, pur non differenziandosi sostanzialmente dalle linee portanti già ampiamente sperimentate nelle precedenti leggi comunitarie, recepisce, infatti, le innovazioni recate dalla riforma del 2005 ed, in particolare, individua i principi fondamentali in base ai quali informare l’esercizio da parte delle Regioni e delle Province autonome dell’attività normativa delle materie di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell’art. 117 della Costituzione.

Il testo si compone di 20 articoli e 3 allegati con i quali si prevede il recepimento di 23 direttive, di cui 17 indicate nell’allegato A, 4 nell’allegato B e 2 nell’allegato C.

La relazione illustrativa, conformemente alla citata legge-quadro, indica le direttive da recepirsi in via amministrativa.

Il Capo I contiene le disposizioni (articoli 1 e 2) che conferiscono al Governo delega legislativa per l’attuazione di direttive elencate negli allegati A, B, che richiedono l’introduzione di normative organiche e complesse, nonché le norme per l’attuazione di direttive con regolamento autorizzato (articolo 7). Nello stesso Capo viene anche conferita una delega biennale per l’emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l’adempimento di obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario (articolo 3).

Il Capo II individua i principi fondamentali ai quali Regioni e Province autonome devono informare l’esercizio del potere normativo concorrente loro riconosciuto dalla Costituzione. In particolare, l’articolo 8, in attuazione di quanto dispone la legge-quadro n°11 del 2005 (articolo 9, comma 1, lettera f), individua, in linea con la giurisprudenza del Giudice delle Leggi, i principi fondamentali cui specificamente devono prestare ossequio le Regioni e le Province autonome in particolari materie di competenza concorrente, in sede di attuazione delle relative norme comunitarie, quali “professioni”, “tutela e sicurezza del lavoro” e “tutela della salute”.

Il Capo III contiene disposizioni dirette a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti in contrasto con l’ordinamento comunitario, ovvero predispongono condizioni normative migliori per il recepimento e l’attuazione della disciplina comunitaria.

In particolare, si segnalano:

- l’articolo 9, che elenca i criteri e i principi direttivi per l’attuazione della direttiva 2005/14/CE sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli: più specificamente, sono stabiliti i nuovi massimali minimi obbligatori di copertura per l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- l’articolo 14, che è finalizzato a creare le condizioni per rendere possibile, in tempi ravvicinati, la realizzazione, nel settore della classificazione tradizionale e automatizzata

- delle carcasse bovine, di cui al regolamento (CEE) n.344/91, di un sistema nazionale conforme, per i profili sanzionatori, alla normativa comunitaria;
- l'articolo 18, che disciplina la materia della preparazione e del commercio degli alimenti per animali, di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, (depenalizzata con il decreto legislativo 20 dicembre 1997, n. 507, nell'ambito della generale depenalizzazione dei reati minori, come tutto il settore della produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande), con il quale si persegue la finalità di uniformare la disciplina sanzionatoria della materia in questione, in correlazione con quanto dispone, da un lato, il Regolamento comunitario n.178/2002, che fissa le procedure e gli obblighi a carico degli operatori, e, dall'altro, apposito schema di decreto legislativo sanzionatorio, già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed attualmente al parere delle Commissioni parlamentari, dopo aver acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, recante esclusivamente sanzioni amministrative pecuniarie, in attuazione del citato regolamento comunitario.

Completano lo schema di disegno di legge gli allegati A B e C, nonché l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole Regioni e Province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di rispettiva competenza.

La legge n. 11 del 2005, all'art. 8, comma 5, lettera e) prevede, infatti, che l'elenco di tali atti normativi sia inserito nella relazione al disegno di legge comunitaria annuale e che sia fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie da parte della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province Autonome entro il 25 gennaio di ciascun anno.

Alla predetta data, risultavano pervenuti i dati relativi alla Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana¹ e Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

I primi due contengono l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo e, come per gli anni precedenti, la differenza è data dall'iter di approvazione parzialmente diverso, dal momento che per le sole direttive contenute nell'allegato 'B' è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti commissioni parlamentari.

L'allegato 'C' contiene l'elenco delle direttive per le quali il governo è autorizzato all'emanazione di regolamenti autorizzati, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 400 del 1988.

4.5. I risultati dell'attività svolta in termini di miglioramento del deficit di recepimento

All'inizio del 2005, il *deficit* di recepimento dell'Italia – che è misurato, come per tutti gli altri Stati membri, da un indicatore predisposto dalla Direzione generale per il Mercato interno della Commissione europea e rappresenta il rapporto fra il numero totale delle direttive che costituiscono l'*acquis* comunitario in tema di mercato interno, il cui termine di recepimento sia scaduto alla data della rilevazione (al novembre del 2005, tale valore era pari a n. 1.639 direttive), ed il numero totale di tali direttive che il singolo Stato membro abbia omesso di

¹ La Regione Toscana ha comunicato che, nell'anno 2005, non ha dato diretta attuazione a direttive comunitarie e che la verifica dello stato di conformità del proprio ordinamento al diritto comunitario è stata condotta con esito positivo.

recepire tempestivamente alla data della rilevazione stessa - presentava un quadro piuttosto preoccupante.

Le periodiche rilevazioni statistiche compiute dalla Commissione europea sugli indici di attuazione delle direttive da parte degli Stati membri (*score-board*) mostrano un andamento del tutto irregolare nell'attività di recepimento svolta dall'Italia, la quale, dopo essersi attestata in una posizione intermedia nel novembre del 2004, è regredita, nei primi mesi dell'anno 2005, addirittura all'ultimo posto della classifica (*tab. 1*) con la percentuale di attuazione più bassa.

TABELLA 1.

COMMISSIONE EUROPEA. Segretariato Generale
Stato della comunicazione delle misure nazionali di attuazione delle direttive
Data di riferimento: 03-03-2005

Fonte:ASMDEE II

Posizionamento	Stati membri	Totale delle direttive arrivate a scadenza alla data di riferimento	Totale delle direttive per le quali è stato comunicato il recepimento	% di comunicazione
1	Lituania	2589	2576	99.50
2	Danimarca	2538	2521	99.33
3	Spagna	2559	2533	98.98
4	Austria	2546	2520	98.98
5	Germania	2543	2516	98.94
6	Finlandia	2537	2509	98.90
7	Regno Unito	2536	2504	98.74
8	Slovenia	2572	2539	98.72
9	Polonia	2565	2529	98.60
10	Ungheria	2567	2528	98.48
11	Irlanda	2554	2515	98.47
12	Belgio	2596	2556	98.46
13	Svezia	2524	2481	98.30
14	Paesi Bassi	2540	2494	98.19
15	Malta	2570	2521	98.09
16	Francia	2541	2490	97.99
17	Portogallo	2581	2519	97.60
18	Estonia	2549	2486	97.53
19	Repubblica Ceca	2573	2509	97.51
20	Slovacchia	2582	2517	97.48
21	Cipro	2570	2504	97.43
22	Lussemburgo	2546	2476	97.25
23	Lettonia	2590	2508	96.83

24	Grecia	2545	2454	96.42
25	Italia	2550	2456	96.31
	MEDIA CE	2559	2510	98.12

La posizione dell'Italia restava del tutto non soddisfacente anche a seguito della pubblicazione dei dati aggiornati a tutto il mese di giugno 2005 (*Scoreboard* n. 14 del luglio 2005).

In tale occasione emergeva, infatti, che il *deficit* in questione fosse pari al 4,1%, con un risultato idoneo a collocare ancora l'Italia al venticinquesimo posto dell'UE nella graduatoria in questione.

La situazione appena descritta ha reso necessaria la profusione di un particolare sforzo organizzativo, al fine di recuperare le posizioni perdute nel corso degli anni.

In particolare, si è proceduto a rafforzare lo strumento delle sottocommissioni per il recepimento delle direttive comunitarie, che costituiscono articolazione funzionale dell'unica Commissione di recepimento istituita presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad opera dell'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (c.d. 'Legge Fabbri') e che rappresentano il centro propulsore dell'attività tecnica preordinata a coadiuvare l'attività di recepimento delle direttive comunitarie da parte del Consiglio dei Ministri.

La nomina di sei nuovi presidenti di sottocommissione, insieme ad uno sforzo corale da parte di tutte le amministrazioni coinvolte, ha consentito di realizzare già dalla metà del 2005 un importantissimo risultato in termini di recupero della pregressa situazione di svantaggio.

Particolarmente importante risulta, al riguardo, l'attività di recepimento svolta con riferimento alle direttive contenute negli allegati di cui alla legge 31 ottobre 2003, n. 306 ('Legge comunitaria 2003').

Nel mese di aprile 2005, fra le undici direttive incluse nell'allegato 'A' alla legge in questione ne risultavano recepite solo tre, mentre fra le trentanove direttive di cui all'allegato 'B' ne risultavano recepite diciannove.

Dopo circa tre mesi di intenso lavoro, si è giunti (fine di luglio 2005) al sostanziale completamento dell'attività di recepimento delle direttive previste dalla legge comunitaria 2003. Ed infatti, nel breve lasso di tempo in questione sono state recepite tutte le otto direttive mancanti di cui all'allegato 'A' e ben diciannove fra le venti direttive di cui all'allegato 'B' (la ventesima direttiva, la 2000/60/CE, in realtà, è stata inclusa nel testo del provvedimento sulla c.d. 'delega ambientale', approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2005).

L'impegno profuso è proseguito, a seguito dell'approvazione della legge comunitaria 2004, con un deciso impulso per il più sollecito completamento dei lavori delle singole sottocommissioni di recepimento.

Ed infatti, benché i termini di scadenza della delega per l'emanazione dei decreti di recepimento delle direttive di cui alla legge n. 62 del 2005 siano previsti in un periodo piuttosto lungo (compreso fra maggio e novembre 2006), l'intendimento perseguito dal Governo è stato quello di accelerare l'attività di attuazione delle direttive contenute nella legge comunitaria 2004, tenuto conto della peculiare complessità, anche politica, di alcune di esse e dell'ormai imminente fine della legislatura.

In alcuni casi la necessità di anticipare il più possibile l'attività di recepimento è stata determinata dal fatto che il termine previsto dalle direttive stesse per la propria attuazione è scaduto ancor prima dell'entrata in vigore della legge 62 del 2005, come nel caso della direttiva 2003/87/CE, concernente il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunità, e della direttiva 2003/96/CE, recante il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, il cui termine comunitario di recepimento era fissato al 31 dicembre 2003.

Anche l'attività di recepimento delle direttive comprese nella legge comunitaria 2004 ha già conosciuto un significativo progresso.

In particolare, al gennaio 2006, fra le dieci direttive incluse nell'allegato 'A' della legge, quattro sono state approvate dal Consiglio dei Ministri in via definitiva e quattro in via preliminare.

Per quanto concerne, invece, le quaranta direttive di cui all'allegato 'B', cinque sono state approvate dal Consiglio dei Ministri in via definitiva ed altre quindici in via preliminare, mentre per altre due sono in corso i lavori della sottocommissione di cui all'art. 19 della 'legge Fabbri'.

I positivi risultati dello sforzo di miglioramento sin qui profuso emergono dai dati rilevati nel mese di novembre 2005, dai quali risulta che l'Italia è risalita di due posizioni in graduatoria in meno di quattro mesi (*tab. 2*).

In particolare, il *deficit* italiano risultava, al 30 novembre 2005, pari al 3,1%, con un miglioramento di 2,2 punti percentuali rispetto alla rilevazione del febbraio precedente, allorquando l'indicatore in questione presentava – come si è detto - un valore dello 5,3%. Nella più recente rilevazione comunitaria, il dato italiano risulta sostanzialmente in linea con la media europea (pari al 2,7%) ed emerge che, ormai, su un totale di 1.639 direttive mercato interno, solo in due casi il ritardo nel recepimento ha superato i due anni.

TABELLA 2.

COMMISSIONE EUROPEA. Segretariato Generale
Stato della comunicazione delle misure nazionali di attuazione delle direttive
Data di riferimento: 04-11-2005

Fonte:ASMODEE II

Posizionamento	Stati membri	Totale delle direttive arrivate a scadenza alla data di riferimento	Totale delle direttive per le quali è stato comunicato il recepimento	% di comunicazione
1	Lituania	2648	2640	99.70
2	Polonia	2624	2616	99.70
3	Germania	2600	2587	99.50
4	Ungheria	2627	2613	99.47
5	Danimarca	2597	2582	99.42
6	Finlandia	2595	2578	99.34
7	Regno Unito	2594	2577	99.34
8	Cipro	2629	2610	99.28
9	Belgio	2654	2632	99.17
10	Lettonia	2649	2627	99.17
11	Slovacchia	2641	2619	99.17
12	Malta	2624	2602	99.16
13	Estonia	2608	2586	99.16
14	Austria	2603	2581	99.15
15	Svezia	2582	2559	99.11
16	Slovenia	2633	2609	99.09
17	Paesi Bassi	2599	2575	99.08
18	Irlanda	2612	2584	98.93
19	Spagna	2617	2586	98.82
20	Repubblica Ceca	2631	2594	98.59
21	Francia	2601	2563	98.54
22	Portogallo	2639	2580	97.76
23	Italia	2608	2549	97.74
24	Grecia	2603	2536	97.43
25	Lussemburgo	2604	2530	97.16
	MEDIA CE	2617	2589	98.92

Il dato in questione risulta fra i più favorevoli degli ultimi anni e rappresenta uno stimolo per gli ulteriori miglioramenti da realizzare nei mesi a venire, tenuto conto dell'obbligo per tutti gli organi costituzionali (art. 117, comma 1, Cost.) di consentire il tempestivo adeguamento del nostro ordinamento interno alle norme comunitarie.

5. SITUAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI INFRAZIONE

La relazione annuale della Corte di Giustizia delle Comunità europee, pubblicata nell'aprile 2005, ha evidenziato un quadro delle procedure di infrazione per inadempimento che appare ancora complessivamente poco soddisfacente per il nostro Paese.

L'Italia continua a detenere il primato tra i membri dell'Unione come numero di contestazioni inviate alla Corte di Lussemburgo dal 1952 al 2004 (498). Si tratta in larga parte di un dato cumulato storicamente, derivante anche dai meccanismi parlamentari per il recepimento di direttive prima dell'approvazione della Legge La Pergola nel 1989, che, istituendo la legge comunitaria con cadenza annuale, ha consentito di recuperare terreno.

Nel 2005 è stato quindi profuso grande impegno per migliorare la preoccupante situazione dell'Italia relativa alla delicata materia delle infrazioni comunitarie, considerato che lo Stato è l'unico destinatario delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia europea, nonostante, nella maggior parte dei casi, non sia responsabile delle violazioni contestate. Il predetto impegno ha permesso l'archiviazione di 126 procedimenti di infrazione avviati nei confronti dell'Italia e consente di prevedere una migliore collocazione del nostro Paese nella prossima graduatoria.

Complessivamente le procedure di infrazione pendenti – n. 247, di cui n. 57 per mancata trasposizione di direttive e n. 190 relative a casi di non corretta applicazione del diritto comunitario - possono attualmente suddividersi nel modo che segue:

a) procedure per violazione al diritto comunitario

lettere di messa in mora ex art.226	n. 63
lettere di messa in mora complementare	n. 13
pareri motivati ex art.226	n. 66
pareri motivati complementari	n. 6
ricorsi	n. 25
sentenze di accertamento dell'inadempimento	n. 3
lettere di messa in mora ex art.228	n. 8
lettere di messa in mora complementare ex art.228	n. 1
pareri motivati ex art.228	n. 4
ricorso ex art.228	n. 1

b) procedure per mancata attuazione

lettere di messa in mora ex art.226	n. 24
pareri motivati ex art.226	n. 29
ricorsi	n. 2
lettere di messa in mora ex art.228	n. 2

L'attuale situazione continua, comunque, a destare preoccupazione non solo sotto il profilo numerico ma soprattutto per la ridotta sensibilità al problema, che emerge dai dati a disposizione, ove si consideri, in particolare, che il maggior numero di infrazioni è dovuto al mancato rispetto di norme in materia ambientale e precisamente alla costante omissione della preventiva valutazione di impatto ambientale da parte, per lo più, degli enti locali.

La ragione di ciò è imputabile alla scarsa conoscenza delle complesse normative che regolano la materia e, al tempo stesso, alla mancanza, sino ad oggi, di un adeguato collegamento tra amministrazione statale e amministrazioni locali.

Per agevolare il conseguimento dell'obiettivo di pervenire ad un'ulteriore drastica riduzione delle infrazioni si potrebbe prevedere l'adozione di ulteriori misure:

- *di tipo conoscitivo*, quale l'organizzazione di incontri periodici che, nel dar conto degli orientamenti emersi nella Commissione riguardo a particolari tematiche o espressi dagli organi di giustizia comunitaria, siano finalizzati alla discussione e al confronto sugli argomenti più complessi, in modo che gli operatori siano posti in condizione di avvalersi di apposite linee-guida;
- *di tipo preventivo*, quale incoraggiare la nomina, presso ciascuna amministrazione statale e presso ciascun ente locale, di uno o più responsabili per le infrazioni, con il compito di coordinare e di dare impulso alle attività ad esse inerenti, controllando e monitorando i risultati ottenuti.

Infine, un dato di particolare interesse consiste nell'elevato numero di domande di interpretazione del diritto comunitario che vengono avanzate in via pregiudiziale da giurisdizioni del nostro Paese. In tale ambito, risultiamo superati solo dalla Germania (1414 richieste avanzate dai giudici tedeschi dal 1952 al 2004, contro le 844 presentate da nostre giurisdizioni).

Ciò conferma l'esigenza di maggiore approfondimento e confronto delle tematiche comunitarie a tutti i livelli operativi.

RIEPILOGO PROCEDURE DI INFRAZIONE ANNO 2005

a) Situazione riferita all'intero anno 2005

	Pendenza dal 1.1.2005	Sopravvenute	Archivate	Pendenza dal 31.12.2005
Procedure	272	101	126	247

b) Situazione antecedente alla data di insediamento del Governo attualmente in carica

	Pendenza dal 1.1.2005	Sopravvenute	Archivate	Pendenza dal 23.4.2005
Procedure	272	31	9	294

c) Situazione dalla data di insediamento del Governo attualmente in carica

	Pendenza dal 23.4.2005	Sopravvenute	Archivate	Pendenza dal 31.12.2005
Procedure	294	70	117	247

6. ATTIVITÀ' RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Poiché il processo di formazione della legislazione comunitaria è parte integrante, ormai, del processo di formazione della legislazione nazionale, per consentire al nostro Paese di concorrervi in maniera sistematica sia nella fase ascendente sia in quella discendente e, nel contempo, assicurare la massima divulgazione delle azioni intraprese in ambito europeo e delle opportunità offerte alle imprese e ai cittadini in modo efficace e trasparente, è necessario anzitutto garantire la corretta e tempestiva diffusione delle informazioni.

In tale quadro, ed in attuazione delle disposizioni dettate dalla legge n. 11/2005, nel corso dell'anno, il Dipartimento per il coordinamento delle Politiche comunitarie ha definito e attuato un più incisivo programma di comunicazione relativo alle proprie attività istituzionali e alle attività degli organismi europei, dedicando particolare attenzione alla strategia di Lisbona e al correlato Piano italiano per l'Innovazione, la Crescita e l'Occupazione (PICO).

In particolare, si è provveduto a:

- rivitalizzare l'attività del CIDE – Centro nazionale di Informazione e Documentazione Europea -, costituito nel 2001 con un contratto tra la Commissione europea e il Governo italiano, con l'obiettivo di garantire la massima circolazione delle informazioni sulle attività degli organismi comunitari e di realizzare percorsi info-formativi concordati su tutto il territorio nazionale, rivolti al grande pubblico e, in particolar modo a quello giovanile. Tali obiettivi devono essere raggiunti con l'utilizzo delle più avanzate tecnologie informatiche e di comunicazione;
- realizzare il progetto denominato e-urop@, che prevede l'invio automatico e certificato dei progetti degli atti comunitari e dell'Unione europea ai destinatari istituzionali indicati dalla legge, tramite un sistema di comunicazione telematica bidirezionale all'interno dell'area riservata del nuovo portale. Il progetto nasce per dare attuazione alla legge 4 febbraio del 2005, n.11, che prevede la trasmissione della predetta documentazione al Parlamento, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome. Il Dipartimento per le politiche comunitarie provvede all'archiviazione e organizzazione su data-base di tutta la documentazione, previa opportuna elaborazione e valutazione. Gli utenti istituzionali possono accedere alla documentazione attraverso un portale dedicato che garantisce una migliore fruibilità rispetto alla classica trasmissione via posta elettronica. Il sistema, in corso di realizzazione, consente di aumentare la velocità di circolazione delle informazioni, favorendo il coinvolgimento nella fase ascendente e nel recepimento della normativa comunitaria;
- ristrutturare il portale web del Dipartimento. Il nuovo sito risponde alle esigenze di una più immediata fruibilità, di un rigoroso rispetto dei requisiti tecnici per i diversi livelli di accessibilità e di una grafica più accattivante. Obiettivo primario del progetto è quello di rendere più efficace e diretta la comunicazione, offrendo un'ampia gamma di informazioni inerenti le politiche, le attività, gli obiettivi del Ministro e del Dipartimento, di approfondire le tematiche relative alla normativa

comunitaria, di accedere con facilità alla documentazione di interesse. Ma il sito è anche portale verso altri siti per una più facile ricerca e possibilità di approfondimento sulle tematiche comunitarie: Unione europea, Parlamento europeo, CIDE. Particolare attenzione è stata dedicata alla attuazione della Strategia di Lisbona, attraverso una sezione di approfondimento sul suo rilancio, il Piano nazionale e l'accessibilità a documenti di analisi. Il sito offre, inoltre, servizi che rientrano nelle competenze del Dipartimento, tra i quali il "Solvit" e il Repertorio delle direttive e degli atti di recepimento nell'ordinamento nazionale (una banca dati che raccoglie tutte le direttive emanate dal 1959 ad oggi);

- continuare, intensificandola, l'attività del "Solvit", iniziata nel 2002. Si tratta di una rete per la risoluzione on-line di problemi in cui possono incorrere cittadini ed imprese a causa di una scorretta applicazione delle norme sul mercato interno da parte delle pubbliche amministrazioni di altri Stati membri. Il Solvit, che opera tramite il portale del Dipartimento per le Politiche comunitarie, affronta giornalmente problematiche che vanno dal riconoscimento di qualifiche professionali, all'accesso all'istruzione, al rilascio dei permessi di soggiorno, all'esercizio dei diritti elettorali, ai controlli alle frontiere, alla sicurezza sociale, all'immatricolazione di autoveicoli, ai diritti inerenti al lavoro, all'accesso al mercato di beni e servizi, agli appalti pubblici, all'imposizione fiscale, allo stabilimento come lavoratore autonomo o come impresa e alla libera circolazione di capitali o pagamenti. In ogni Stato membro dell'Unione europea esiste un "centro Solvit" che interviene per risolvere tali problemi, senza che occorra intraprendere un'azione legale. Il cittadino può ricorrervi gratuitamente ed ottenere risposta con rapidità perché il Solvit si prefigge un termine di dieci settimane per dirimere il contenzioso;
- realizzare la newsletter Europ@, che risponde all'obiettivo di offrire un corretto, costante e aggiornato flusso di informazioni sulle attività del Dipartimento. La newsletter viene periodicamente inviata, previo abbonamento gratuito, direttamente sulla casella di posta elettronica dell'utente; è articolata in una serie di titoli, seguiti da poche righe di commento, e dal rinvio immediato attraverso link alla pagina del sito internet del Dipartimento dove è possibile approfondire il tema o la notizia. Gli argomenti trattati riguardano aspetti normativi (legislazione comunitaria, recepimento direttive, etc.), informazioni di natura politico-istituzionale e ogni altro aspetto di interesse nella materia. Particolare attenzione viene prestata alla "Strategia di Lisbona" e al suo rilancio, attraverso notizie di aggiornamento sul piano nazionale.

Sulle attività inerenti la comunicazione sarà più diffusamente riferito nella seconda parte di questa Relazione.

7. LE PROSPETTIVE FINANZIARIE PER IL PERIODO 2007-2013

Il 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha raggiunto l'accordo sulle prospettive finanziarie per l'Europa allargata per il 2007-2013.

Si tratta di un risultato di grande rilievo, dopo le divisioni del recente passato e la crisi del Trattato costituzionale conseguente all'esito dei referendum in Francia ed Olanda, che mette a disposizione dell'Unione le risorse necessarie ad assicurare la prosecuzione e il rafforzamento delle politiche comunitarie e assicura i mezzi indispensabili per la realizzazione degli obiettivi comuni.

Un primo accordo era stato tentato dalla Presidenza lussemburghese in occasione del Consiglio europeo del 16-17 giugno 2005, sulla base di un compromesso che prevedeva un ammontare di spesa pari al 1,06% del PIL comunitario, cioè 871,5 miliardi di euro per il settennio. Tale proposta è stata però respinta, per motivi diversi, da cinque Stati membri (Regno Unito, Spagna, Svezia, Olanda e Finlandia).

L'accordo finale prevede un livello di spesa pari al 1,045% del PIL-UE, (862,3 miliardi), con una diminuzione di 9 miliardi rispetto alla proposta della Presidenza lussemburghese di giugno.

Quanto alla dotazione delle singole rubriche di spesa:

- alla rubrica 1a (Competitività: ricerca, reti transeuropee, istruzione e formazione, agenda sociale) sono destinati 72 miliardi. Il Consiglio Europeo auspica un'allocazione prioritaria per la ricerca (un incremento del 75% nel 2013 rispetto al 2006). Si afferma tuttavia che "si dovrà tener conto di alcuni progetti prioritari nell'ambito delle Reti Trans-europee", come richiesto dal nostro Paese. E' prevista la creazione di un Fondo di Adattamento alla Globalizzazione (con un finanziamento fino a 500 milioni di euro l'anno, attivabili sulla base di criteri da definire successivamente), con l'obiettivo di offrire un sostegno addizionale ai lavoratori colpiti da importanti cambiamenti strutturali provocati da mutamenti nei flussi commerciali internazionali. Viene accolta infine l'ipotesi di attivare finanziamenti della BEI per un massimo di 10 mld di Euro da destinare a investimenti in ricerca e sviluppo.
- alla rubrica 1b (Coesione) sono destinati 307,6 miliardi, di cui 251,3 miliardi per l'Obiettivo Convergenza (attuale Obiettivo 1), 48,7 miliardi per l'Obiettivo Competitività e Occupazione (attuali Obiettivi 2 e 3), 7,5 miliardi per l'Obiettivo Cooperazione Territoriale (attuale INTERREG).

Complessivamente, sulla Coesione l'UE-12 beneficerà di 157 miliardi e l'UE-15 di 150,6 miliardi. Viene inoltre introdotta una maggior flessibilità nelle regole di utilizzo delle risorse, per i Paesi aventi un PIL al di sotto dell'85% della media comunitaria. Di questi fondi, l'Italia ha ottenuto una dotazione complessiva di 25,7 miliardi di euro, ovvero 1,4 miliardi in più rispetto ai 24,3 miliardi del "pacchetto Juncker" del 17 giugno e della prima proposta britannica del 5 dicembre. Tali fondi andranno a beneficio di tutte le Regioni italiane: le quattro Regioni obiettivo 1 (Campania, Sicilia, Calabria e Puglia) otterranno un totale complessivo di circa 18,9 miliardi. Sardegna e Basilicata otterranno rispettivamente 879 e 388 milioni. Anche le rimanenti Regioni del centro-nord (obiettivo 2), infine, beneficeranno di uno stanziamento complessivo nel settennio di circa 4,8 miliardi;

- alla rubrica 2 (Gestione delle risorse naturali: agricoltura, pesca, ambiente) sono destinati 293 miliardi per aiuti diretti e sostegno ai mercati e 67,7 miliardi per lo sviluppo rurale, di cui 33 miliardi destinati all'UE-12. Si prevede una modulazione volontaria (trasferimento dagli aiuti diretti allo sviluppo rurale) fino al 20% dell'allocazione nazionale sul primo pilastro (aiuti diretti e sostegno ai mercati). L'Italia è riuscita a contenere la riduzione sullo Sviluppo Rurale, posta su cui si sono verificate le maggiori riduzioni per i vecchi Stati membri, tramite una pre-allocazione specifica di 500 milioni. La dotazione per la Politica Comune della Pesca è di 3,8 miliardi;
- alla rubrica 3a (Libertà, Sicurezza e Giustizia) sono destinati 6,6 miliardi;
- alla rubrica 3b (Cittadinanza: salute e protezione del consumatore, cultura, media, gioventù, etc.) sono destinati 3,6 miliardi (con una riduzione di 700 milioni rispetto alla proposta di giugno);
- alla rubrica 4 (Relazioni esterne) sono destinati 50 miliardi. Per quanto riguarda il Fondo Europeo di sviluppo per la cooperazione con i Paesi ACP, che resta fuori bilancio, si conferma un ammontare di 22,6 miliardi, con una chiave di ripartizione che, rispetto all'attuale IX FES, prevede un leggero aumento del contributo percentuale italiano (da 12,54 a 12,86%).
- alla rubrica 5 (Spesa amministrativa) va una dotazione di 50,3 miliardi.

Dal lato delle entrate, accanto alla riduzione del rimborso britannico, si prevedono una serie di compensazioni ad hoc per i Paesi che presentano i saldi maggiormente negativi, ossia Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia.

E' prevista, infine, una clausola di revisione: la Commissione è tenuta a presentare nel 2008/2009 un rapporto per un riesame globale (entrate e spese) del quadro finanziario, sulla cui base il Consiglio europeo prenderà le necessarie decisioni. I risultati della revisione saranno presi in considerazione nel lavoro preparatorio per le prossime Prospettive finanziarie.

Il nodo principale del negoziato riguardava la revisione, consistente e strutturale, del rimborso britannico, al fine di assicurare che anche il Regno Unito partecipasse, su un piano di equità rispetto agli altri maggiori contribuenti, ai costi dell'Europa allargata.

L'Italia, in particolare, in quanto secondo contribuente al rimborso britannico, ha sottolineato sin dall'inizio del negoziato l'inaccettabilità di un regime di correzione che, introdotto nel 1984 in condizioni totalmente diverse, avrebbe avuto oggi l'effetto, se lasciato invariato, di esonerare il Regno Unito dal sostenere i costi dell'allargamento (raggiungendo i 50-55 miliardi totali sul settennio), trasferendone l'onere sugli altri maggiori Paesi. Questa posizione è stata condivisa e sostenuta da tutti gli altri Stati membri, inclusi quelli di nuova adesione.

La Presidenza britannica ha pertanto accettato di considerare un'ipotesi di revisione strutturale del *rebate*, sulla base di una proposta franco-tedesca, sostenuta attivamente dall'Italia, insieme a altri Paesi.

L'accordo finale ha dunque accolto il principio fondamentale dell'esclusione in via permanente dalla base di calcolo del rimborso di tutta la spesa per i Paesi dell'allargamento, salvo il primo pilastro della Politica Agricola Comune, pur consentendo al Regno Unito di accedere in modo progressivo al nuovo regime, con una riduzione complessiva del rimborso non superiore a 10,5 miliardi nel 2007-2013. Il meccanismo assicura inoltre una stabilizzazione permanente del rimborso dal 2013, con l'esclusione perenne delle spese per l'allargamento appena avvenuto e per quelli futuri (tranne la PAC-primo pilastro).

A coronamento di un negoziato durato due anni, l'Italia è pertanto riuscita a concludere una trattativa difficile, in un contesto reso ancor più complesso da decisioni pregresse (incremento del contributo italiano sul rimborso britannico a seguito dell'Agenda 2000; accordo del 2002 sulla PAC, che bloccava la spesa agricola a un livello costante fino al 2013) e che inevitabilmente avrebbe condotto a un deterioramento dei saldi netti dei vecchi Stati membri, tenuto conto dell'esigenza di finanziare legittimamente soddisfatta per aver contribuito ad un accordo che contribuisce al rilancio del processo di integrazione europea, essendo riuscita al contempo a soddisfare alcuni fondamentali interessi nazionali (equo trattamento rispetto agli altri maggiori Paesi, risorse adeguate su alcune politiche essenziali per lo sviluppo del Paese).la spesa per l'allargamento.

Sin dall'inizio del negoziato è inoltre subito apparso evidente che, in una congiuntura economica sfavorevole e a fronte di imperative esigenze di austerità finanziaria, la Politica di Coesione per i vecchi Stati membri sarebbe stato il candidato ideale per gli aggiustamenti. In questo contesto siamo riusciti ad ottenere un livello di saldo netto, in percentuale del PIL, raffrontabile a quelli degli altri Paesi con prosperità comparabile alla nostra (0,35% per noi, 0,36% per la Francia, 0,30% per il Regno Unito, mentre la Germania è a 0,41%).

L'Italia può essere dunque legittimamente soddisfatta per aver contribuito ad un accordo che contribuisce al rilancio del processo di integrazione europea, essendo riuscita al contempo a soddisfare alcuni fondamentali interessi nazionali (equo trattamento rispetto agli altri maggiori Paesi, risorse adeguate su alcune politiche essenziali per lo sviluppo del Paese).

8. ORIENTAMENTI CHE IL GOVERNO INTENDE ASSUMERE NEL 2006

Per quanto concerne il processo di allargamento dell'Unione europea, il Governo italiano, coerentemente alle iniziative già intraprese nell'anno appena decorso, intende intensificare, nel 2006, la propria azione volta a sostenere l'ingresso della Bulgaria e della Romania nei tempi previsti (2007) e il positivo progresso dei negoziati per l'adesione della Turchia e della Croazia.

Anche nel campo della Politica estera e di sicurezza comune e Politica europea di sicurezza e difesa, è intenzione dell'Esecutivo continuare con determinazione nell'impegno già profuso, offrendo la massima collaborazione agli organismi comunitari e cooperando attivamente con gli altri Paesi membri dell'Unione alla realizzazione degli obiettivi che l'Europa si è prefissa di conseguire.

La questione relativa all'entrata in vigore del Trattato costituzionale (ormai ratificato dalla maggioranza degli Stati membri) è considerata prioritaria dal Governo, il quale ritiene che debba essere perseguita, malgrado le obiettive difficoltà determinate dagli esiti referendari in due Paesi fondatori.

L'Unione ampliata non è infatti in condizione di funzionare in modo efficace sulla base delle disposizioni dei Trattati vigenti, né di affrontare l'impatto di ulteriori, futuri allargamenti. Il Trattato costituzionale contiene norme e strumenti indispensabili per migliorare la democraticità, l'efficacia e la trasparenza dell'Unione, realizzando una più chiara ripartizione di competenze, un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, un più rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà, una rafforzata capacità di azione nei settori della politica estera e di difesa, nonché nella definizione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il Governo, confortato anche dagli interventi in tal senso del Presidente della Repubblica, ha quindi più volte riaffermato, in sedi nazionali e internazionali, l'immutato impegno italiano ad operare per un rilancio del processo di integrazione e per l'integrale mantenimento del Trattato costituzionale, originato dall'esercizio democratico della Convenzione e dal confronto in sede di Conferenza Intergovernativa.

A tal fine, una forte unità di intenti tra i Paesi che hanno ratificato il Trattato costituzionale (con il coinvolgimento del Parlamento europeo e della Commissione) sarà necessaria nei prossimi mesi, anche nella prospettiva dei semestri di Presidenza austriaca, finlandese e tedesca, nonché delle celebrazioni per il Cinquantesimo anniversario dei Trattati di Roma del 1957, che il nostro Paese organizzerà nel 2007.

Significativa appare in questo senso la Risoluzione approvata il 19 gennaio 2006, con la quale, tra l'altro, il Parlamento europeo:

- ribadisce il suo impegno a giungere, senza ingiustificati rinvii, ad una soluzione costituzionale che rafforzi la democrazia parlamentare, la trasparenza e lo stato di diritto, corroboli i diritti fondamentali, sviluppi la cittadinanza e potenzi la capacità dell'Unione allargata di agire in modo efficace all'interno e all'esterno e chiede al Consiglio europeo di giugno 2006 di assumere anch'esso solennemente lo stesso impegno a favore di una soluzione costituzionale per il futuro dell'Europa;

- nel sottolineare che è impossibile ampliare ulteriormente l'Unione dopo l'adesione della Bulgaria e della Romania sulla base del trattato di Nizza, che non rappresenta a tal fine una base sufficientemente solida, ricorda che i problemi politici e le debolezze istituzionali che la Convenzione doveva risolvere persisteranno e addirittura aumenteranno se non saranno attuate le riforme sancite dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;
- propone di utilizzare l'attuale periodo di riflessione per un rilancio del progetto costituzionale sulla base di un ampio dibattito pubblico sul futuro dell'integrazione europea;
- propone che questo nuovo dialogo sia condotto e coordinato a livello dell'Unione, strutturato su temi comuni e in fasi realistiche, secondo la cornice concordata per la valutazione, e porti a scelte politiche decisive;
- insiste sul fatto che il dibattito pubblico sia condotto nel quadro sia europeo sia nazionale ed a tal fine propone che il Parlamento europeo inviti i parlamenti nazionali ad organizzare congiuntamente delle conferenze ("Forum parlamentari") al fine di stimolare il dibattito e delineare, passo dopo passo, le necessarie conclusioni politiche; in tale contesto, inviterà le altre istituzioni UE a contribuire ai Forum;
- si impegna a svolgere un ruolo guida nel dialogo europeo, in associazione con i parlamenti nazionali, in particolare pubblicando "documenti europei" su ciascuna delle grandi questioni che l'Unione deve affrontare;
- propone che un primo forum interparlamentare sia convocato nella primavera del 2006, prima della riunione di giugno del Consiglio europeo, in modo da poter ascoltare i parlamentari, sia nazionali che europei, con l'obiettivo di formulare raccomandazioni esaustive al Consiglio europeo sul modo in cui l'Unione dovrà procedere per uscire dalla crisi;
- chiede agli Stati membri di organizzare un gran numero di riunioni pubbliche e di dibattiti sui mezzi di informazione sul futuro dell'Europa ("Forum dei cittadini") a livello nazionale, regionale e locale, che siano strutturati secondo i temi concordati, con l'assistenza della Commissione; esorta le parti sociali e le organizzazioni della società civile a partecipare a tali dibattiti;
- si attende che i partiti politici diano molta più importanza alla dimensione europea sia nei loro dibattiti interni che nelle campagne elettorali;
- propone di trarre le conclusioni del periodo di riflessione al più tardi nella seconda metà del 2007 e di decidere chiaramente in tale fase come procedere con la Costituzione;
- invita i membri del Consiglio europeo ad accettare la responsabilità individuale e collettiva dell'attuazione di una Costituzione per l'Europa;
- sottolinea che la Romania e la Bulgaria devono essere associate a tutte le azioni succitate;
- si appella a tutte le associazioni e organizzazioni della società civile affinché considerino l'entrata in vigore della Costituzione europea come una delle loro priorità di discussione e dibattito e chiede che si compiano in ogni caso tutti gli sforzi necessari per garantire l'entrata in vigore della Costituzione nel corso del 2009.

Su tale percorso, pienamente condiviso, il Governo italiano intende impegnarsi a fondo nel prossimo anno. Nelle more, occorrerà comunque adoperarsi per garantire l'efficace funzionamento dell'Unione, valutando anche possibili anticipazioni di disposizioni contenute nel Trattato costituzionale, ancorché di portata preparatoria e non sostitutiva rispetto all'obiettivo della integrale entrata in vigore del testo firmato a Roma il 29 ottobre 2004.

Nel 2006 l'Italia dovrà, inoltre, compiere un particolare sforzo per dare concreta attuazione alle misure individuate nel Piano nazionale per l'Innovazione, la Crescita e l'Occupazione, al fine di rendere più competitivo il proprio sistema economico e di assicurare un consistente aumento in termini numerici e qualitativi dell'occupazione, ricollocandosi in una posizione di primo piano tra i Paesi membri dell'Unione.

La Commissione europea, infatti, nel giudizio reso noto il 25 gennaio 2006 (Annual Progress Report sulla Strategia di Lisbona), rilevando che il Piano italiano risponde a molte delle principali sfide davanti alle quali il Paese si trova e individuando la forza del programma nelle misure intese a migliorare il quadro legislativo e regolamentare entro cui operano le imprese e nelle misure di incentivazione della ricerca scientifica,

dell'innovazione tecnologica e di formazione del capitale umano, conclude nel modo seguente: "l'Italia è invitata ad attuare con vigore il programma nazionale".

Per assicurare una più incisiva partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, il Governo intende avvalersi dell'azione del neo-costituito Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei – CIACE -, destinato a ricoprire quel ruolo, già definito dalla dottrina come «*cabina di regia*» nella *fase ascendente* del diritto comunitario, che consentirà finalmente all'Italia di collaborare in modo attivo e realmente propositivo all'adozione delle norme comunitarie.

Tale organo, rappresentando l'interlocutore privilegiato per ogni questione di carattere comunitario, potrà svolgere anche ulteriori compiti di grande rilievo ed essere interpellato o comunque esprimersi sulle singole tematiche volte ad incidere nella formazione della posizione italiana.

Inoltre, il CIACE potrà svolgere una preziosa funzione di sostegno alle posizioni italiane davanti agli organi di giustizia comunitari, nonché formulare valutazioni e proposte, al fine di prevenire l'apertura di ulteriori procedimenti di infrazione.

Nell'intento di rafforzare le misure già poste in essere nel corso del 2005, volte al completo e tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario, il Governo si propone di rendere più efficace l'attuale sistema di recepimento delle direttive, mediante l'attuazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge comunitaria 2006, già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri.

Ove, infatti, l'Italia riuscisse ad eseguire gli obblighi comunitari nei tempi previsti, oltre a conseguire l'obiettivo di conquistare una posizione di prestigio nell'ambito europeo, eviterebbe l'avvio di inutili procedure di infrazione, che nuocciono alla credibilità del Paese, oltre a comportare pesanti ripercussioni di ordine economico-finanziario.

9. ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

Il Dipartimento per le politiche comunitarie è attualmente articolato nei seguenti quattro Uffici e dodici servizi:

Ufficio I° - Strategia del mercato interno e comunicazione, formazione e innovazione tecnologica

Servizio I°: strategia del mercato interno, comunicazione e informazione comunitaria, audiovisivi, media e protezione dei dati

Servizio II°: formazione comunitaria nazionale e per i paesi in adesione, candidati e terzi a vocazione comunitaria

Servizio III°: innovazione tecnologica, proprietà intellettuale e industriale, servizi, società dell'informazione e telecomunicazioni;

Ufficio II° - Politiche economiche, finanziarie e di struttura

Servizio I°: bilancio comunitario e risorse proprie, istituzioni e mercati finanziari;

Servizio II°: imprese, trasporti, energia e commercio;

Servizio III°: politiche per l'ambiente, agricoltura e pesca

Ufficio III°- Concorrenza e politiche di coesione

Servizio I°: concorrenza, aiuti di stato e fiscalità, unione doganale, libera circolazione delle merci;

Servizio II°: politiche regionali di coesione;

Servizio III°: politiche degli appalti

Ufficio IV° - Politiche sociali e culturali

Servizio I°: occupazione e affari sociali, consumatori e salute;

Servizio II°: istruzione, gioventù, cultura e ricerca);

Servizio III°: libera circolazione delle persone e dei lavoratori, libera prestazione di servizi e professioni regolamentate

Gli Uffici coordinano, nelle materie di propria competenza, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le parti sociali e gli operatori privati nella fase di predisposizione della normativa comunitaria e curano, altresì, d'intesa con il Settore legislativo e in collaborazione con le amministrazioni centrali e regionali interessate, le attività dirette al recepimento e all'attuazione delle direttive comunitarie.

Inoltre:

- procedono, sempre nelle materie di propria competenza, in supporto e coordinamento con il Settore legislativo, al monitoraggio dello stato di attuazione delle direttive comunitarie;
- collaborano con il Settore legislativo al fine di prevenire il contenzioso comunitario, curando in particolare la fase pre-contenziosa, partecipando agli

- incontri periodici promossi dal settore legislativo con i rappresentanti della Commissione europea, nonché - attraverso il coordinamento delle amministrazioni competenti - alla definizione della posizione da assumere;
- collaborano con il Settore legislativo alle attività relative al contenzioso comunitario, al fine di garantire una adeguata difesa delle posizioni nazionali davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee;
 - provvedono, sempre in collaborazione con il Settore legislativo, agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali necessari alla presentazione della legge comunitaria annuale, il cui iter parlamentare è seguito dal Settore legislativo.

Le attività inerenti le politiche dell'Unione europea relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni sono svolte prevalentemente dal Settore legislativo che si avvale, ove necessario, della collaborazione del Dipartimento.

L'istituzione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei – CIACE - e del Comitato tecnico permanente (art. 2 della legge n. 11/2005) di supporto allo stesso e l'assegnazione al Dipartimento dei compiti correlati alle attività di cui i due Comitati sono incaricati, nonché della responsabilità del coordinamento delle azioni volte all'attuazione della Strategia di Lisbona e del Piano italiano per l'Innovazione, la Crescita e l'Occupazione – PICO - ha comportato, tuttavia, la riorganizzazione della struttura, in corso di definizione.

PARTE SECONDA

1. COOPERAZIONE NEL SETTORE DEGLI AFFARI INTERNI

1.1. Immigrazione

È stata richiamata l'attenzione dell'UE sulle emergenze che si verificano nel Mediterraneo e sul prevedibile aumento dei flussi di immigrazione illegale verso l'Europa provenienti dall'Africa.

Sulla base del Rapporto della Commissione sugli esiti della missione comunitaria in Libia del dicembre 2004, il Consiglio GAI del 14 aprile 2005, ha riconosciuto l'urgenza di avviare un dialogo e una cooperazione per contrastare l'immigrazione illegale nel Mediterraneo, con particolare riferimento ai Paesi africani di origine e di transito dei flussi, e in specie, alla Libia, nonché la necessità di procedere rapidamente alla definizione di proposte concrete in tal senso.

Ciò ha portato all'adozione da parte del Consiglio GAI di giugno 2005 di un testo di conclusioni sulla collaborazione con la Libia in materia di immigrazione.

È stato proposto inoltre di lanciare un dialogo strutturato tra l'Europa e i Paesi del bacino del Mediterraneo sulle migrazioni, e di promuovere una Conferenza ad hoc dei Ministri dell'Interno dell'Euro-Med da svolgere nell'ambito istituzionale dell'Unione al fine di assicurare il coinvolgimento di tutti i Partner europei, in uno spirito di solidarietà e condivisione.

È stato rilevato come le risorse finanziarie stanziare dall'Unione Europea per far fronte alle questioni migratorie siano inadeguate rispetto al livello di priorità che riveste la materia e le relative procedure di assegnazione risultino ancora estremamente lente. Sul piano dell'impiego di queste risorse va sottolineato che l'Italia può vantare di essere il Paese con il maggior numero di progetti approvati nell'ambito delle disponibilità individuate -per l'anno 2004- dai fondi AENEAS. Inoltre, il Ministero dell'Interno, insieme a ACNUR, OIM e Croce Rossa Italiana, ha presentato uno specifico progetto - nell'ambito del programma comunitario ARGO 2005 - per la gestione di flussi migratori in emergenza nell'isola di Lampedusa.

In materia di immigrazione legale, l'attività è stata legata alla partecipazione al dibattito avviato dalla Commissione a seguito della pubblicazione del Libro verde sulla migrazione economica, in vista della preparazione di una serie di proposte che la Commissione renderà pubbliche entro la fine dell'anno.

1.2. Procedure di asilo

Nel corso dell'anno 2005, sono stati seguiti attivamente tutti i gruppi di lavoro del Consiglio e della Commissione nei quali si sono trattati i temi dell'asilo, con particolare riguardo agli sviluppi della Direttiva recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, definitivamente approvata

dal Consiglio il 1° dicembre scorso, e i seguiti del Programma dell'Aja e del conseguente Piano di Azione. Attenzione è stata posta al dibattito sviluppatosi sulla base della Comunicazione della Commissione sui Programmi Regionali di Protezione e i conseguenti progetti piloti che saranno avviati dal 2006.

1.3. Lotta al terrorismo

Numerose nell'arco dell'anno 2005 sono state le iniziative in materia di antiterrorismo a livello europeo. Tra queste si ricordano l'implementazione del Piano d'azione, l'adozione della Dichiarazione di luglio successiva agli attentati di Londra, la predisposizione di un documento strategico contro la radicalizzazione del terrorismo e il reclutamento dei terroristi nonché, da ultimo, la predisposizione di un documento globale di strategia antiterrorismo che ha inteso mettere ordine e dare visibilità a tutte le iniziative esistenti in questo settore.

Tra i numerosi contributi forniti in proposito dall'Italia si ricordano quelli riferiti al dialogo interculturale e interreligioso, che hanno caratterizzato fortemente la strategia europea sulla radicalizzazione e il reclutamento dei terroristi, nonché tutta una serie di "nuove idee" confluite in un apposito documento comunitario (JAI 291) tra le quali si ricordano quelle concernenti l'espulsione per i sospetti terroristi, l'individuazione di agevolazioni per gli stranieri che collaborano in indagini antiterrorismo o, ancora, la possibilità di finanziamento comunitario delle squadre investigative comuni, alcune delle quali già sperimentate a livello nazionale.

Sulla scia di quanto va sviluppandosi in ambito Consiglio d'Europa con la Convenzione del 3 maggio scorso, nonché in ambito ONU con la Risoluzione approvata il 15 settembre scorso, è stata inoltre evidenziata la necessità di ampliare e armonizzare il quadro delle disposizioni penali con riferimento ai reati di incitamento a commettere atti terroristici e di reclutamento a scopo di terrorismo.

1.4. Strategia delle relazioni esterne per i temi GAI

Come stabilito dal Programma de l'Aja nel mese di novembre 2005 è stata adottata una Strategia GAI per le relazioni esterne.

Nel corso del negoziato, è stato evidenziato il legame stretto e inscindibile fra il settore GAI e quello delle relazioni esterne e sottolineato l'importante ruolo del Consiglio GAI e dei Ministri dell'Interno nella definizione delle strategie esterne di settore.

È stata, inoltre, evidenziata la necessità di impostare l'azione europea, in questo settore, secondo un approccio interpilastro sostenendo l'azione dell'Unione in materia con strumenti finanziari adeguati e flessibili.

È stata anche posta in risalto l'esigenza di instaurare un dialogo a carattere regionale tra Unione Europea e altri Organismi quali l'Unione Africana o il Consiglio di Cooperazione del Golfo, nonché di evidenziare aree di primario interesse quale quella del Mediterraneo.

Si è, infine, rimarcata l'importanza del ricorso al meccanismo di valutazione dei Paesi terzi nella lotta all'immigrazione clandestina, definito durante la Presidenza italiana dell'Unione Europea.

2. COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA

2.1. Attività svolte nel settore civile

2.1.1. Materia civile

Di grande importanza è l'accordo generale, raggiunto in sede di Consiglio in data 1 e 2 dicembre 2005, circa un'ipotesi di compromesso sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

Il regolamento si propone l'obiettivo primario di elaborare norme comuni europee per il rapido ed effettivo recupero dei crediti pecuniari certi, liquidi ed esigibili, evitando ogni possibile distorsione di concorrenza negli Stati membri e qualsiasi discriminazione tra operatori impegnati in rapporti economici e commerciali transfrontalieri.

Significativi sviluppi, poi, si sono registrati per quanto concerne l'*iter* di esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per controversie di modesta entità (c.d. '*Small Claims*').

La proposta mira ad istituire un procedimento europeo applicabile alle controversie di modesta entità, per semplificare ed accelerare il contenzioso in materia e per ridurre i costi. Essa risponde, inoltre, all'esigenza di superare l'incertezza giuridica per i consumatori del mercato unico legata alla sproporzione spesso esistente tra il valore del credito e le spese da sostenere per ottenere una sentenza contro un convenuto domiciliato in un altro Stato membro.

Nel corso del 2005, poi, è iniziato l'esame della proposta di modifica del Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.

Si tratta di una proposta che prende spunto dalla pubblicazione, da parte della Commissione, del primo rapporto relativo all'attuazione del regolamento n. 1348 e si prefigge lo scopo di facilitare ulteriormente le procedure di notifica e risolvere alcune questioni pratiche riscontrate nella prassi.

Vengono, inoltre, previsti oneri informativi più dettagliati nei confronti del destinatario della notifica e si prevede che gli Stati membri possano stabilire *à forfait* il costo delle notifiche richieste da un altro Stato membro.

Nel corso del 2005 è proseguito l'esame della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. '*Roma II*'), iniziata nel secondo semestre del 2003 sotto Presidenza italiana.

Si tratta di una proposta di estrema importanza al fine della creazione di uno spazio giudiziario comune in materia civile.

Essa fa seguito al regolamento 44/2001 (c.d. '*Bruxelles I*', il quale ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968 per l'individuazione di Tribunali competenti al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) ed alla Convenzione di Roma del 1980 (c.d. '*Roma I*', che ha stabilito i criteri per l'individuazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) e si propone di fornire uno strumento

idoneo ad armonizzare le norme di diritto internazionale privato per la soluzione dei conflitti di leggi anche in materia di obbligazioni non nascenti da contratto.

Sul finire del 2004, è stata raggiunta in sede di Consiglio GAI un'intesa generale circa la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (ADR).

Si tratta di un testo che si propone di facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione delle stesse, incoraggiando il ricorso alla mediazione favorendo un equilibrato rapporto tra la mediazione stessa e le procedure giurisdizionali.

Per quanto concerne, poi, il progetto di conversione in strumento comunitario della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d. 'Roma I'), si osserva che nel febbraio 2005 è stato esaminato a livello di esperti governativi il progetto preliminare predisposto a tal fine dalla Commissione, mentre la proposta dovrebbe essere presentata dalla Commissione stessa entro i primi mesi del 2006.

2.1.2. Attività nel quadro della Conferenza permanente dell'Aja di diritto internazionale privato e di altre sedi negoziali multilaterali.

Nel corso del 2005 sono proseguite, su iniziativa del Consiglio, della Commissione e della BCE, le attività istruttorie volte alla firma, da parte della Commissione europea, della Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile a taluni diritti in relazione ai titoli detenuti tramite intermediario.

Nel giugno del 2005 è stata firmata dai Paesi membri della Conferenza dell'Aja la Convenzione dell'Aja sulle clausole di elezione di foro la quale assicura piena coerenza con il contenuto del Regolamento 44/2001/CE (c.d. 'Bruxelles I'), che disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzioni delle decisioni in materia civile.

Nello stesso mese è stato raggiunto un accordo circa la modifica dello Statuto della Conferenza dell'Aja, al fine di consentire alla Comunità europea di entrare a far parte della Conferenza stessa, qualora la maggioranza degli Stati membri di essa si esprima in tal senso.

2.1.3. Temi per la cui definizione si è in attesa dello scioglimento della 'questione di Gibilterra'

Nel corso dell'anno, sono state esaminate, talora con significativi sviluppi, numerose questioni di rilievo comunitario, la cui definizione è subordinata alla risoluzione della c.d. 'questione di Gibilterra', originata dalla profonda divergenza di vedute fra Regno Unito e Spagna circa il rapporto fra le autorità competenti di Gibilterra e le corrispondenti autorità di un Paese terzo per l'applicazione delle convenzioni internazionali.

Fra i principali *dossier* in questione, si ricordano:

- la decisione del Consiglio concernente la firma, a nome della Comunità europea, della Convenzione (UNIDROIT) relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali e del suo Protocollo relativo alle questioni specifiche dei materiali di equipaggiamento aeronautici, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001;
- la decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità dei genitori e di misure per la protezione dei minori ovvero ad aderirvi nell'interesse della Comunità europea (Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996);
- la decisione del Consiglio concernente la firma, a nome della Comunità europea, del Protocollo sulla responsabilità civile ed il risarcimento in caso di danni causati da incidenti industriali nelle acque transfrontaliere (c.d. 'Protocollo di Kiev');
- la proposta di decisione relativa alla firma, da parte della Comunità europea, del Protocollo, firmato il 1° novembre 2002, alla Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio;
- la proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a firmare la Convenzione del Consiglio di Europa sulle relazioni personali concernenti i minori.

2.1.4. Questioni esaminate in altre formazioni del Consiglio.

Fra i documenti più significativi esaminati nel corso dell'anno, si evidenziano:

- la proposta di direttiva concernente le pratiche commerciali sleali tra consumatori e imprese, per la quale il Comitato di diritto civile (questioni generali) ha nel corso dell'anno proseguito l'esame del *dossier*;
- la proposta di direttiva in materia di servizi nella quale il Comitato di diritto Civile ha chiesto che venisse inserita una disposizione la quale specifichi che l'emananda direttiva non si applicherà alle regole relative alla legge applicabile stabilite per le obbligazioni contrattuali nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile, a norma degli articoli 61 e 65 del Trattato;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio sul diritto contrattuale europeo, che ha costituito nel corso dell'anno oggetto di alcuni incontri fra gli esperti degli Stati membri. I principali sviluppi in materia hanno riguardato gli aspetti strutturali della questione, come descritti nella Bozza di Quadro Comune di Riferimento;
- la bozza preliminare di Convenzione UNIDROIT sulle regole armonizzate di diritto sostanziale in tema di titoli detenuti presso gli intermediari, per la quale la

Commissione ha presentato nel maggio del 2005 un progetto di raccomandazione volto ad ottenere l'autorizzazione all'apertura dei relativi negoziati.

2.1.5. Libri verdi ed altre attività

Nel corso del 2005 la Commissione europea ha pubblicato alcuni Libri Verdi di sicuro e rilevante impatto sullo sviluppo del dibattito in tema di diritto civile in ambito comunitario.

Sotto tale aspetto, si ritiene di richiamare:

- a) il Libro verde sulla legge applicabile in materia di testamenti e successioni;
- b) il Libro verde in materia di obbligazioni alimentari;
- c) il Libro verde sulla legge applicabile alle cause di divorzio (c.d. 'Roma III').

Nel corso dell'anno sono proseguite le iniziative relative allo sviluppo della Rete giudiziaria in materia civile e commerciale, già prevista dalla decisione del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

2.2. Attività svolte nel settore penale

2.2.1. Atti adottati o in discussione

Va in primo luogo segnalata la decisione del Consiglio del 21 novembre 2005 relativa allo scambio dei dati dei casellari giudiziari degli Stati membri, che obbliga gli Stati membri ad adottarne i contenuti entro il 21 maggio 2006.

Si tratta di uno strumento destinato a semplificare lo scambio delle informazioni relative alle condanne penali ed alle pene accessorie registrate nei casellari giudiziari nazionali, integrando e modificando i meccanismi risalenti alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale del 20 aprile 1959.

La necessità di adottare il nuovo strumento è stata determinata dalla rilevata inadeguatezza del pregresso sistema di scambio di informazioni, rivelatasi con evidenza talora eclatante a causa di gravi fatti di cronaca.

In base alla nuova decisione, ciascuno Stato dovrà designare un'autorità centrale competente a richiedere e a rilasciare estratti del casellario nazionale. Inoltre, ogni Stato membro potrà richiedere gli estratti del casellario giudiziario di un altro Stato membro anche di propria iniziativa, ai fini di un procedimento penale o per altri scopi.

Lo scambio di informazioni fra le autorità competenti degli Stati membri dovrà avvenire nell'ambito di procedure prefissate, con tempi certi ed attraverso l'utilizzo di una modulistica uniforme.

Nel gennaio del 2005 è stata presentata la proposta di decisione quadro relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, avente l'obiettivo di superare l'azione comune del 1998.

Il testo in questione si prefigge di fornire una definizione comune a livello UE di 'organizzazione criminale', imponendo al contempo a tutti gli Stati membri di sanzionare penalmente determinate condotte riconducibili alla fenomenologia del gruppo criminale organizzato.

Nel corso dell'anno è proseguito l'esame della proposta di decisione quadro per semplificare lo scambio di informazioni e di intelligence tra le autorità di Polizia degli Stati membri dell'Unione europea.

La proposta, che è volta a facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, ampliando l'ambito applicativo dell'art. 39 della Convenzione di Schengen, è stata indicata come una delle priorità dell'Unione europea nel corso del Consiglio straordinario GAI convocato a seguito degli attentati di Londra.

Per quanto concerne, poi, la proposta di decisione finalizzata allo scambio di informazioni e di cooperazione (di polizia giudiziaria) in materia di reati di terrorismo, sulla quale gli Stati membri hanno già raggiunto nel corso del 2005 un sostanziale accordo.

La proposta in questione (che distingue due momenti nella gestione delle informazioni relative agli atti di terrorismo: quello della raccolta delle informazioni all'interno di ciascuno degli Stati membri e quello della loro trasmissione ad *Europol* e ad *Eurojust*) prevede un coordinamento delle informazioni detenute dagli organi dei singoli Stati membri, attraverso una rete di servizi specializzati nazionali.

Nella seconda metà dell'anno è stato avviato l'esame di una nuova proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria di polizia, il quale rientra nel piano d'azione per l'attuazione del programma dell'Aja.

Il documento ha l'obiettivo di garantire la protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri dell'UE (Tit. VI del Trattato di Maastricht).

Nel corso dell'anno, poi, è stato completato in seno al Comitato dell'Articolo 36 e del Consiglio GAI l'esame di una nuova proposta di decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca della prova, il quale applica il principio del mutuo riconoscimento ai provvedimenti di perquisizione, sequestro e di ricerca delle prove documentali e precostituite, consentendone l'esecuzione negli Stati membri senza rogatoria, ma attraverso la trasmissione di un mandato europeo.

Nel 2005, inoltre, è iniziato l'esame di una nuova proposta di decisione quadro, presentata dal Regno del Belgio, relativa alle interdizioni all'esercizio di determinate professioni da parte delle persone definitivamente condannate per reati sessuali in danno di minori, la quale si propone di applicare il principio del reciproco riconoscimento ai divieti risultanti da condanne straniere, diversamente qualificati negli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Nel frattempo, è proseguito con significativi sviluppi l'esame della proposta di decisione quadro in materia di garanzie procedurali, presentata nel 2004, che mira ad uniformare le legislazioni degli Stati membri in ordine al riconoscimento di alcune garanzie minime nell'ambito del procedimento penale (diritto all'assistenza legale, all'interpretariato, etc.).

Infine, nel corso del 2005 è stato discusso il progetto di un Piano d'azione sulla tratta di esseri umani, che è stato adottato dal Consiglio GAI del 1-2 dicembre 2005. Il Piano d'azione indica gli interventi che l'UE intende compiere in questa delicatissima materia, indicando misure che gli Stati membri potranno adottare nel corso degli anni a venire.

2.2.2. Prospettive ed orientamenti in materia

Per quanto concerne gli indirizzi futuri della politica nazionale nel settore della polizia giudiziaria, l'Italia condivide nelle sue linee di fondo il programma presentato da Austria e Finlandia, ossia dagli Stati che deterranno la Presidenza di turno nel corso del 2006 e si impegnerà a sostenerlo, salvo valutare di volta in volta le ricadute dei singoli strumenti proposti sull'ordinamento nazionale in termini di compatibilità con i principi supremi dello Stato italiano.

I versanti di maggiore interesse sono oggi, da un lato quello del contrasto dei reati di terrorismo internazionale e di criminalità organizzata, necessario ad assicurare un più elevato livello di sicurezza nell'area dell'UE e, dall'altro, quello delle garanzie procedurali, che hanno rappresentato un indirizzo di fondo dell'intero semestre di Presidenza italiana. Tale aspetto sembra necessario a bilanciare l'entrata in vigore degli strumenti di mutuo riconoscimento.

In tale prospettiva, particolare valore assume il progetto di Decisione quadro sulle garanzie procedurali e l'iniziativa in materia di *ne bis in idem*, già ampiamente discussa nel corso del 2003 durante la Presidenza greca e quella italiana e che dovrebbe essere riproposta nel primo semestre del 2006.

3. MERCATO INTERNO E TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

3.1. *Better Regulation: migliorare la qualità della legislazione comunitaria*

Nel marzo 2005 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione sulla *Migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea*, in cui viene proposta una strategia sviluppata su tre linee principali: promuovere l'applicazione degli strumenti per una migliore regolamentazione a livello UE, lavorare in contatto più stretto con gli Stati membri, rafforzare il dialogo costruttivo fra tutti i partecipanti al processo normativo, a livello UE e nazionale, e con tutti i soggetti interessati.

Nel corso dell'anno è già stato in parte avviato un quadro coordinato di azioni, e in particolare:

- semplificazione della legislazione comunitaria: dopo ampia consultazione, in ottobre la Commissione ha presentato la Comunicazione "Attuare il programma europeo di Lisbona: una strategia per la semplificazione dell'ambiente regolamentare", stabilendo un piano triennale per l'aggiornamento della legislazione comunitaria: per ridurre oneri amministrativi ed eccesso di regolamentazione gravanti sulle imprese UE, saranno abrogati, codificati, modificati o sostituiti 222 atti giuridici;
- screening delle proposte legislative: esaminato circa il 40% delle proposte ancora in Parlamento e le circa 900 proposte legislative presso il Consiglio e il PE, sono state ritirate dal processo legislativo 68 proposte normative;
- valutazione d'impatto: tutte le proposte legislative devono essere accompagnate da una valutazione d'impatto di buona qualità (nel mese di novembre è stato finalizzato il testo che definisce l'approccio comune sulla Valutazione d'impatto come follow-up dell'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del dicembre 2003);
- partecipazione attiva degli Stati membri con l'inserimento della *Better regulation* nei piani d'azione nazionali per il rilancio della strategia di Lisbona;
- istituzione di un gruppo ad alto livello di esperti nazionali in materia di regolamentazione;
- consultazione di tutte le parti interessate (stakeholders) .

Nel corso del 2006 si prevede l'avviamento della rete di esperti in questioni afferenti la migliore regolamentazione (accademici, operatori del settore economico sociale e ambientale), mentre entro e non oltre il 2007 è previsto un esame dei risultati delle misure enunciate.

Il riordino della legislazione comunitaria, eliminando la burocrazia laddove è possibile e semplificando quando è ragionevole, dovrebbe portare a ridurre del 25% le spese relative alle formalità amministrative che gravano sulle imprese, potrebbe contribuire a generare una crescita supplementare dell'1,2%.

Per il 2006 le Presidenze, austriaca e finlandese, hanno affermato che la *Better regulation* farà parte delle loro priorità, garantendo la continuità dei lavori realizzati dalle Presidenze precedenti e dalla Commissione. Nel documento sugli orientamenti per il 2006 (Consiglio Ecofin di dicembre) sono indicati alcuni settori in cui potranno aversi dei progressi per eliminare difficoltà che potrebbero ostacolare la crescita: valutazione d'impatto per la competitività, semplificazione della legislazione, oneri amministrativi, costi di attuazione

della legislazione, consultazione delle parti, ricorso ad opzioni alternative alla regolamentazione.

Anche il Consiglio europeo di fine anno ha dedicato alla *Better regulation* un'attenzione molto forte nel capitolo crescita e occupazione, confermando che un miglioramento del quadro normativo dell'UE, sia a livello comunitario che interno, costituisce l'elemento fondamentale per la crescita e l'occupazione. Di particolare importanza la riduzione degli oneri a carico di imprese e cittadini, l'applicazione del sistema riveduto della valutazione d'impatto e del metodo comune per la valutazione dei costi amministrativi imposti dalla legislazione.

Nel corso del 2005 il Governo italiano ha posto in essere diverse iniziative orientate alla semplificazione del quadro regolamentare interno e comunitario, partecipando attivamente sia alla fase di costruzione delle *policies* di semplificazione e *Better Regulation* dell'Unione, che alla loro attuazione.

Nel Piano per la Innovazione, Crescita ed Occupazione (PICO) è stata inserita una serie di interventi per migliorare la qualità del quadro normativo e per ricondurre in un contesto organico ed unitario le iniziative. Si è proposta l'istituzione di una "*Task Force per la Better Regulation*" di livello politico, (con le forme di un comitato dei Ministri competenti per materia), presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato.

A questa misura programmatica, si è accompagnata una serie di interventi orientati alla razionalizzazione del sistema normativo ed allo snellimento delle procedure amministrative (l'80% degli oneri burocratici che penalizzano l'economia europea proviene dagli Stati membri e derivano da disposizioni amministrative nazionali). Questi gli interventi più significativi:

- Norma taglia-leggi: è un meccanismo di abrogazione automatica delle disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, ad eccezione di quelle individuate da appositi decreti legislativi e quelle direttamente ed esplicitamente escluse dall'effetto abrogativo.
- Silenzio-Assenso: viene generalizzato ed esteso il meccanismo del silenzio-assenso, per cui ogni procedimento s'intenderà concluso qualora non intervenga, entro 90 giorni (salvo diverso termine stabilito), il diniego dell'amministrazione.
- Direttiva sulla semplificazione del linguaggio delle Pubbliche amministrazioni: deve migliorare la tecnica di elaborazione linguistica dei testi amministrativi destinati a cittadini ed amministrazioni stesse (scrittura immediata ed efficace, con un alto grado di leggibilità e comprensibilità, testi semplici nel lessico e nella sintassi, logici e lineari nell'impianto, privi di riferimenti impliciti e non rintracciabili nei testi).
- Istituzione di una Commissione per la Semplificazione, presieduta dal Ministro per la Funzione Pubblica e composta da esperti (professori, magistrati, avvocati e funzionari parlamentari assistiti da una Segreteria tecnica).

3.2. Centro SOLVIT

La rete europea SOLVIT di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, il cui Centro nazionale è presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, viene ormai considerata dalla Commissione

europea un efficace mezzo da affiancare alle “riunioni pacchetto” per limitare e prevenire future procedure di infrazione.

Il network, che dal 2002 si occupa gratuitamente di problematiche transfrontaliere segnalate da cittadini ed imprese relative alla erronea applicazione delle norme comunitarie da parte delle pubbliche amministrazioni, sta continuando a dimostrare un alto tasso di soluzione dei reclami, il cui numero nel 2005 è aumentato del 60% rispetto all’anno precedente.

Considerando l’ampiezza delle tematiche del mercato interno, l’Esecutivo comunitario ritiene, tuttavia, che il numero dei casi trattati nel database sia ancora troppo limitato rispetto alle potenzialità insite nella rete, incoraggiando gli Stati membri a dotare il proprio Centro di adeguate risorse umane nonché ad incrementare le attività nazionali di promozione.

L’attività svolta da ogni Centro consiste sia nell’attivarsi presso le Amministrazioni nazionali competenti per la soluzione dei reclami provenienti dagli altri Stati membri sia nel verificare la fondatezza giuridica delle segnalazioni pervenute dai cittadini e imprese, alla luce del diritto comunitario vigente e con l’ausilio degli esperti nazionali competenti del settore, al fine di inviare i reclami giudicati fondati agli altri Stati membri interessati; ogni Centro deve inoltre prendere in considerazione anche le problematiche ricevute da cittadini ed imprese nei confronti della Amministrazione nazionale, purché di carattere transfrontaliero. La maggior parte delle segnalazioni non vengono comunque immesse nel database, a causa della verifica di una corretta applicazione delle norme.

In linea con quanto auspicato dalla stessa Commissione europea e già realizzato in altri Stati membri, il Centro italiano che ha ricevuto nel 2005 un incremento del numero dei casi provenienti dagli altri Paesi di oltre il 30% rispetto allo scorso anno sta riorganizzando la metodologia finora utilizzata di individuazione diretta dell’Ufficio competente per il reclamo, richiedendo che ogni Ministero individui uno o più referenti SOLVIT ai quali il Centro nazionale possa far riferimento per tutte le problematiche di competenza, attivandosi direttamente all’interno della propria Amministrazione.

3.3. Proprietà intellettuale

Le contraffazioni e le copie illegali provocano perdite finanziarie enormi nell’UE, valutate in 5 miliardi di euro e la scomparsa di almeno 200.000 posti di lavoro. Sempre di più le merci falsificate sono prodotti di consumo corrente: sigarette, articoli sportivi, dentifricio, generi alimentari (marmellate, tè, mele), fiori, medicinali, giocattoli, telefoni cellulari, cartucce d’inchiostro, pezzi di ricambio per auto. La loro fabbricazione, su scala industriale, permette profitti rilevanti, riducendo al minimo i rischi, in particolare grazie al moltiplicarsi delle vendite su Internet.

Ma se il problema della contraffazione è grave in Europa e nel mondo, esso è addirittura drammatico in Italia, che storicamente fonda la competitività delle proprie imprese sulla creatività tecnica ed estetica.

Anche nel recente *Piano per l’Innovazione, la Crescita e l’Occupazione* (PICO) è stata individuata nella competizione sleale (soprattutto dovuta alle contraffazioni) per i prodotti del *made in Italy* una vulnerabilità strategica per la nostra economia e per un recupero della competitività basato sull’innovazione. Continua a mancare, infatti, la consapevolezza degli

strumenti che concretamente possono permettere una prevenzione, una scoperta o una efficiente reazione al problema della contraffazione.

Rivestono, a questo scopo, una significativa rilevanza le due proposte legislative a livello comunitario, una direttiva e una decisione quadro, volte a ravvicinare le normative penali degli Stati membri e a migliorare la cooperazione europea, anche attraverso squadre investigative comuni, in materia di reati contro la proprietà intellettuale, al fine di lottare efficacemente contro gli atti di contraffazione e di pirateria, frequentemente commessi da organizzazioni criminali su scala commerciale.

La proposta di direttiva, sottoposta all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio (base giuridica: artt. 95 e 251 del trattato CE), definisce infrazione penale qualsiasi oltraggio intenzionale a un diritto di proprietà intellettuale commesso su scala commerciale, compreso il tentativo, la complicità e l'incitamento.

Sottoposta all'approvazione degli Stati Membri, la proposta di decisione (base giuridica: artt. 31 e 34.2, lett. b del trattato UE) fissa il livello minimo delle sanzioni penali che vengono applicate agli autori di infrazioni.

Viceversa, con 648 voti contrari, 14 a favore, 18 astensioni il Parlamento europeo ha respinto il 6 luglio 2005 la proposta di direttiva sulla brevettabilità del software. L'assetto legislativo, quindi, non muta e resta in vigore - ma non nell'ordinamento giuridico comunitario (e, quindi, senza la garanzia di un'interpretazione uniforme data dalla Corte di Giustizia) - l'art. 52 della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) del 1973, che prevede la non brevettabilità del software "in quanto tale". L'attuale fase di ripensamento corre il rischio di causare, pertanto, problemi sia ai fautori dell'*open source*, che hanno avversato la proposta in modo estremamente deciso, per i rischi di una limitazione del pluralismo informatico, sia alle aziende sviluppatrici di software proprietario, che premevano per un'armonizzazione comunitaria del settore, considerato un *asset* strategico per l'innovazione.

L'Italia ha sostenuto, in ogni sede, la necessità di disporre di una direttiva che consentisse di superare le disomogeneità e la confusione esistenti fra i diversi Paesi su un argomento cruciale per l'innovazione, fornendo il suo contributo per ottenere una norma equilibrata, tesa ad evitare situazioni di iper-protezione dei programmi per computer. L'iter del provvedimento ha, tuttavia, messo in luce forti contrapposizioni ideologiche, anziché una volontà di risolvere, in concreto, il problema, fissando, in via definitiva, i criteri per delimitare precisamente il campo della brevettabilità delle invenzioni applicate mediante calcolatore attraverso l'esclusione, in maniera inequivoca, del deposito di brevetti per programmi "*as such*".

E' in via di approvazione definitiva ed in prima lettura il progetto di regolamento che dà esecuzione ad una decisione in ambito OMC del 30 agosto 2003 per garantire l'uniformità del rilascio delle licenze obbligatorie in tutta l'UE per la produzione e l'esportazione di farmaci brevettati verso i Paesi poveri, non solo appartenenti all'OMC, con gravi emergenze sanitarie (pandemie). L'istituto delle licenze obbligatorie rappresenta un'eccezione alle regole che governano l'utilizzo e lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale, eccezione che in taluni casi si rivela necessaria per contemperare i diritti riconosciuti al titolare dell'esclusiva con esigenze di rilievo pubblicistico. L'applicazione di questa eccezione comporta, tuttavia, una forte compressione dei diritti di esclusiva del titolare del brevetto, nonché la necessità di assicurare tutta una serie di controlli per combattere eventuali usi fraudolenti della concessione (forniture in eccesso, re-importazione nel mercato interno comunitario o dirottamento del prodotto verso

destinazioni diverse da quelle originariamente stabilite). Rispetto all'approccio originario, che prevedeva l'applicazione del regime di licenze obbligatorie solo per i Paesi aderenti all'OMC, è stato deciso, anche con il sostegno dell'Italia, di estendere il sistema a tutti i PVS e ai Paesi meno avanzati (i cosiddetti LDC, *Least developed countries*), indipendentemente dalla loro appartenenza all'OMC

La Commissione europea ha adottato il 12 ottobre 2005 una raccomandazione non vincolante sulla gestione collettiva transfrontaliera del diritto d'autore e dei diritti connessi nel settore dei servizi di musica on-line. L'attuale sistema di gestione del copyright impedisce alla musica di esercitare il suo ruolo di driver nei servizi di *e-content*. La Commissione europea ha proposto, quindi, delle possibili soluzioni per far fronte a questa situazione e dare alla musica on-line lo spazio che merita sul mercato europeo, così come previsto anche dall'Agenda di Lisbona, raccomandando, in particolare, che i titolari dei diritti e gli utilizzatori commerciali di opere protette dal copyright abbiano la possibilità di scegliere le modalità più convenienti per la concessione di licenze.

Permane la fase di stallo negoziale al Consiglio UE sul dossier relativo alla proposta di modifica della direttiva sui disegni e modelli, che intende liberalizzare il settore del mercato secondario dei ricambi automobilistici (parti staccabili della carrozzeria), per la contrapposizione tra i due schieramenti pro e contro la liberalizzazione del mercato dei componenti per autoveicoli. La posizione italiana, che registra l'attuale situazione interna di libera concorrenza tra produttori di autoveicoli e ricambisti indipendenti, cerca di contemperare gli interessi in gioco, anche attraverso l'ipotesi della concessione di una tutela di breve durata per i soli componenti esterni della carrozzeria. Per il mese di gennaio 2006 è stato annunciato il rapporto della Commissione JURI del Parlamento europeo sulla proposta.

4. DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI

4.1. Mercato interno dei servizi e strategia di Lisbona

Il diritto di stabilimento e il diritto di libera prestazione di servizi sono diritti fondamentali sanciti dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE e rappresentano elementi chiave nel processo di riforme economiche avviato dal Consiglio europeo di Lisbona.

Anche il Consiglio europeo di Bruxelles del 22-23 marzo 2005, nelle sue conclusioni, ha ribadito la necessità di rafforzare la competitività, promuovere la crescita e l'occupazione attraverso la realizzazione di un mercato interno dei servizi che sappia "preservare il modello sociale europeo".

Tra le linee d'azione prioritarie per garantire un mercato del lavoro più flessibile e attraente costituito da lavori di qualità e più numerosi, il Consiglio ribadisce il rafforzamento della strategia per l'occupazione, lo sviluppo del settore dei servizi, la promozione della mobilità e il miglioramento dei programmi di istruzione e formazione impegnandosi ad adottare i necessari strumenti giuridici per eliminare gli ostacoli regolamentari e amministrativi non necessari al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla libera circolazione dei servizi.

Sulla base di tali indirizzi politici il Consiglio Competitività di maggio 2005 ha approvato la proposta di direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 30 settembre 2005 e ha ribadito l'importanza strategica, nell'ambito del rilancio della strategia di Lisbona, della proposta di direttiva (COM(2004) 2 def. del 13.01.2004) relativa ai servizi nel mercato interno discussa nell'ambito del gruppo del Consiglio "competitività e crescita" già durante il 2004.

4.2. Libera circolazione dei professionisti e concorrenza nei servizi professionali

I servizi professionali rappresentano un settore chiave dell'economia europea, infatti, dai dati relativi al 2001 emerge che i servizi legati alle imprese hanno generato un fatturato superiore ai 1281 miliardi di euro, pari al circa l'8% del fatturato totale dell'U.E. (Fonte EUROSTAT 11/2005 riferiti a 14 Paesi). In termini di occupazione nei "servizi legati alle imprese" nel 2004 lavoravano circa 12 milioni di persone, cifra che corrisponde al 6,4% dell'occupazione totale.

La relazione Kok del novembre 2004 ha sottolineato l'importanza di liberalizzare i mercati e di sopprimere la regolamentazione non necessaria per promuovere una maggiore concorrenza. La Comunicazione della Commissione al Consiglio di primavera 2005 e la rinnovata strategia di Lisbona identificano nel miglioramento della regolamentazione un fattore fondamentale per la crescita della competitività dei mercati.

Attraverso una relazione sulla concorrenza nei servizi professionali pubblicata nel febbraio 2004, la Commissione ha avviato una consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione e gli organismi professionali coordinata, a livello nazionale, dal Dipartimento per le politiche comunitarie dal gennaio 2005.

La risposta italiana al questionario del marzo 2005 analizza, tra circa 130 professioni regolamentate ai sensi del diritto comunitario, le 30 regolamentate mediante l'istituzione di un Ordine professionale .

Relativamente ai servizi delle professioni liberali il diritto comunitario della concorrenza (art. 81 CE e seg.) analizza le norme nazionali ponendo la sua attenzione in particolare sulle:

- a. condizioni d'accesso,
- b. regole sulla pubblicità,
- c. struttura organizzativa,
- d. condizioni sulla determinazione del compenso.

Nell'ambito del mercato di beni e servizi, i servizi professionali spesso producono esternalità, sono caratterizzati da una domanda di tipo derivato e diffondono i loro effetti su un pubblico più ampio del solo cliente.

L'interesse pubblico che si intende proteggere presenta caratteristiche diverse in relazione alle singole professioni come la tutela della fede pubblica, il diritto alla difesa, il diritto e tutela della salute, la sicurezza pubblica compresa la sicurezza giuridica e finanziaria e la tutela dell'ambiente.

Detti elementi determinano uno specifico interesse a fare in modo che la qualità media delle prestazioni venga garantita.

Le leggi istitutive delle singole professioni, con la relativa regolamentazione, disciplinano le modalità di tutela dello specifico interesse pubblico da tutelare.

Dalle consultazioni interne è emerso un generale interesse da parte delle categorie professionali a intraprendere un lavoro di sensibilizzazione tra i professionisti stessi e a introdurre opportune modifiche dei codici deontologici per sostituire, ove possibile, alle tradizionali regole restrittive meccanismi preconcorsenziali.

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, si presenta come una norma quadro e sostituisce le 15 direttive che, ad oggi, disciplinano il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi dei professionisti per l'accesso e l'esercizio di professioni regolamentate. Si tratta, in particolare, delle direttive "Sistemi generali" e delle direttive settoriali (medici, infermieri, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti).

La direttiva è entrata in vigore il 20 ottobre 2005 e deve essere recepita nelle legislazioni nazionali entro il 20 ottobre 2007. La direttiva fa parte dell'Allegato B del disegno di legge comunitaria 2005.

Per quanto riguarda i Sistemi generali, la novità più significativa riguarda la previsione di una disciplina ad hoc per la prestazione di servizi, completamente assente nelle singole direttive, un ampliamento del campo di applicazione, il coinvolgimento delle associazioni professionali per la messa a punto di "piattaforme comuni" finalizzate alla semplificazione della mobilità e un rafforzamento dei mezzi di cooperazione tra le Amministrazioni nazionali e tra queste e la Commissione.

Per quello che riguarda le direttive settoriali, la nuova direttiva modifica completamente l'organizzazione formale della materia, ma non prevede cambiamenti di rilievo nel quadro dei meccanismi di riconoscimento. Viene prevista una sostanziale semplificazione nelle procedure consultive demandate ai singoli Comitati istituiti per ogni professione, attraverso l'abolizione degli stessi e l'istituzione di un unico Comitato formato da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri

Da una analisi comparativa dei dati presentati alla Commissione europea, attraverso i rapporti biennali previsti dalle direttive "sistemi generali", risulta che la mobilità

professionale verso l'Italia dal 1992 ad oggi, dopo una sostanziale stabilità, nell'ultimo quadriennio è più che raddoppiata con un incremento del 113%.

4.3. Libera circolazione dei servizi

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno, presentata dalla Commissione il 12 gennaio 2004, è stata discussa nell'ambito del gruppo competitività e crescita del Consiglio nel 2005 sotto la presidenza lussemburghese e inglese.

La proposta rappresenta la principale misura comunitaria per la realizzazione degli obiettivi di crescita e occupazione previsti dal rilancio della strategia di Lisbona.

Il mercato interno dei servizi non si presenta ancora come "uno spazio senza frontiere interne" a causa di barriere derivanti da numerosi vincoli giuridici e regolamentari nei singoli stati membri. Inoltre, mentre le merci possono circolare tra gli Stati membri senza lo spostamento fisico del produttore, per i servizi è spesso necessario un rapporto diretto tra il prestatore e il cliente, visto il ruolo chiave giocato nella transazione dal *know-how* del prestatore.

Il parere del Parlamento europeo in prima lettura è previsto per il febbraio 2006. La commissione Mercato Interno e Consumatori (IMCO) del Parlamento Europeo ha approvato a maggioranza la relazione di Evelyne Gebhardt (PSE, D) il 23 novembre del 2005. Un accordo è stato raggiunto sul diritto del lavoro, che non dovrà essere rimessi in discussione dalla direttiva, sulla prevalenza della legislazione settoriale, esistente o futura, rispetto alla direttiva servizi, sulle modalità di effettuazione dei controlli sulle imprese e sui servizi forniti, che dovranno avvenire nello Stato membro in cui il servizio è reso, sulla necessità di incoraggiare una semplificazione amministrativa tra gli Stati membri, e infine sul fatto che la direttiva non dovrà pregiudicare le disposizioni di diritto internazionale privato.

Per quanto concerne il principio del Paese di origine, questo è stato mantenuto con la nuova denominazione di "libertà di fornire servizi", ferma restando la capacità degli Stati membri nei quali il servizio viene fornito di prevedere deroghe ed eccezioni per ragioni di politica e sicurezza pubblica, di protezione della salute o dell'ambiente, di prevenzione da rischi particolari nel luogo dove il servizio è fornito.

Con riferimento alla libertà di stabilimento la proposta prevede:

- misure di semplificazione amministrativa (sportelli unici);
- principi che dovranno essere rispettati dai regimi di autorizzazione;
- divieto di alcune prescrizioni giuridiche particolari;
- obbligo di valutare la compatibilità di un determinato numero di prescrizioni giuridiche con le condizioni della direttiva.

Con riferimento alla prestazione temporanea dei servizi la proposta prevede:

- l'applicazione del principio del Paese d'origine, accompagnato da deroghe generali, transitorie o relative a casi individuali;
- il diritto dei destinatari di utilizzare servizi di altri Stati membri senza imposizione di misure restrittive o comportamenti discriminatori (rimborso di cure sanitarie prestate in altro stato membro);
- un meccanismo d'assistenza al destinatario che utilizza il servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro stato membro;

- ripartizione dei compiti tra stato membro d'origine e di destinazione e le modalità delle procedure di controllo, in caso di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

Con riferimento alla cooperazione amministrativa la proposta prevede:

- l'armonizzazione delle legislazioni allo scopo di garantire una tutela equivalente dell'interesse generale su questioni essenziali (tutela dei consumatori, assicurazione professionale, attività pluridisciplinari, composizione delle controversie, scambio di informazioni sulla qualità del prestatore);
- un'assistenza reciproca rafforzata tra le autorità nazionali per garantire un controllo efficace delle attività dei servizi sul presupposto di una chiara ripartizione dei ruoli tra gli stati membri e dei reciproci compiti di cooperazione;
- misure dirette a promuovere la qualità dei servizi (certificazione volontaria delle attività, elaborazione di carte di qualità, cooperazione tra camere di commercio e artigianato);
- promozione di codici di condotta a livello comunitario elaborati dalle parti interessate in merito a determinate questioni, (comunicazioni commerciali delle professioni regolamentate).

La proposta, inoltre, propone un approccio dinamico attraverso meccanismi che prevedono un'attuazione graduale. Essa mira, quindi, a stabilire un quadro giuridico generale applicabile, salvo eccezioni, a tutte le attività economiche di servizi con riferimento a tre pilastri:

- libertà di stabilimento dei prestatori di servizi;
- libera circolazione dei servizi tra gli stati membri;
- certezza giuridica per i prestatori e i destinatari dei servizi.

L'Italia, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di primavera del 22-23 marzo 2005, attribuisce grande importanza politica all'eliminazione degli ostacoli legislativi e non legislativi alla libera circolazione dei servizi nel mercato interno quale condizione essenziale alla realizzazione dell'obiettivo globale stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di rendere l'economia dell'Unione la più dinamica e competitiva del mondo entro il 2010.

La creazione di un mercato interno dei servizi è una delle priorità del Governo italiano nel quadro delle riforme proposte nel Piano per l'Innovazione, la Crescita e l'Occupazione (PICO), predisposto in attuazione della strategia di Lisbona.

4.4. Internal Market Information (IMI) system

Per lo sviluppo di una cooperazione efficiente e rapida nell' Europa allargata, il Comitato Consultivo Mercato interno (IMAC) ha evidenziato la necessità di sviluppare un sistema informativo per migliorare lo scambio e la gestione delle informazioni sul mercato interno tra gli Stati membri. La Commissione europea ha pertanto creato un gruppo di lavoro (IMI) con l'obiettivo di mettere a punto un progetto pilota che individui gli elementi necessari per realizzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri così come prevista dalla proposta di direttiva relativa al mercato interno dei servizi.

Si tratta di realizzare un'unica rete di collegamento tra gli Stati membri che operi invece di 24 collegamenti bilaterali. Questo strumento permetterà di scambiare tutte le informazioni utili all'accesso e alle modalità di esercizio di una attività di servizio in ogni Stato membro con sicurezza, chiarezza e rapidità.

Le Amministrazioni, coordinate dal Dipartimento per il coordinamento per le politiche comunitarie, stanno lavorando alla predisposizione di un elenco delle attività di servizi che rientrano nel campo di applicazione della proposta di direttiva con tutti i relativi riferimenti legislativi.

Nell'ambito del progetto IMI l'Italia ha individuato il sub progetto n. 1 che riguarda la messa a punto di un Database delle autorità competenti quale "scambio di informazioni strutturato".

Il database conterrà informazioni sulle autorità competenti di tutti gli Stati membri e di quelli dell'EEA nel settore dei servizi, consentendo alle autorità di ciascun Stato membro di identificare e dialogare con l'autorità competente di un altro Paese, non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale e locale.

In futuro, questo strumento consentirà di rintracciare gli esperti referenti per ogni direttiva e di contattarli attraverso un modello uniforme nelle 20 lingue ufficiali

5. AIUTI DI STATO

Nel corso del 2004, erano entrati in vigore taluni atti normativi, attuativi del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (regolamento di procedura per l'approvazione degli aiuti di Stato), fra i quali, in particolare, il Regolamento (CE) 794/2004, in materia di computo dei termini, richiesta di proroga e calcolo di interessi in caso di AASS illegittimamente erogati.

Nel corso del 2005 l'Unione europea ha operato nel senso di mettere in atto le conclusioni dei Consigli europei che, già dal 2004, avevano indicato la strada della riduzione e del riorientamento degli aiuti di Stato per il conseguimento degli obiettivi fissati nell'ambito del processo di attuazione dell'Agenda di Lisbona.

Nell'anno 2005, pertanto, l'attività in materia di AASS si è incentrata prevalentemente nella ricerca e nella definizione di posizioni nazionali, puntualmente rappresentate alla Commissione, sia nel corso di incontri multilaterali e bilaterali, sia per iscritto, anche rispondendo ai numerosi documenti di consultazione che la stessa CE ha elaborato e sottoposto alle valutazioni degli Stati membri.

Fra tali documenti merita particolare attenzione l'Action Plan in materia di aiuti di Stato, pubblicato on line nel giugno 2005, nel cui contesto trovano collocazione le varie discipline di settore (aiuti di Stato in materia di Innovazione, Ricerca & Sviluppo, capitale di rischio, ambiente, ecc.).

Di seguito, sono indicate le linee direttrici alle quali lo Stato italiano, unitamente alle Regioni, si è attenuto nel sostenere le proprie posizioni.

5.1. Linee generali

Le autorità nazionali hanno condiviso e sostenuto l'obiettivo di realizzare le condizioni economiche che favoriscano la crescita duratura, la competitività, la coesione sociale e regionale e la tutela dell'ambiente degli Stati membri, a tal fine, sostenendo l'obiettivo della riduzione del volume degli AASS e della loro più razionale ed efficace allocazione, per ridurre progressivamente il rischio che essi possano risultare distorsivi della concorrenza e degli scambi, considerato che il principio generale della concorrenza è motore della competitività e della crescita.

Pertanto, la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con il divieto contenuto nel Trattato (articoli 87 e 88), deve essere fatta tenendo conto di alcuni fattori:

- a. la sussistenza di fallimenti del mercato e l'idoneità degli AASS a correggere effettivamente tali fallimenti del mercato;
- b. il verificarsi di meccanismi di esternalità positive che possono ridurre gli effetti distorsivi degli AASS.

5.2. Innovazione

Avendo presente la particolare che, con la strategia di Lisbona del 2000, l'Unione europea attribuisce all'innovazione, lo Stato italiano ha presentato alla Commissione europea la

propria posizione, che tiene conto della prevalenza, in Italia, delle piccole imprese e della loro specializzazione produttiva. In sintesi si è sostenuto che:

- a. l'innovazione comprende, oltre quella di prodotto, anche l'innovazione di processo e organizzativa;
- b. sebbene essa sia, generalmente, conseguenza dei progressi nel campo della ricerca e dello sviluppo, l'innovazione può anche essere non tecnologica.

Nel campo dell'innovazione si registrano investimenti ritenuti insufficienti dalla stessa CE, per ragioni spesso riconducibili a fallimenti del mercato (fenomeni di informazione imperfetta o asimmetrica, elevati costi fissi iniziali, incertezza dei rendimenti, ecc.), e, pertanto, in tali casi può ammettersi il ricorso ad aiuti di Stato.

Tali conclusioni sono state espone dallo Stato italiano sia nel documento di risposta all'Action Plan, sia in risposta al questionario che la Commissione ha sottoposto agli stati, al fine della revisione della propria Comunicazione in materia di aiuti di Stato all'innovazione, nei quali si anche sottolineata l'importanza di azioni sul contesto infrastrutturale su cui poggiano gli investimenti in innovazione.

5.3. Capitale di rischio

Il Governo ha definito, al proprio interno, con il contributo delle Regioni, una posizione sul tema, anche in risposta al questionario lanciato dalla Commissione, con la quale ha condiviso è condivisa con la Commissione l'importanza che il settore riveste ai fini della stimolazione di investimenti in innovazione.

5.4. Ambiente

L'elaborazione della posizione dello Stato italiano, che ha costituito anche la risposta al documento di consultazione della Commissione, è stata incentrata sull'attenzione ad una migliore individuazione dei fallimenti di mercato nel settore ambientale, caratterizzato da esternalità che i costi di mercato non riflettono.

Al riguardo, si è proposto di esentare dalla notifica gli aiuti ambientali meno distorsivi, quali ad esempio, quelli relativi alla riduzione dei gas serra e quelli finalizzati promuovere interventi ambientali non obbligatori.

5.5. Aiuti di Stato a finalità regionale

Con riferimento alla revisione degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013, effettuata nel 2005, è stata elaborata una posizione nazionale, sostenuta anche da azioni di natura politica.

Con detti Orientamenti è stato previsto:

- a. la reintroduzione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 87/3.c del Trattato CE, elemento che ha penalizzato l'Italia;
- b. l'incremento del differenziale fra le intensità minime e quelle massime degli aiuti di Stato di cui all'articolo 87/3.a (dal 10% al 20%), in tal modo aumentando anche il rischio di delocalizzazioni produttive nei Paesi con le intensità di aiuto maggiori.

Tali criticità sono state evidenziate dalla delegazione italiana sia nel corso delle riunioni multilaterali, sia in vari incontri bilaterali.

5.6. Servizi di interesse economico generale

Lo Stato italiano, ha contribuito al dibattito, nato già nel corso del 2004, sull'applicabilità delle norme relative agli aiuti di Stato alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico,.

Le proposte della Commissione hanno riguardato:

- linee guida in base alle quali le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico possono essere ritenute aiuti di Stato;
- una decisione che indica a quali condizioni le compensazioni di oneri di servizio pubblico costituenti aiuti di Stato possono essere esentate dall'obbligo di notifica;
- la modifica della direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche.

Tali proposte sono state approvate ed i relativi provvedimenti sono stati adottati alla fine di novembre 2005, in conformità a quanto prevedevano le proposte.

6. CONCORRENZA

Nel corso del 2005, la Commissione europea, ha iniziato l'implementazione operativa della riforma della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, varata nel 2004, in particolare in relazione alla materia dell'abuso di posizione dominante, con lo specifico fine di individuare, analizzare e censurare i cartelli, dedicando a questa *mission* un'intera Direzione della DG Concorrenza.

L'azione della Commissione si affianca all'azione dei giudici nazionali nel ruolo di deterrente nonché nell'azione risarcitoria nei confronti delle vittime di comportamenti anticompetitivi.

In tal senso, è in via di preparazione un Libro Verde con l'intento di modificare l'attuale *framework* fornendo strumenti che rendano più agevole il ricorso all'azione per danni dinanzi alle Corti nazionali.

Nel corso dell'anno è stata recepita la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette

Con l'adozione della direttiva 2003/96/CE il nostro sistema giuridico si adegua agli standard comunitari in materia, con la finalità di garantire l'integrità dei mercati finanziari e di accrescere la fiducia degli investitori in tali mercati. Sotto questo profilo l'obiettivo è creare, nel quadro della lotta contro gli abusi di mercato, condizioni di concorrenza eque per tutti gli operatori economici .

7. DIRITTO SOCIETARIO

7.1. Fusioni transfrontaliere delle società di capitali

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale U.E. del 25 novembre 2005 n. L310 è entrata in vigore la direttiva n. 2005/56/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla fusione transfrontaliera delle società di capitali. La disposizione comunitaria, che dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 15 dicembre 2007 facilita la fusione di una società di capitali nazionale con una società di capitali di un altro Stato membro.

7.2. Ottava direttiva in materia di revisione legale

Gli aspetti di maggiore rilievo dell'ottava direttiva in materia di revisione legale sono i seguenti:

- Autorizzazione delle società di revisione legale e mutuo riconoscimento;
- Vigilanza dell'attività di revisione legale e dei soggetti preposti alla direzione e supervisione del sistema;
- Recepimento dei principi di revisione ISA emanati dall'IFAC;
- Rotazione obbligatoria della società di revisione e del partner responsabile dell'incarico;
- Responsabilità ed indipendenza dei revisori;
- Cooperazione tra sistemi di vigilanza dei Paesi membri dell'UE;
- Registrazione presso i Paesi membri dell'UE delle società di revisione di Paesi terzi

Stato dei lavori

Il testo definitivo è stata approvato dal Parlamento europeo il 28 settembre 2005 e dal Consiglio dei Ministri l'11 ottobre 2005; pertanto l'adozione finale, subordinata al solo esame dei giuristi linguisti, è da ritenersi ormai prossima.

7.3. Conti annuali di taluni tipi di società e conti consolidati (modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE)

La proposta modifica una serie di disposizioni della quarta e della settima direttiva in materia di contabilità. In particolare:

- corporate governance (adesione al codice di corporate governance, sistema di comply and explain, composizione del board e comitati di controllo, controlli interni, assemblee degli azionisti e diritti degli azionisti in assemblea);
- responsabilità collettiva dei membri del Consiglio di Amministrazione per la redazione dei bilanci;
- transazioni infragruppo per le società non quotate;
- descrizione degli special purpose vehicles che non figurano in bilancio.

Stato dei lavori

Un accordo sul testo della proposta è stato raggiunto in sede Ecofin nel giugno 2005 ed in novembre è stato votato al Parlamento Europeo un testo che si confida possa essere accolto dal Consiglio.

7.4. Costituzione delle società per azioni e salvaguardia e modificazioni del loro capitale sociale (modifica della direttiva 77/91/CEE)

Il testo della proposta interviene al fine di modificare alcune disposizioni della seconda direttiva in materia di società (77/91/CEE). In particolare si segnala che le proposte di modifica attengono ai seguenti aspetti:

- limitazione dell'intervento di esperti nelle valutazioni di apporti in natura;
- maggiore flessibilità nei termini per il riacquisto di azioni proprie;
- venir meno del divieto di assistenza finanziaria da parte della società a terzi che acquistano azioni della società stessa;
- possibilità di non dover pubblicare un rapporto in caso di aumento di capitale senza diritti d'opzione a favore degli azionisti esistenti.

Stato dei lavori

Il testo della proposta è stato approvato dal Consiglio Competitività in data 29 novembre 2005 ed è attualmente all'esame del Parlamento Europeo

7.5. Committee of european securities regulators (CESR) – Attività di advise per le misure di livello 2

Nel corso del 2005 il CESR ha fornito alla Commissione Europea gli advise richiesti dalla Procedura Lamfalussy nelle seguenti materie:

- misure di livello 2 in attuazione di alcune disposizioni della direttiva 2004/39/CE (MIFid) relativa ai mercati degli strumenti finanziari. La proposta finale di dette misure di livello 2 dovrebbe essere formulata dalla Commissione entro la fine dell'anno;
- misure di livello 2 in attuazione di alcune disposizioni della direttiva 2004/109/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti di trasparenza per gli emittenti quotati sui mercati regolamentati;
- equivalenza sull'equivalenza dei principi contabili IAS/IFRS ed i principi contabili di Stati Uniti , Canada e Giappone;

Inoltre, il CESR, mediante un suo gruppo di esperti, sta lavorando al fine di fornire un advise alla Commissione in merito a misure di livello 2 attuative di alcune disposizioni delle direttive relative al risparmio gestito.

8. POLITICA FISCALE

8.1. Fiscalità indiretta

a) Provvedimenti approvati

- *Regolamento (CE) n.1777/2005 del 17 ottobre 2005 del Consiglio dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale delle CE L288 del 29.10.2005), recante disposizioni di applicazione della Sesta direttiva IVA.*

Il Regolamento conferisce efficacia giuridica vincolante ad alcuni orientamenti adottati all'unanimità dal Comitato IVA, in qualità di comitato consultivo, allo scopo di favorire l'applicazione corretta e più uniforme del sistema IVA vigente.

Tali orientamenti riguardano, in particolare, la definizione di soggetto passivo e di operazione imponibile, il luogo della cessione di beni o prestazione di servizi, la base imponibile, le deduzioni ed i regimi particolari, nonché l'applicazione di disposizioni transitorie.

b) Provvedimenti in discussione

- *Proposta di direttiva "Razionalizzazione delle deroghe".*

Essa tende ad incorporare alcune deroghe, concesse a singoli Stati Membri su questioni di comune interesse, nel testo della VI Direttiva IVA, estendendo a tutti gli Stati la facoltà di adottare, ove necessario, le norme in esame, al fine di contrastare la frode e l'evasione fiscali e di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto.

Tra le misure istituzionalizzate figurerà, ad esempio, la facoltà per gli Stati Membri di intervenire, in casi specifici e limitati, sul valore delle operazioni per la determinazione della base imponibile delle stesse.

Al momento, sulla proposta di direttiva, non vi è consenso unanime.

- *Proposta di direttiva "Luogo di tassazione dei servizi" (Place of supply).*

La proposta, originariamente concernente il luogo di tassazione dei servizi tra soggetti passivi, è stata modificata inserendo anche nuove regole per le prestazioni di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi, e stabilisce che il luogo di tassazione è quello del destinatario del servizio.

Non viene invece modificata, nei rapporti Business to Consumers, la regola della tassazione nel luogo in cui è stabilito il prestatore, salve alcune deroghe, fatte a fini di semplificazione, ad esempio nel caso di servizi che possono essere prestati a distanza (es. servizi di telecomunicazione), di servizi di ristorazione e catering, di servizi di intermediazione, di servizi di trasporto passeggeri.

L'approvazione di tale pacchetto legislativo è legato all'implementazione di un nuovo sistema di scambio intracomunitario di dati (VIES 2).

- Proposta di direttiva in materia di tasse automobilistiche (Car taxation)

Tale proposta, che interessa esclusivamente i veicoli per il trasporto di persone e non prevede l'introduzione di nuove tasse relative alle autovetture, è stata presentata durante la Presidenza inglese e tende al superamento degli ostacoli derivanti dall'esistenza di diversi regimi impositivi.

Le norme proposte prevedono un sistema di rimborso delle tasse automobilistiche legato all'utilizzo dell'autovettura nello Stato membro interessato e l'introduzione di criteri oggettivi per il calcolo del valore residuale delle autovetture usate da trasferire a titolo permanente in un altro Stato membro. Inoltre, è prevista la graduale abolizione della tassa d'immatricolazione (IT) nell'arco di un periodo transitorio della durata di 5-10 anni. La perdita di gettito, secondo la Commissione, potrebbe essere compensata da un parallelo aumento delle entrate derivanti dalla tassa annuale di circolazione (TAC).

- Proposta di direttiva "Sportello unico" (One stop shop).

L'iniziativa, collegata alla strategia IVA presentata dalla Commissione nell'ottobre 2003, introduce il sistema dello sportello unico, che consentirà alle imprese di:

- di registrarsi a fini IVA nel solo Stato membro di stabilimento;
- di effettuare le dichiarazioni presso un unico sportello elettronico;
- di applicare il sistema di compensazione della imposta secondo quanto previsto dalla sesta direttiva, anziché il meccanismo di rimborso contemplato dalla ottava direttiva.

La proposta riguarda le transazioni effettuate nei confronti di privati consumatori (*business to consumer*) ed è opzionale per l'operatore. Non si è ancora raggiunto l'accordo sulla proposta.

- Proposta di direttiva "Aliquote ridotte".

La proposta di revisione generale del sistema delle aliquote ridotte IVA mira a razionalizzare il sistema attraverso l'individuazione di un'unica lista di beni e servizi cui sarebbe applicabile l'aliquota ridotta e la contestuale soppressione di tutte le deroghe esistenti (aliquote zero, superridotte e "parking").

Il dossier dovrà essere ulteriormente discusso nell'ECOFIN di gennaio 2006. La necessità di trovare una soluzione è legata alla imminente scadenza dell'allegato K della Sesta direttiva, che consente di applicare in via sperimentale aliquote ridotte su alcuni servizi ad alta intensità di manodopera fino al 31.12.2005.

- Riformulazione della sesta Direttiva IVA.

E' in discussione la proposta della Commissione di sostituire la Sesta direttiva IVA e tutte le integrazioni apportate attraverso i successivi atti di modifica in un nuovo atto, che includa anche le pertinenti disposizioni attualmente contenute in diversi atti normativi ed escluda quelle che invece appartengono ad atti di natura diversa.

8.2. Fiscalità diretta - Provvedimenti in corso di esame:

- Base imponibile comune consolidata (CCCTB)

Nel corso del 2005 la Commissione Europea, in materia di tassazione societaria, ha concentrato i propri sforzi sul progetto di una base imponibile comune consolidata (CCCTB – *Common Consolidated Corporate Tax Base*).

I lavori del relativo Gruppo di lavoro – all'interno del quale vi sono tre sottogruppi (presieduti da Germania, Italia e Francia) - già avviati nel novembre 2004, prevedono l'approfondimento di quattro aree principali: a) principi generali fiscali; b) elementi strutturali tradizionali di una base imponibile; c) elementi addizionali di una base imponibile comune consolidata; d) applicazione della base imponibile comune consolidata.

- Fasi applicative della direttiva 2003/48 in materia di tassazione del risparmio

In ambito comunitario sono stati svolti, sia presso il Consiglio che presso la Commissione, lavori relativi all'applicazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione del risparmio, soprattutto per quanto concerne le modalità di effettuazione dello scambio di informazioni previsto dalla direttiva e dei relativi "format" da utilizzare.

- Codice di Condotta in materia di tassazione delle imprese

Sono proseguiti nel 2005 i lavori del Gruppo Codice di Condotta, aventi ad oggetto lo smantellamento di misure fiscali dannose (*rollback*) e l'impegno degli Stati Membri a non introdurre nuove misure in contrasto con il Codice di Condotta sulla tassazione delle imprese (*standstill*). E' stata inoltre avviata una discussione sul futuro del Codice di Condotta.

- Cooperazione amministrativa in materia di accise

Il 1° luglio 2005, è entrato in vigore il Regolamento CE n. 2073/2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise.

In Italia, si è dato seguito alla possibilità – prevista nel regolamento – di decentrare la cooperazione amministrativa, istituendo, unitamente all'Ufficio centrale di collegamento (E.L.O.), tre servizi di collegamento (Agenzia Dogane, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e Guardia di Finanza).

9. UNIONE DOGANALE

La Risoluzione su una strategia per la cooperazione doganale (adottata, sotto Presidenza italiana, dal Consiglio il 2 ottobre 2003- GUCE 2003/C 247/01 del 15.10.2003), ha delineato le principali linee di intervento del gruppo di cooperazione doganale, finalizzate ad una migliore protezione contro i traffici illeciti, le frodi, la criminalità organizzata transfrontaliera e le minacce all'ambiente ed al patrimonio culturale.

L'Italia partecipa costantemente ai lavori del Gruppo di cooperazione doganale del Consiglio UE, che si occupa di sviluppare le attività di collaborazione tra le amministrazioni doganali degli Stati membri nelle materie di competenza intergovernativa - sia sotto il profilo della produzione normativa che della capacità operativa - , alle Politiche di vicinato e assistenza tecnica esterna a favore dei nuovi Stati indipendenti dell'ex URSS e dei Paesi aderenti a candidati all'adesione, ed alla Cooperazione e Mutua Assistenza con i Paesi terzi (Repubblica Cinese).

Armonizzazione in materia legislativa dei sistemi doganali e fiscali

La partecipazione ai lavori in sede comunitaria si svolge sia nell'ambito dei Comitati ad alto livello presso la Commissione ed il Consiglio dell'Unione Europea, competenti a delineare le scelte strategiche in materia di politica doganale e fiscale (Gruppo politica doganale - Titolari e Supplenti; Comitato questioni fiscali, Comitato accise; Meeting dei Direttori Generali delle Amministrazioni doganali degli Stati membri dell'U.E. e della Turchia, Gruppo unione doganale; Gruppo cooperazione doganale), sia presso i gruppi ed i Comitati tecnici in seno alla Commissione Europea.

In tale contesto si svolge la partecipazione ai lavori per il nuovo Codice Doganale comunitario e per altri atti normativi finalizzati a prevenire e sanzionare le violazioni alle disposizioni a tutela delle regolarità del mercato, a favorire l'armonizzazione dei sistemi doganali e fiscali ed a rafforzare la cooperazione degli Stati dell'U.E.

In particolare, con riferimento alla modifica delle norme del Codice doganale comunitario, è iniziato l'esame del testo normativo da parte del Gruppo Unione doganale del Consiglio.

La proposta in esame tende alla riduzione dei costi ed alla facilitazione degli scambi, migliorando la sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione, e riguarda:

- a) le modifiche all'istituto della rappresentanza doganale;
- b) la proposta di armonizzazione delle sanzioni ;
- c) la comitologia;
- d) le semplificazioni in collegamento con lo status di operatore economico autorizzato.

10. IMPRESE

10.1. REACH

Il Consiglio Competitività nella riunione straordinaria del 13 dicembre 2005 ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), nonché l'istituzione di un'agenzia europea delle sostanze chimiche.

La proposta è volta ad uniformare la procedura di valutazione delle sostanze chimiche "nuove" (commercializzate dal settembre 1981) e di quelle "esistenti" (sul mercato prima del settembre 1981) e si applica alla fabbricazione, all'importazione e all'uso delle sostanze in quanto tali o in quanto costituenti preparati o articoli.

Il progetto mira altresì a istituire una specifica Agenzia europea per le sostanze chimiche, con sede ad Helsinki, che gli studi di fattibilità che hanno preceduto la sua presentazione hanno indicato come elemento essenziale per l'attuazione efficace del sistema REACH.

Il risultato è stato raggiunto a larga maggioranza, sulla base di un articolato pacchetto di compromesso che la Presidenza britannica ha presentato come il migliore punto di equilibrio possibile tra gli obiettivi della tutela sanitaria e ambientale e quelli della competitività industriale.

Tra le modifiche di significativo interesse per la delegazione italiana, accolte nel corso del Consiglio, si sottolinea: l'ulteriore semplificazione del campo di applicazione, attraverso l'esenzione dalla registrazione del clinker (cemento); il richiamo alla necessità di prestare particolare attenzione alle PMI evitando discriminazioni nei loro confronti soprattutto nell'ambito della registrazione; l'impegno della Commissione, attraverso una specifica dichiarazione, a chiarire le problematiche relative alle sostanze che suscitano un livello di preoccupazione equivalente a quella provocata dalle altre sostanze sottoposte ad autorizzazione.

Tenuto conto anche degli altri miglioramenti auspicati e poi accolti (l'allineamento del trattamento delle sostanze negli articoli con quello riservato alle sostanze in quanto tali, così da evitare distorsioni competitive del sistema produttivo europeo; l'eliminazione della limitazione dell'attività di valutazione dell'Agenzia alle proposte di esperimenti solo su animali vertebrati), l'Italia ha confermato, alla luce di un bilancio complessivamente positivo, il suo sostegno all'accordo.

10.2. La comunicazione sulla nuova politica industriale

Il Consiglio Competitività nella seduta dell'11 ottobre 2005 ha preso atto della presentazione, da parte del Vice Presidente della Commissione Günther Verheugen, della comunicazione sulla politica industriale, adottata dalla Commissione il 5 ottobre la quale, dopo analoghe comunicazioni precedenti, tratta di questioni e sfide per la competitività industriale europea che si pongono sia a livello orizzontale, sia a livello settoriale. Il Consiglio si è riservato un dibattito approfondito su tale comunicazione in una prossima sessione.

La Commissione europea, con la Comunicazione COM(2005) 474 intitolata *"Un quadro politico per rafforzare l'industria manifatturiera dell'UE - verso un approccio integrato della politica industriale"*, si pone l'obiettivo di creare migliori condizioni quadro per le industrie manifatturiere nei prossimi anni, e fronteggiare le sfide della globalizzazione e dell'accesa concorrenza internazionale.

11. APPALTI PUBBLICI

Con la pubblicazione il 30 aprile 2004 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE relative al coordinamento delle procedure di appalto rispettivamente nei settori "speciali" (acqua, energia, trasporto e servizi postali) e nel settore "classico" (forniture, servizi e lavori) è stato definitivamente varato il pacchetto legislativo comunitario sugli appalti pubblici, settore che movimentava un volume di risorse pari al 16% del PIL europeo.

La legge comunitaria 2004 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento di tali direttive, nel rispetto di principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 24 della medesima legge, tra cui:

- compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
- conferimento all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di compiti di vigilanza nei settori oggetto della disciplina comunitaria (lavori, forniture e servizi);
- semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie
- adeguamento della normativa alla sentenza della Corte di Giustizia del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02 ("Diritto dell'amministrazione aggiudicatrice di optare tra il criterio del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa").

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla legge delega è stata costituita apposita Commissione di esperti della materia che ha adempiuto al proprio mandato in circa tre mesi, redigendo uno schema di decreto legislativo denominato "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Detto schema, previa consultazione di tutti i maggiori soggetti pubblici e privati del settore e previa concertazione con tutte le Amministrazioni statali interessate, è stato sottoposto all'esame ed all'approvazione preliminari del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 13 gennaio 2006, onde poter acquisire, come previsto dalla legge di delega, il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città e delle competenti Commissioni parlamentari, oltre che il parere del Consiglio di Stato, involgendo l'armonizzazione normativa effettuata con il codice in questione, anche interventi su norme sia di rango pre contenzioso che giurisdizionale. Tutto ciò al fine di poter pervenire all'approvazione definitiva del testo in Consiglio dei Ministri nei successivi sessanta giorni, secondo i tempi dettati dalla citata legge di delega.

In particolare il testo, che è articolato in cinque parti, per un totale di 256 articoli, provvede :

- a individuare un nucleo di principi e disposizioni comuni a tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sia sopra che sotto soglia, sia nei settori ordinari che nei settori speciali;

- a recepire in un unico testo normativo sia la direttiva 2004/18 che la direttiva 2004/17, enucleando le disposizioni comuni e disciplinando in capi separati gli aspetti non comuni;
- a disciplinare, nel medesimo testo normativo anche i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, che si collocano sotto soglia;
- ad apportare alcune modifiche anche alle norme sul contenzioso, al fine di corrispondere a rilievi mossi dalla Commissione Europea specialmente in materia di cautela ante causam;
- ad abrogare ben 28 leggi e regolamenti, oltre che circa 80 disposizioni contenute in altri testi normativi sia di rango legislativo che regolamentare, così operando quella “semplificazione normativa” più volte raccomandata dalla Commissione europea;
- il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni è ovviamente stato disciplinato nel rispetto dei parametri fissati dal titolo V della Costituzione.

Inoltre, va segnalato che il puntuale recepimento delle direttive ha comportato non solo significative innovazioni per i lavori, per i quali il legislatore nazionale si era in più punti scostato dal diritto comunitario, ma anche l'adeguamento del nostro ordinamento interno ai nuovi strumenti negoziali previsti dalle direttive e, in particolare, l'accordo quadro, il dialogo competitivo, la centrale di committenza, le aste elettroniche e l'avvalimento.

Soltanto gli aspetti di dettaglio sono stati rinviati a un nuovo regolamento che per i lavori sostituirà il d.p.r. n. 554 del 1999, mentre disciplinerà *ex novo* gli altri settori dei servizi e delle forniture.

Per quanto concerne la disciplina degli aspetti organizzativi del mercato degli appalti pubblici e del *modus operandi* delle stazioni appaltanti, giova sottolineare:

- il ruolo dell'Autorità di vigilanza e dell'Osservatorio, già esistente per i lavori pubblici, le cui competenze, in attuazione del diritto comunitario, si estendono a servizi e forniture;
- la figura del responsabile del procedimento, che in ossequio alla legge n. 241 del 1990 è espressamente previsto anche per servizi e forniture, nonché l'istituzione facoltativa da parte delle stazioni appaltanti dello sportello dei contratti pubblici, con compiti di informazione sulle norme vigenti.

Infine, dallo schema di codice sono anche disciplinati in maniera unitaria, per gli appalti sopra e sotto soglia e per tutti i settori, i profili relativi al contenzioso, mediante generalizzazione e unificazione della attuale disciplina in tema di transazione, arbitrato, giurisdizione sugli appalti pubblici, rito speciale appalti, nonché l'accordo bonario che è però mantenuto solo per i lavori pubblici.

Nel corso dell'anno è continuata la partecipazione al processo normativo comunitario che ha riguardato anche elementi di complemento e dettaglio del “pacchetto legislativo” già approvato e del sistema appalti in generale.

Ad esempio è stato definito il progetto di Regolamento che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle nuove direttive (Regolamento (CE) n° 1564/2005 della Commissione del 7 settembre 2005)

Su specifica richiesta della Commissione, per garantire il corretto funzionamento del sistema di appalti pubblici, è stata inoltre curata la redazione di uno schema informativo circa le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati o dichiarazioni necessari per l'ammissione dei candidati o degli offerenti alle procedure di appalti pubblici in Italia. Tali informazioni verranno pubblicate, unitamente a quelle redatte

da tutti gli altri Stati membri, dalla Commissione europea per dare una corretta informazione a tutti i partecipanti ad appalti banditi in ogni Stato membro.

Nel corso dell'anno la Commissione Europea ha proseguito i lavori, iniziati nel 2005, per la revisione delle direttive ricorsi in materia di appalti pubblici (direttiva 89/665/CEE e 92/13/CEE) allo scopo di colmare alcune lacune e di renderne più efficace l'applicazione.

In occasione della riunioni del Comitato Consultivo Appalti Pubblici i servizi della Commissione hanno fornito alcuni documenti in cui, in sintesi, vengono posti in rilievo, in particolare modo, i seguenti punti:

- 1) la necessità dell'indicazione di un termine o spazio minimo di pausa tra il momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice comunica la sua intenzione di aggiudicare l'appalto all'offerente che ritiene abbia fatto la migliore offerta e il momento in cui la stessa amministrazione stipula il contratto con detto offerente.

Tale spazio di tempo minimo di sosta o pausa permetterebbe un ricorso utile a favore degli offerenti lesi (vedi in proposito le sentenze ALCATEL della Corte di Giustizia comunitaria).

Pertanto si potrebbero inserire nelle nuove direttive ricorsi disposizioni chiare che prevedano detto spazio o periodo di tempo di pausa.

Inoltre per quegli Stati membri nei quali l'introduzione di un ricorso per ottenere una misura cautelare non avesse effetto sospensivo automatico, la direttiva dovrebbe prevedere un effetto sospensivo (ad esempio di cinque giorni lavorativi) , perché si possa decidere della necessità o meno di sospensione della procedura di aggiudicazione.

- 2) E' stata messa in evidenza la debolezza delle procedure di ricorsi attualmente accessibili negli Stati membri. In molte situazioni di contrasto non vengono offerte soluzioni efficaci.

Questa debolezza può derivare dai seguenti fattori:

- a) difficoltà di scoprire certe infrazioni. Ciò avviene specialmente negli appalti a trattativa privata e nelle fasi di esecuzione dei contratti;
- b) più della metà delle imprese che ritengono di essere state lese da procedure di aggiudicazione di appalti non hanno mai esperito ricorsi:
 - o per paura di non poter vincere in avvenire appalti indetti dai loro clienti (33% di queste imprese)
 - o per mancanza di fiducia nel sistema di ricorsi (23%)
 - o perché nessun ricorso poteva essere esperito utilmente, dato che il contratto era stato già sottoscritto (15%);
 - o per la lentezza delle procedure di ricorso (13%);
 - o per le spese elevate riferite ai ricorsi (11%);
 - o per il livello insufficiente del risarcimento danni accordati;
 - o per altre ragioni;
- c) le speranze di successo di un ricorso per il risarcimento dei danni sono più limitate di quelle di un ricorso di annullamento. Pertanto in gran parte degli Stati membri la richiesta di indennizzi è molto debole, anche perché è difficile che le imprese che ritengono di essere state lese provino che avrebbero avuto una seria opportunità di vincere l'appalto se l'infrazione non fosse stata commessa;

- d) molto raramente i ricorsi hanno l'effetto di scatenare dei meccanismi di sanzioni contro le autorità aggiudicatrici. Infatti i casi di assenza di sanzioni pecuniarie dovrebbero essere compensate dall'esistenza di sanzioni penali e disciplinari da infliggere alle persone responsabili delle procedure di appalto. Ma l'applicazione di sanzioni penali e disciplinari è generalmente condizionata dalla prova di dolo o di colpa grave. La constatazione obiettiva di una infrazione grave alle disposizioni concernenti gli appalti non dovrebbe condizionare l'applicazione delle sanzioni alla dimostrazione di un elemento intenzionale o personale.

La combinazione dei fattori di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) dimostra che non si può, in sostanza, far riposare l'efficacia delle sanzioni alle violazioni al diritto comunitario degli appalti pubblici sulle sole spalle degli operatori economici.

Tali ricorsi devono essere esperiti efficacemente nell'interesse generale. Pertanto la Commissione europea ritiene che nel campo delle sanzioni gli Stati membri abbiano degli obblighi (art. 10 del Trattato, sentenza Corte di Giustizia del 21/9/89, causa 68/88, punti 23 e 24).

La Corte di Giustizia europea ha dedotto dal predetto articolo 10 del Trattato che quando una norma comunitaria non comporta alcuna specifica disposizione che preveda una sanzione in caso di violazione della norma stessa, gli Stati membri, pur conservando il potere di scelta delle sanzioni, devono vegliare affinché le violazioni del diritto comunitario siano sanzionate in modo analogo alle violazioni del diritto nazionale e che le sanzioni abbiano carattere effettivo, siano proporzionate e dissuasive.

12. TRASPORTI

12.1. Trasporti terrestri

Eurovignette

Il Consiglio Trasporti nella sessione del 21 aprile 2005 ha adottato a maggioranza qualificata l'accordo sulla proposta di direttiva che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (Eurovignette).

Il Libro bianco sulla politica europea dei trasporti fino al 2010 ha posto in risalto che una buona parte degli squilibri del sistema dei trasporti è direttamente proporzionale al rapporto tra modalità di trasporto e costi corrispondenti.

Il cardine della politica della Commissione in argomento consiste nella considerazione che gli oneri praticati per i vari settori del trasporto vadano diversificati in modo da riflettere i costi dell'infrastruttura, i diversi livelli di inquinamento, gli orari ed il danno che ciascun sistema produce, in ossequio al principio "chi inquina paga", principio fondamentale dei mercati liberalizzati, e nell'ottica di una graduale riduzione dell'inquinamento e del congestionamento, con conseguente riduzione dei costi e miglioramento della qualità della vita.

La proposta di direttiva in questione, volta alla modifica della direttiva 1999/62/CE, è riferita agli autoveicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate utilizzati per il trasporto di merci su strada, con lo scopo dichiarato di far ricadere parte dei costi sugli utenti piuttosto che sui contribuenti mediante l'introduzione di principi comuni in materia di tariffazione delle infrastrutture stradali, senza modificare i pedaggi attualmente in vigore, che indurrebbero all'ipotesi di un finanziamento di infrastrutture alternative alla strada per determinate Regioni esposte (Alpi e Pirenei), nel quadro dei finanziamenti incrociati.

Al Consiglio del 21 aprile 2005 l'intervento della delegazione italiana ha condizionato l'appoggio al compromesso ad una riduzione del mark up e ad un aumento della percentuale prevista per i clienti abituali.

Patente di guida

La proposta riguarda la rifusione della direttiva 91/439/CEE, i cui principali obiettivi sono: migliorare la libera circolazione dei cittadini assicurando e facilitando il riconoscimento reciproco di tutte le patenti, ridurre le possibilità di frode e aumentare la sicurezza della circolazione stradale.

Il dibattito al Consiglio nella sessione di dicembre, nonostante gli sforzi profusi nel corso dell'anno per addivenire ad un accordo politico, si è arenato sul problema fondamentale della sostituzione obbligatoria delle vecchie patenti, che viene ritenuta da alcune delegazioni inaccettabile ed impopolare.

Toccherà alla Presidenza austriaca procedere quindi all'individuazione degli equilibri che potranno consentire al dossier di progredire con successo.

Terzo pacchetto ferroviario

Il Consiglio del 5 dicembre scorso ha raggiunto un accordo politico su due proposte di direttiva incluse nel pacchetto. Trattasi della proposta di direttiva che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (Rail Market Access), che prendendo spunto dalla considerazione che negli ultimi 30 anni si è registrata una notevole diminuzione del trasporto di passeggeri per ferrovia pur nel contesto di un considerevole incremento globale dei viaggi, favorisce l'apertura del mercato dei trasporti internazionali di passeggeri per ferrovia, con implicazioni per l'organizzazione ed il finanziamento dei trasporti pubblici in uno Stato membro o tra Stati membri.

Il secondo provvedimento consiste in una proposta riveduta di regolamento relativa ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, comunemente nota come proposta sugli oneri di servizio pubblico. Essa riguarda il tema più ampio degli interventi delle autorità competenti in materia di servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, ed appare destinata a sostituire la normativa comunitaria vigente in materia di contratti di servizio pubblico, e che, tra l'altro, prevede la definizione di un contratto di servizio pubblico atto a servire come base per tale regime.

Si ricordano brevemente gli principali provvedimenti di cui si compone il pacchetto ferroviario in discussione : il primo riguarda una regolamentazione per tutelare i diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale, in analogia con quanto già avvenuto nel settore aereo con la protezione dei diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo; un altro consiste in un progetto di direttiva sulla certificazione dei macchinisti e prevede un meccanismo destinato a definire meglio le competenze e responsabilità in materia di formazione, valutazione e riconoscimento delle qualifiche dei macchinisti e del personale di scorta.

12.2. Trasporti aerei

Il 22 settembre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, con cui si prefigge l'intento di garantire maggiore chiarezza al testo del regolamento (CE) n. 2320/2002 vigente in materia dal gennaio 2003 e frutto dei terribili attentati dell'11 settembre 2001.

Tuttavia, l'esperienza acquisita in questi anni ha dimostrato che il regolamento è troppo dettagliato e necessita dunque di una semplificazione per superare i problemi di armonizzazione, il che potrebbe ad esempio essere assicurato dall'introduzione del concetto di sistema di sicurezza unico, in base al quale i passeggeri, i bagagli e le merci in trasferimento o in transito non devono essere ricontrrollati, in quanto sussiste la ragionevole certezza che nell'aeroporto di partenza sono state osservate le misure di sicurezza di base, e questo elemento potrà andare a vantaggio dei soggetti economici che operano in un mercato fortemente competitivo.

Al Consiglio del mese di dicembre le delegazioni hanno avuto uno scambio di opinioni, concordando sulle esigenze fondamentali che si intendono tutelare, pur tuttavia senza manifestare unanime apprezzamento per il testo proposto.

12.3. Trasporti marittimi

Sicurezza nei porti

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 310 del 25 novembre 2005 la direttiva 2005/65/CE del 26 ottobre 2005 sul miglioramento della sicurezza dei porti, il cui obiettivo è rafforzare e completare il regolamento (CE) n°725/2004 che si applica alle navi e agli stabilimenti portuali, prevedendo misure comunitarie di sicurezza che coprano ciascun porto all'interno del perimetro definito dallo Stato membro interessato. Questa direttiva, che concerne i porti marittimi, non si applica all'Austria, al Lussemburgo, alla Repubblica ceca, alla Slovacchia e all'Ungheria. Tutti gli altri Stati membri dispongono del periodo compreso tra la pubblicazione e il 15 giugno 2006 per recepire questa direttiva nel loro ordine giuridico interno.

Pacchetto "Erika III"

La Commissione ha presentato al Consiglio del 5 dicembre 2005 il cd. "Terzo pacchetto marittimo", che comprende una Comunicazione ed una serie di proposte legislative che concernono il rafforzamento della sicurezza marittima attraverso misure attese da tempo e che si propongono l'accrescimento della flotta comunitaria.

Uno dei settori più vulnerabili, oggi, è quello del trasporto marittimo, sia di passeggeri che mercantile. Gli obiettivi dichiarati sono il completamento ed il rafforzamento della prevenzione di incidenti ed inquinamento marittimo e nel caso di incidente intervenire nel miglior modo possibile: in tema di controllo nazionale del porto si intende procedere ad una riforma del sistema al fine di ottenere un migliore rapporto costi/benefici (gli Stati dovrebbero concentrare il controllo sulle navi a rischio ed in caso di naufragio dovrebbero essere chiaramente identificabili le autorità competenti a scegliere il luogo di rifugio ritenuto più adatto).

13. AGRICOLTURA

13.1. Sviluppo rurale

Il Consiglio dei ministri dell'agricoltura della UE, riunitosi il 19 e 20 settembre 2005, ha approvato il regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che entrerà in vigore il primo gennaio 2007.

I punti qualificanti dell'accordo sono, senza dubbio, il rafforzamento delle politiche per i giovani - il premio di insediamento passa infatti da 40.000 euro a 55.000 - e l'accresciuto margine di manovra per la programmazione nazionale, ampliando gli strumenti di intervento per i progetti agro industriali.

In ambito nazionale è previsto un Tavolo di concertazione per l'impostazione della fase di programmazione 2007-2013 e si attende, entro il mese di febbraio 2006, la prima bozza del Quadro Strategico Nazionale.

13.2. Riforma della organizzazione comune di mercato dello zucchero

I Ministri dell'agricoltura hanno raggiunto il 24 novembre 2005, un compromesso che verrà formalizzato solo dopo l'adozione del parere del Parlamento europeo (atteso nel gennaio 2006). Il compromesso è stato ritenuto necessario sia per ragioni interne quali la regolamentazione del mercato e la certezza per i bieticoltori e l'industria per la loro futura attività, che per esigenze internazionali quali il Panel Gatt e negoziato Doha Round. Tale compromesso prevede in particolare una riduzione del 36% dei prezzi dello zucchero scaglionata su quattro anni. I produttori di barbabietole da zucchero riceveranno una compensazione in proporzione del 64,2% delle perdite subite. Inoltre, i ministri prevedono un meccanismo che dovrebbe permettere di controllare le importazioni, in Europa, di zucchero proveniente dai Paesi meno avanzati (PMA) che partecipano all'iniziativa "Tutto, tranne le armi" (che comporta, dal 2009, l'ingresso nell'UE senza dazi doganali dello zucchero di questi Paesi).

L'Italia ha ritenuto, anche in sede consiliare, indicare la propria strategia basata sulla priorità di mantenere gli attuali posti di lavoro, di creare possibilità occupazionali e condizioni di crescita.

13.3. Fertilizzanti

La Legge n. 62 del 18 aprile 2005, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", ha conferito la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

14. AMBIENTE

14.1. *Strategia sullo sviluppo sostenibile*

Il 2005 è stato l'anno destinato al riesame e revisione intermedia non solo della strategia di Lisbona ma anche della Strategia sullo sviluppo sostenibile. Le due strategie sono, come noto, a partire dal Consiglio Europeo di Göteborg, collegate in quanto alla strategia di Lisbona è stato aggiunto un terzo pilastro, quello ambientale.

Il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente di marzo ha approvato delle "conclusioni" che hanno rappresentato il contributo alla preparazione del Vertice di primavera dei capi di stato e di governo dove tali temi vengono esaminati ogni anno.

In sintesi, il Consiglio ha sottolineato:

- il contributo positivo della politica ambientale agli obiettivi di crescita ed occupazione della strategia di Lisbona, così come alla qualità della vita, in particolare attraverso lo sviluppo delle eco-innovazioni e delle tecnologie ambientali, creando così nuove opportunità di mercato e nuovi posti di lavoro.
- l'importanza del ruolo del Consiglio Ambientale nel "governo" ("*governance*") del processo di Lisbona;
- l'importanza di agire subito per affrontare le sfide legate all'uso sostenibile delle risorse naturali: per evitare di dover affrontare nel futuro i costi di danni ambientali irreparabili, di impatti sulla salute pubblica, con conseguenti aggravii sulle finanze pubbliche degli Stati Membri.

Indicando come priorità per l'azione:

- piena ed urgente attuazione del piano d'azione per le tecnologie ambientali,
- forte spinta verso modelli di produzione e consumo sostenibile, con l'obiettivo di disaccoppiare la crescita economica dall'uso delle risorse e dal degrado ambientale,
- misure di mitigazione ed adattamento per ridurre le minacce ed i costi a lungo termine del cambiamento climatico, per giungere a un'economia a bassa emissione di carbonio tra l'altro mediante l'introduzione e lo sviluppo delle tecnologie rinnovabili e ad alto rendimento energetico e dei nuovi combustibili.
- attuazione dell'obiettivo dell'UE di arrestare la perdita di biodiversità nel 2010, anche tenendo conto a tale riguardo della rilevanza che la protezione della biodiversità riveste per importanti settori economici.

Anche il Consiglio europeo di giugno ha sottolineato come la strategia di Lisbona si colloca nel contesto più ampio dello sviluppo sostenibile, principio fondamentale del complesso delle politiche ed azioni dell'UE ed ha approvato una "Dichiarazione sui principi guida dello sviluppo sostenibile". Tali principi costituiranno la base della nuova strategia in materia di sviluppo sostenibile che dovrà includere obiettivi specifici, indicatori ed un'efficace procedura di controllo e che dovrebbe essere adottata nel 2006.

14.2. Cambiamenti climatici

Lo stesso Consiglio ha iniziato l'esame dei possibili obiettivi della strategia per la lotta ai cambiamenti climatici per medio e lungo periodo, a partire dal 2012, anno in cui si conclude il primo periodo di impegni del protocollo di Kyoto..

Il Consiglio ha riaffermato che per stabilizzare la concentrazione di gas ad effetto serra nell'atmosfera ad un livello tale da escludere interferenze pericolose delle attività umane sul sistema climatico, la temperatura non dovrebbe superare di 2°C i livelli pre-industriali. Per conseguire questo obiettivo a lungo termine è necessario ridurre le emissioni di gas ad effetto serra a livello globale nell'ordine del 15-50% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Viste le responsabilità comuni e differenziate in base alle capacità dei singoli Paesi, indicativamente i Paesi sviluppati dovranno considerare di ridurre le proprie emissioni nell'ordine del 15-30% entro il 2020 e del 60-80% entro il 2050. Tuttavia il Consiglio ritiene indispensabile la più ampia cooperazione e partecipazione di tutti i Paesi al raggiungimento dell'obiettivo, in particolare anche quelli in via di sviluppo, grandi consumatori di energia.

Le conclusioni hanno costituito la base per il mandato negoziale dell'Ue alla COP 11-COP/MOP 1², conclusasi il 10 dicembre a Montreal. In tale sede sono state adottate importanti decisioni per la definizione del regime futuro per la lotta ai cambiamenti climatici.

Sono stati avviati in parallelo due processi:

- uno volto a stabilire gli impegni dei Paesi sviluppati, parti al protocollo di Kyoto, per il periodo post 2012;
- e un secondo, che coinvolgerà tutti i Paesi che sono parti alla UNCCC ³(quindi anche gli US), per definire un approccio strategico a lungo termine per rispondere alla sfida dei cambiamenti climatici.

La maggior parte dei Paesi in via di sviluppo, in particolare i maggiori emettitori, ha mostrato un approccio costruttivo e una disponibilità a dialogare per la definizione del regime post-Kyoto.

14.3. Regolamento LIFE plus

Il regolamento LIFE, attualmente in vigore, che finanzia progetti per l'ambiente, andrà in scadenza questo anno. I risultati ottenuti dall'Italia sono stati di ottimo livello sia per quel che riguarda la componente Ambiente, che supporta lo sviluppo di tecniche e metodi innovativi per implementare la legislazione comunitaria in campo ambientale, sia per la componente natura, che è destinata al finanziamento di misure di conservazione e ripristino delle specie e degli habitat elencati nelle Direttive Habitat ed Uccelli ed a contribuire alla rete Natura 2000.

² first meeting of the Parties to the Kyoto Protocol in Montreal in conjunction with the eleventh session of the Conference of the Parties to the Climate Change Convention.

³ United Nations Climate Change Conference

Nelle prospettive finanziarie 2007-2013 la Commissione ha proposto un nuovo programma per il supporto allo sviluppo, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione della politica e della legislazione ambientale dell'Ue, denominato LIFE plus, su cui si è raggiunto un parziale accordo politico al Consiglio Ambiente di ottobre.

Il programma prevede tre componenti tematiche: natura e biodiversità, politica ambientale e *governance*, informazione e comunicazione.

La gestione dell'80% del budget sarà delegata agli Stati membri sulla base di programmi di lavoro nazionali. A tal fine dovranno essere istituite agenzie nazionali di attuazione.

I criteri di allocazione per la ripartizione del bilancio tra gli stati membri, oggetto di un lungo negoziato, sono: popolazione complessiva, densità demografica ed estensione dei siti di importanza comunitaria.

In base a questi criteri l'Italia potrà beneficiare di circa il 9,4% del budget annuale.

Per quanto riguarda infine la durata e le risorse finanziarie del nuovo LIFE plus, la proposta di regolamento coprirà l'intero periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 con un ammontare complessivo previsto di 2.190 milioni di Euro.

14.4. Direttiva INSPIRE

Nel secondo semestre 2004 la Commissione ha presentato, come è noto, al Consiglio ed al Parlamento una proposta di Direttiva che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità (INSPIRE) su cui il Consiglio Ambiente ha raggiunto un accordo politico nello scorso giugno.

In particolare, INSPIRE fornirà uno strumento di supporto ad ampio spettro per le attività connesse con la politica ambientale (reporting, valutazioni d'impatto, monitoraggio, supporto alle decisioni) e per una migliore divulgazione delle politiche ambientali con il coinvolgimento della società civile. A tale scopo, INSPIRE intende costituire un'infrastruttura per l'informazione territoriale a livello europeo che si basi sulle infrastrutture esistenti a livello nazionale ed armonizzare i dati ed i servizi esistenti. Gli Stati Membri dovranno creare un'infrastruttura nazionale coordinando le autorità pubbliche che a vario titolo detengono i dati e queste dovranno essere rese accessibili tramite un unico portale europeo operato dalla Commissione.

Gli Stati Membri dovranno, progressivamente nel tempo:

1. creare metadati relativi ai dati territoriali ed ambientali elencati negli allegati I-II-III della proposta di Direttiva;
2. rendere interoperabili i set di dati territoriali e servizi sulla base delle regole di attuazione che verranno fissate successivamente all'adozione della direttiva;
3. realizzare una rete di tali servizi che consenta al pubblico la ricerca dei dati, la loro visualizzazione, scaricamento (download) e trasformazione.
4. assicurare che le informazioni possano essere liberamente condivise con le Autorità pubbliche degli Stati Membri, con le istituzioni e gli organismi comunitari e con altri organismi internazionali, per scopi di pubblica utilità.

14.5. Biodiversità

All'ultimo Consiglio Ambiente, la Commissione europea ha fornito informazioni agli Stati membri sullo stato dell'arte della presentazione della Comunicazione sulla Biodiversità.

La Commissione ritiene di aver fatto grandi passi avanti nella definizione della Rete Natura 2000, nell'integrazione della biodiversità nelle politiche ambientali tramite la Strategia Tematica e anche nelle altre politiche (come la pesca, l'agricoltura, lo sviluppo regionale e anche le Prospettive Finanziarie). Inoltre, la Commissione ha rafforzato il sostegno alla biodiversità nell'ambito dell'assistenza allo sviluppo della definizione del 7° Programma Quadro sulla Ricerca.

In tale contesto, la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri che ancora non l'abbiano fatto, a rivedere le proprie strategie nazionali sulla biodiversità e i piani di azione a farlo in linea con quanto contenuto nelle Conclusioni del Consiglio di giugno 2004.

E' da segnalare, infine, che il Dipartimento per le politiche comunitarie ha già istituito, con DM 27-4-04, il Comitato per il Coordinamento Nazionale per la Biodiversità,, e lo presiede insieme al Ministero per l'Ambiente. Il Comitato in oggetto è finalizzato principalmente a coordinare e definire la posizione comune italiana sulle tematiche inerenti la Biodiversità, da sostenere nella fase di predisposizione della normativa comunitaria ed in sede UE, anche alla luce della necessità di integrare la strategia europea per la biodiversità con i relativi Piani nazionali e locali, mirati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai Governi al Vertice di Goteborg "– arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 .

14.6. Organismi geneticamente modificati (OGM)

Prosegue il dibattito in sede UE sulla verifica dello stato di applicazione del quadro legislativo comunitario in materia di rilascio deliberato di OGM

In particolare, per quanto attiene alle Procedure di valutazione del rischio ambientale degli OGM, il Regolamento 1829/2003 (norma verticale) ha affidato esclusivamente all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA) il compito di effettuare ogni valutazione sul rischio del prodotto, escludendo di fatto le Autorità Nazionali Competenti ai sensi della Direttiva 2001/18/CE (norma orizzontale).

Le perplessità dell'Italia, riguardano sostanzialmente il "campo di applicazione" del Regolamento, il ruolo dell'AESA e l'assenza di verifiche indipendenti dei dati forniti nella notifica a sostegno della valutazione del rischio effettuata dal notificante.

14.7. Accordi tripartiti

Gli Accordi Tripartiti prevedono la sperimentazione della triangolazione contrattuale tra la Commissione Europea, l'Amministrazione centrale nazionale e la Regione.

Come è emerso nel corso della II Riunione di Alto Livello su "Governance e la UE", che si è tenuto a Londra il 21 e 22 novembre 05, dei quattro progetti già identificati dalla Commissione europea: Birmingham/Uk, Lille/Francia, Lombardia e Pescara/Italia, il solo progetto pilota operativo che risponde agli specifici criteri di sostenibilità e valore aggiunto previsti dalla Commissione è la Convenzione Tripartita della regione Lombardia.

Nel corso dei lavori del Meeting citato, tutte le delegazioni si sono trovate concordi nell'inserire nel testo delle conclusioni un invito alla Commissione Europea a:

- predisporre e divulgare un documento sulle opportunità e limiti degli accordi tripartiti;
- lanciare una campagna informativa, in stretta cooperazione con il Comitato delle Regioni, riguardanti la natura, i benefici, i finanziamenti possibili e l'iter di sviluppo degli accordi tripartiti;
- procedere con una nuova fase di sperimentazione di accordi tripartiti più focalizzati in settori diversi da quello ambientale (come ad esempio la coesione).

15. SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE, TELECOMUNICAZIONI E NUOVE TECNOLOGIE

Nell'ambito del rinnovato slancio del processo di Lisbona nel 2005 il Governo italiano ha sostenuto l'esecutivo comunitario ribadendo l'obiettivo di fare dell'Europa la più avanzata società basata sulla conoscenza.

Le politiche nei settori delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (TIC), hanno trovato pertanto un aperto sostegno nella consapevolezza che rappresentano i settori strategici trainanti, nel contesto economico europeo, in grado di contribuire significativamente alla crescita del mercato, alla creazione di posti di lavoro e all'attrattività dell'UE per gli investimenti esterni.

Fondamentale, quindi, è l'indirizzo che tutti i cittadini devono avere possibilità di accesso agevolato ai servizi innovativi della società dell'informazione, riducendo il divario digitale attraverso misure e regolamentazioni favorevoli con un particolare riguardo agli strati di popolazione meno favoriti.

Nell'anno appena trascorso l'Italia, oltre ad aver partecipato a tutti i lavori preparatori dei diversi Gruppi e Sottogruppi del Consiglio e della Commissione, è stata particolarmente attiva nella definizione:

- delle azioni prioritarie da intraprendere nel settore della "conoscenza" per il rilancio della strategia di Lisbona in vista del varo della nuova iniziativa "i2010" – "Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione",. Tale programma, erede del progetto "eEurope" scaduto a fine 2005, rappresenta la strategia globale delle TIC in cui prioritario è il completamento di uno spazio unico europeo dell'informazione teso a promuovere un mercato interno delle comunicazioni, dei media e dei contenuti elettronici aperto, competitivo e ricco di contenuti;
- della posizione comune della Comunità sui temi di "Internet-governance" che, affrontati nel corso del vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione (WSIS) svoltosi a Tunisi nel mese di novembre, sono poi sfociati nell'accordo di avviare un processo di internazionalizzazione della gestione tecnica della "rete" con la partecipazione non solo dei Governi, ma anche dell'industria e della Società civile; di rendere più incisiva e coordinata la lotta anti-spam e l'uso criminoso di Internet e di dare legittimazione ai singoli Paesi dei propri nomi a dominio;
- delle impostazioni del quadro regolamentare per una più efficiente gestione dello spettro radio;
- delle azioni raccordate a medio e lungo termine per la transizione delle trasmissioni televisive terrestri dall'analogico al digitale;
- delle priorità in tema di "e-governement", per un approccio coordinato verso il miglioramento delle legislazioni su temi come la firma digitale e l'identificazione elettronica, l'interoperabilità dei sistemi e l'"open source", contribuendo inoltre a rappresentare le esigenze di partecipazione dei livelli regionali e locali di governo al processo dell'uso democratico della TIC ("e-democracy").

L'attività del Governo si è tradotta in una serie di iniziative strategiche mirate e articolate in relazione alla rilevanza territoriale e secondo gli obiettivi delle politiche di coesione quali, solo per citarne alcune, la diffusione delle banche dati pubbliche, la realizzazione dell'infrastruttura per l'accesso e lo scambio dei dati territoriali, la sanità elettronica, la piattaforma per l'integrazione per l'infomobilità, le agevolazioni per l'uso e l'accesso a Internet, la trasformazione della P.A. con le tecnologie digitali.

Nel corso dell'anno è stato approvato il decreto legislativo attuativo della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

In linea con il principio di una migliore regolamentazione, la Commissione europea ha presentato, a metà dicembre, una proposta di direttiva che modifica la normativa "TV senza frontiere" del 1989 per stare al passo con lo sviluppo tecnologico e gli sviluppi del mercato nel settore audiovisivo in Europa. Intende alleggerire la normativa che grava sui fornitori europei di servizi televisivi e di tipo televisivo e rendere più flessibile il finanziamento dei contenuti audiovisivi con nuove forme di pubblicità.

La proposta introduce, inoltre, pari condizioni di concorrenza per tutte le società che forniscono servizi di tipo televisivo, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per distribuirli (per es. radiodiffusione, trasmissione a banda larga ad alta velocità, telefoni cellulari di terza generazione). La Commissione propone quindi di sostituire le varie normative nazionali sulla tutela dei minori, contro l'incitamento all'odio razziale e contro la pubblicità occulta con un'unica norma minima di base, applicabile in tutta l'UE, per la protezione dei servizi audiovisivi a richiesta. Questo nuovo approccio politico dovrebbe accelerare l'avvento di un mercato unico uniforme dei servizi televisivi e di tipo televisivo e promuovere un'industria europea dei contenuti forte e creativa. L'impostazione italiana sembra differire principalmente in due punti: le telepromozioni e l'ambito di applicazione dei servizi "non lineari".

A novembre è stato raggiunto un accordo politico parziale sulla proposta di decisione sul programma Media 2007 che, per il periodo 2007-2013, mira a promuovere il patrimonio audiovisivo e cinematografico europeo, a potenziare la circolazione di opere europee e a rafforzare la competitività dell'industria cinematografica europea. Per il momento sono state escluse le disposizioni finanziarie, in attesa di una decisione sulle prospettive finanziarie 2007-2013. Sono stati accolti molti emendamenti posti dal PE, in particolare insistendo sulla digitalizzazione delle opere europee, la facilitazione all'accesso ai prestiti delle PMI dell'industria cinematografica ed il sostegno ai produttori indipendenti, come auspicato dall'Italia.

Proseguono attivamente i lavori sulla proposta di direttiva per la conservazione dei dati telecom nella lotta al terrorismo e la criminalità organizzata, per renderne possibile una rapida entrata in vigore. La proposta copre i dati relativi al traffico e alla localizzazione generate nel quadro della telefonia, dei servizi di SMS e dei protocolli internet effettuati da una persona sospettata e non si applicherebbe al contenuto dell'informazione comunicata. L'insieme dei dati di traffico sarebbe conservato da 6 a 24 mesi dagli operatori.

Il quadro strategico globale per le TIC sarà per il 2006 il varo dell'iniziativa "i2010" che, con la istituzione di un Gruppo ad alto livello composto da rappresentanti degli Stati membri, si prefigge di raccogliere le sfide poste dalla rinnovata strategia di Lisbona.

Tre saranno gli obiettivi fondamentali:

- completare uno spazio unico europeo dell'informazione che promuova un mercato interno delle comunicazioni, dei media e dei contenuti elettronici aperto, competitivo e ricco di contenuti;
- rafforzare l'innovazione e gli investimenti nelle TIC per promuovere la crescita e l'occupazione;
- realizzare una società dell'informazione europea inclusiva che privilegi servizi pubblici e qualità della vita migliori.

Di pari importanza, in relazione al quadro per il miglioramento della regolamentazione ed all'iniziativa "i2010", è la gestione dello spettro radio.

L'espansione rapida e la convergenza dei mercati dei prodotti TIC rendono lo spettro radio una risorsa economica ancor più preziosa. I principali obiettivi politici consistono nel ridurre gli ostacoli di accesso allo spettro, migliorarne l'utilizzo efficiente, promuovere l'innovazione e, di conseguenza, assicurare ai consumatori una più ampia offerta di servizi e applicazioni.

Strettamente legato alla gestione dello spettro radio sarà inoltre il passaggio delle trasmissioni radiotelevisive da analogiche a digitali.

Sebbene le politiche di migrazione sono di competenza degli Stati membri, l'Italia ritiene, comunque, necessario un coordinamento a livello UE nella considerazione che rappresenta un processo complesso, particolarmente per quanto riguarda la trasmissione terrestre, che vede implicazioni sociali, culturali ed economiche e rappresenta una grande sfida per l'industria, gli utilizzatori e le autorità pubbliche.

Nella preparazione di tale passaggio, che sarà affrontato nell'agenda dei lavori della prossima Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni dell'UIT 2006 (RRC-06)", si dovrà tenere conto di questioni quali la copertura geografica, la fornitura di informazioni al pubblico e la disponibilità di adeguate frequenze e apparecchiature adatte.

Per le trasmissioni TV terrestri in tecnica digitale (DGTVi), la maggior parte degli Stati membri prevedono di completare la migrazione ("*switch-off*" / "*switch-over*") entro il 2012.

L'Italia, confermandosi tra i Paesi leader nel raggiungimento di tale traguardo, inizierà la transizione già dal 31 luglio 2006 nelle Regioni della Valle d'Aosta e Sardegna e prevede il graduale completamento della conversione degli impianti, a copertura di tutto il territorio nazionale, entro il 2008; il Governo, inoltre, proprio per rendere minimo l'onere per l'acquisto dei necessari decoder, ha previsto anche un contributo economico a beneficio degli utenti della TV.

16. OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI

16.1. Cambiamenti demografici

Il progressivo allungamento della vita media, l'aumento degli anziani ultra ottantenni, la diminuzione di giovani e adulti in età lavorativa e la bassa natalità hanno obbligato la Commissione Europea, nel contesto della strategia di Lisbona, ad approfondire la tematica dei cambiamenti demografici, le conseguenze dell'invecchiamento e l'impatto sulla nostra società.

L'Europa non può svilupparsi senza un incremento della popolazione che rappresenta un fattore essenziale anche per le possibili ripercussioni sul mercato del lavoro.

Le conseguenze del processo demografico incidono sul PIL e interessano i modelli economici del consumo, del lavoro, della vita delle famiglie e quindi di tutta l'Unione.

Per conseguire gli obiettivi di Lisbona relativi alla creazione di posti di lavoro più numerosi e qualificati, all'insegna della coesione sociale, occorre potenziare il modello sociale europeo in funzione della modificata struttura della popolazione nonché delle esigenze in termini di conoscenze e di competenze di una società sempre più aperta alle nuove tecnologie.

La Commissione il 16 marzo 2005 ha presentato il libro Verde "Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici" per promuovere un'ampia consultazione tra tutti gli attori sociali che, nell'ambito di ciascun Stato membro, sono interessati o hanno responsabilità specifiche nel settore.

Attraverso apposito coordinamento, promosso dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie tra Ministeri, Parti Sociali, ONG ed esperti, il 15 ottobre 2005 è stato presentato alla Commissione il documento italiano contenente anche una sintesi dei contributi raccolti.

Il lavoro ha consentito di focalizzare indicazioni circa le modalità per affrontare e avviare processi virtuosi in relazione ai punti nodali segnalati nel libro verde: conciliazione dei tempi del lavoro, politiche per l'immigrazione, politiche inclusive, sviluppo del mercato del lavoro, politiche di contrasto alla denatalità e l'esigenza di un'Unione europea che sappia, con sempre maggiore incisività, promuovere scambi di buone pratiche e presentare analisi periodiche sui cambiamenti demografici e sul loro impatto sulla società e su tutte le politiche pertinenti.

L'individuazione di obiettivi comuni e di campi di intervento a livello comunitario può, infatti, supportare i Governi nazionali nella definizione di Piani e programmi di azioni. Questi devono definire:

- nuove misure di contrasto alla denatalità;
- rafforzamento della coesione sociale;
- prolungamento della vita attiva e dell'inclusione sociale;
- cure a lungo termine.

Emerge inoltre che l'U.E. dovrebbe :

1. promuovere scambi e fare delle analisi periodiche dei cambiamenti demografici e del loro impatto sulla società e su tutte le politiche pertinenti;
2. prestare maggiore attenzione a quelle aree che più direttamente possono incidere sugli andamenti demografici;

I fondi strutturali dovrebbero tener conto maggiormente del capitale umano e il coordinamento europeo delle politiche per l'occupazione e per la protezione sociale deve prendere in considerazione con maggior efficacia la dimensione demografica e del genere in tutte le proprie scelte politiche.

Inoltre, la consultazione ha evidenziato la necessità di promuovere provvedimenti per combattere l'invecchiamento della popolazione con la messa in atto di urgenti misure nell'ambito della conciliazione tra vita familiare e vita professionale, della flessibilità nei tempi di lavoro, dello sviluppo delle politiche in sostegno alle giovani coppie attraverso:

1. facilitazioni per l'acquisto della prima casa e alloggi sociali,
2. la diminuzione del lavoro precario che porta i giovani all'insicurezza e all'impossibilità di programmare un futuro e la costituzione della famiglia,
3. attivazione sistematica della formazione continua da parte della scuola e dell'Università attraverso anche forme di coordinamento più incisive con il mondo del lavoro.

La Commissione europea sta valutando tutti i contributi pervenuti e nei primi mesi del 2006 presenterà un rapporto di sintesi con il programma delle ulteriori iniziative da intraprendere, comprese quelle legislative.

16.2. Protezione sociale

Nel 2005 l'azione della Commissione e del Consiglio, sulla base delle scadenze definite nella Comunicazione della Commissione del 2003 sulla razionalizzazione del settore della protezione sociale, ha dato particolare rilevanza al metodo aperto di coordinamento al fine di poter coprire, nel 2006 tutti tre i pilastri della protezione sociale: inclusione, pensioni e cure sanitarie a lungo termine.

Nel 2006 la Commissione ha annunciato che presenterà il Rapporto congiunto sulla protezione sociale basato sui tre pilastri: e sul quale il Consiglio europeo di primavera sarà chiamato a pronunciarsi.

Sull'inclusione sociale gli Stati membri hanno presentato un rapporto sui piani 2003-2005 e successivamente è prevista la programmazione 2005-2006.

Sulla base di un documento-guida gli Stati hanno presentato un rapporto su pensioni adeguate e sostenibili.

Sulla sanità e cure a lungo termine è stato presentato un rapporto che evidenzia la necessità di definire indicatori che tengano conto di quanto, in materia, è già stato approfondito e rilevato in studi a carattere internazionali.

16.3. Politiche per la disabilità

In Europa vivono 50 milioni di persone con disabilità. La situazione delle persone con disabilità richiede un'attenzione trasversale in tutte le politiche sociali (diritti di cittadinanza, istruzione, formazione, lavoro, vita indipendente, accessibilità, trasporti, salute, tempo libero ecc...).

La Commissione europea ha concluso l'anno europeo delle persone con disabilità con la presentazione della "Comunicazione: pari opportunità per le persone con disabilità: un piano d'azione europeo".

La prima fase del piano d'azione 2004-2005 si è concentrata in particolare sulla creazione delle condizioni necessarie per promuovere l'occupazione rendendo più facile l'accesso al mercato del lavoro attraverso le seguenti azioni prioritarie:

1. educazione permanente per accrescere e sostenere l'occupabilità, l'adattabilità, lo sviluppo personale e la cittadinanza attiva;
2. nuove tecnologie per agevolare l'accesso al lavoro e accessibilità dell'ambiente edificato.

Le priorità della Commissione europea per il 2006-2007 saranno focalizzate sui servizi alle persone con disabilità. I fondi strutturali e il fondo sociale europeo, la direttiva servizi saranno degli strumenti fondamentali per migliorare e favorirne l'integrazione.

16.4. Fondo sociale europeo

Il Comitato Fondo sociale europeo, a partire dal 2004, si è interessato alle questioni riguardanti la programmazione dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013.

Nell'anno 2005 il Comitato ha prodotto due *pareri* riguardanti la nuova programmazione: il primo relativo alle *Linee-guida strategiche comunitarie per la politica di coesione* ed il secondo relativo alla *Bozza di Regolamento della Commissione di esecuzione del regolamento Generale dei Fondi Strutturali*.

Per quanto riguarda le *Linee-guida strategiche comunitarie per la politica di coesione (LSC)*, una delle novità principali del prossimo periodo di programmazione riguarda l'introduzione nella bozza di regolamento generale dei Fondi strutturali dell'approccio strategico alla coesione. Tale approccio, ampiamente condiviso dall'Italia, si concretizza in una programmazione dei Fondi strutturali maggiormente ancorata alla Strategia di Lisbona rinnovata e, in particolare, agli Orientamenti Integrati per la Crescita e l'Occupazione contenenti, da un lato, gli indirizzi di massima per le politiche economiche e, dall'altro, gli orientamenti per l'occupazione.

Gli elementi principali delle linee guida, come suggerito anche dal contributo italiano, sono riconducibili a:

- adeguato mix di interventi tra flessibilità e sicurezza mediante interventi: ⇒ contro la disoccupazione di lungo periodo e giovanile, ⇒ per la regolazione del mercato del lavoro e dei sistemi pensionistici, ⇒ di modelli di organizzazione del lavoro, ⇒ di emersione del sommerso, ⇒ di incremento della partecipazione al mercato del lavoro;
- politiche di sviluppo del capitale umano mediante interventi: ⇒ di istruzione iniziale e formazione professionale per la prevenzione e la lotta all'abbandono scolastico e per accrescere la qualità e l'accessibilità dei sistemi di formazione e di riqualificazione, ⇒ di strategia effettiva di Lifelong learning in termini di accessibilità e di acquisizione di competenze in vista della mobilità della forza lavoro nell'ambito di un quadro comune di qualifiche;
- servizi di: ⇒ riconciliazione (per aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ⇒ servizi per l'impiego (incontro domanda offerta, inattivi e persone in cerca di lavoro);
- adattabilità mediante interventi di: ⇒ analisi dei fabbisogni occupazionali e di competenze delle imprese, ⇒ adozione da parte delle imprese di modelli organizzativi capaci di fare fronte a crisi occupazionali della propria forza lavoro;

- specifici target: ⇒ gruppi a rischio, ⇒ immigrati.

Sull'approccio strategico alla coesione, il Comitato FSE richiama la necessità che le LSC:

- siano focalizzate su un numero limitato di obiettivi strategici a livello comunitario, lasciando al Quadro di riferimento strategico nazionale e ai Programmi operativi la descrizione di priorità specifiche nazionali;
- riflettano pienamente le priorità dell'occupazione, dell'inclusione sociale e dell'investimento nel capitale umano attraverso il FSE in chiave di adeguati livelli di risorse da destinare;
- siano, in maniera prioritaria, centrate sui temi della Strategia europea per l'occupazione, richi amino il ruolo del FSE nella promozione dell'inclusione sociale, diano maggiore priorità al tema orizzontale delle pari opportunità di genere.

Viene ritenuto fondamentale il sostegno del FSE non solo alla Linea-guida dedicata della Strategia europea per l'occupazione (maggiori e migliori posti di lavoro), ma anche per rendere l'Europa un posto più attraente dove investire e lavorare e per assicurare maggiore conoscenza ed innovazione per la crescita.

Sul partenariato, il Comitato FSE ritiene necessario la consultazione da parte della Commissione europea del partenariato economico e sociale sulla bozza di Linee-guida strategiche comunitarie.

La Bozza di Regolamento della Commissione di esecuzione del regolamento Generale dei Fondi Strutturali norma le caratteristiche fondamentali del sistema di intervento dei Fondi strutturali ed i suoi principali elementi fondanti hanno riguardato:

- commenti di carattere generale: necessità della piena congruenza con il testo finale del Regolamento generale, necessità di chiarezza ed esaustività ai fini della certezza e stabilità giuridica sull'intero periodo di programmazione, mancanza della piena applicazione del principio di semplificazione, necessità di un maggior grado di flessibilità delle regole per tenere conto della specificità delle attività di FSE;
- informazione e pubblicità: necessità di maggiore flessibilità delle regole ai fini dell'adattamento delle stesso alle specificità del FSE e nazionali, in discussione la necessità e la fattibilità di alcune misure;
- categorizzazione o ripartizione indicativa dell'uso dei fondi: sistema di categorizzazione unicamente a scopo informativo senza alcuna implicazione sulla programmazione, monitoraggio e gestione del FSE, informazioni necessarie alla categorizzazione da reperire sulla base dei sistemi esistenti;
- sistemi di gestione e controllo: opposizione a nuovi ed inutili obblighi amministrativi a carico degli Stati membri, delle loro principali autorità e dei beneficiari;
- scambio elettronico di dati: opposizione a disposizioni che vanno oltre quanto normato nel Regolamento generale.

16.5. Tutela dei consumatori

Tra le norme di maggiore rilievo adottate in sede comunitaria si pone il Regolamento CE 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/10/2004 concernente la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (enforcement).

Con tale intervento comunitario si tende a rendere effettiva la collaborazione tra Autorità pubbliche per individuare, far cessare o vietare le infrazioni alla normativa posta a tutela degli interessi dei consumatori che viene distinta in ben 15 direttive ed un regolamento.

Va precisato che, il Regolamento 2006/2004, pur essendo già direttamente vigente negli ordinamenti nazionali dalla sua entrata in vigore (29 dicembre 2004), è tuttavia applicabile dal 29 dicembre 2005 per quanto concerne l'art.4 del Capitolo I inerente la designazione per Stato membro delle Autorità competenti e dell'Ufficio unico di collegamento responsabili dell'applicazione del Regolamento in questione. In merito alle disposizioni relative all'assistenza reciproca di cui ai Capitoli II e III, viene disposta l'applicazione delle stesse dal 29 dicembre 2006.

Lo stato di sviluppo del Regolamento è stato costantemente seguito attraverso riunioni con la Commissione europea sia a Roma (il 6/10/2005 presso il Ministero delle Attività produttive) che a Bruxelles (19/10/2005).

Il 12 giugno 2005 è entrata in vigore la Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, ed il suo recepimento nelle legislazioni nazionali è stato fissato per il 12/6/2007. Tale direttiva è stata inclusa nell'elenco allegato al Regolamento 2006/2004 inerente alle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori.

In base a questa direttiva, le pratiche commerciali sleali, intese come pratiche ingannevoli ed aggressive seguite dalle imprese nelle loro relazioni con i consumatori, saranno vietate in tutta l'Unione Europea. Quest'ultima tende a garantire lo stesso grado di protezione a tutti i consumatori indipendentemente dal luogo di acquisto o di vendita nell'UE, proteggendo tra l'altro categorie di consumatori assai più vulnerabili quali sono i bambini.

La direttiva armonizza interamente la normativa vigente del settore istituendo un divieto di ordine generale, ravvicinando le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, le quali ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e, quindi, indirettamente, gli interessi economici dei concorrenti leali. La direttiva si applica soltanto qualora non esistano norme di diritto comunitario specifiche che disciplinino particolari aspetti delle pratiche commerciali sleali, offrendo così una tutela ai consumatori ove a livello comunitario non esista una specifica legislazione di settore e vietando ai professionisti di creare una falsa impressione sulla natura dei prodotti.

Lo stato di sviluppo dell'applicazione di questa direttiva è seguito tramite riunioni presso la Commissione UE a Bruxelles (da ultimo, riunione del 18/10/2005).

Per quanto concerne la materia del credito al consumo, la Commissione europea, basandosi su una raccomandazione del Parlamento europeo del 20/4/2004, ha adottato il 28/10/2004 una proposta modificativa di direttiva. In seguito, precisamente il 13/10/2005, la Commissione ha adottato un'ulteriore proposta modificativa sempre in materia di contratti di credito ai consumatori. Dette proposte sono oggetto di discussione in riunioni tenutesi a Bruxelles nell'ambito del Gruppo Protezione e informazione consumatori. Tra le novità di maggior rilievo la rinuncia da parte della Commissione europea ad un livello di armonizzazione piena dell'intera materia, inquadrando l'obiettivo della direttiva nell'ottica di armonizzare solo alcuni aspetti delle legislazioni nazionali riguardanti il credito ai consumatori.

Attualmente, a livello comunitario, è oggetto di discussione la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria in

materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013). Al riguardo, la Commissione è in attesa di conoscere le determinazioni che verranno assunte dal Parlamento europeo nella riunione plenaria prevista per il mese di marzo 2006, che potrebbero comportare una divisione dell'attuale programma integrato in due programmi distinti, uno per i Consumatori ed uno per la Salute. Anche riguardo a tali sviluppi si porterà notevole attenzione. Così pure per quanto concerne l'evoluzione dei lavori nell'ambito del diritto contrattuale europeo e la revisione dell'acquis nel settore della tutela dei consumatori.

Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 rappresenta il primo codice del consumo italiano che riordina tutta la normativa riguardante i processi di acquisto e consumo al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti. Tale norma sancisce un nuovo modo di impostare le problematiche a tutela dei consumatori. La tutela dei consumatori viene, infatti, intesa come una funzione pubblica tutelata da norme di diritto oggettivo e non più rimessa semplicemente ad un diritto soggettivo od a una facoltà del privato.

17. POLITICHE DI COESIONE

17.1. Attività svolte nel 2005 in base alla programmazione comunitaria 2000-2006

Per quanto riguarda l'Obiettivo 1, l'attività del 2005 è stata finalizzata al pieno recepimento delle indicazioni concordate nell'ambito della revisione di metà periodo del QCS ob.1 e dei correlati quattordici Programmi operativi, effettuata nel corso del 2004. Queste indicazioni hanno guidato sia l'accelerazione dell'attuazione delle riforme interessanti i diversi settori del QCS, sia il miglioramento della strumentazione a disposizione delle Amministrazioni coinvolte nella gestione dei Fondi Strutturali nel Mezzogiorno, sia, infine, il rafforzamento delle regole a presidio della qualità degli interventi. Si segnala in merito che la messa a punto - in alcuni casi ancora in corso di completamento - dell'insieme di queste regole e strumenti, ha contribuito, in alcuni ambiti di intervento molto significativi, a ridurre le distanze in termini di strumentazione tra Centro-Nord e Mezzogiorno.

In merito, si segnalano di seguito i risultati più rilevanti conseguiti nel 2005.

Nell'Asse "Risorse Naturali" si sono registrati nel corso dell'anno significativi avanzamenti sostenuti dalle regole del QCS e dall'assistenza tecnica messa in campo con il Programma Operativo Nazionale Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema (PON ATAS). In particolare, per il settore Risorse idriche, il complesso degli interventi finanziati ha confermato la centralità delle tipologie a rilevanza ambientale (i maggiori finanziamenti sono a favore degli interventi per fognature e depurazione); sempre nel 2005 si è avuta una accelerazione, in tutte le Regioni ob.1, del processo di pianificazione per la tutela delle acque previsto dal D.Lgs 152/99; in alcuni Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) sono state completate le procedure di affidamento del Servizio idrico integrato al soggetto gestore; nella maggior parte dei restanti sono proseguite le attività propedeutiche ai suddetti affidamenti. Per il settore Difesa Suolo, quasi tutto il territorio delle Regioni ob.1 è ormai assoggettato ai vincoli della pianificazione per l'assetto idrogeologico, anche se il processo di approvazione definitiva dei piani si è concluso solo in parte. Per questo settore sono prevalenti gli interventi di messa in sicurezza dei siti. Procede più lentamente l'organizzazione della gestione dei rifiuti dove, nonostante sia stata completata la fase di pianificazione, non si evidenziano particolari avanzamenti nell'affidamento della gestione e nell'applicazione dei regimi tariffari previsti dalla normativa vigente. Persistono, peraltro, gestioni emergenziali in molte Regioni Ob.1, correlate a condizioni di contesto particolarmente sfavorevoli all'affermazione di una logica industriale. Risultano finanziati, particolarmente, gli impianti di stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti. Per il settore Rete ecologica, è stata completata l'individuazione delle aree protette (nell'Obiettivo 1 sono state individuate 258 aree protette di cui 234 formalmente istituite) e avviato l'iter per l'approvazione dei piani di gestione di tali aree. Tra gli interventi finanziati prevalgono, in tutte le Regioni, i servizi di accompagnamento all'utilizzo del patrimonio naturale, culturale e turistico. Con riferimento al settore Energia, oltre alle attività finalizzate all'adozione in tutte le Regioni ob.1 dei Piani Energetici Regionali, sono stati realizzati interventi volti sia al risparmio energetico che alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Relativamente al settore Monitoraggio ambientale, la maggior parte degli interventi riguarda la realizzazione di sistemi e reti di monitoraggio, insieme a iniziative per lo sviluppo delle applicazioni informatiche nella Pubblica Amministrazione. Per l'Asse I si è dimostrata particolarmente importante l'attivazione di linee di assistenza tecnica che, oltre ad accompagnare

l'implementazione dei processi descritti, sta supportato la predisposizione dei piani energetici e ha consentito l'avvio di una serie di "gemellaggi" tra Regioni del Centro Nord e Regioni del Mezzogiorno, in particolare in materia monitoraggio ambientale, tra le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) per lo scambio di esperienze e buone pratiche.

Nel corso del 2005 è stata completata la ricognizione sul complesso della "Progettazione integrata", in corso di attuazione, che vede 142 Progetti Integrati Territoriali ormai attivi sui territori regionali oltre ad altre iniziative integrate di natura tematica. La componente più rilevante è costituita dai Progetti Integrati a fini turistici, distinti per turismo naturalistico-paesaggistico, storico-archeologico e generalista, mentre un numero significativo di progetti è orientato verso la tutela dell'ambiente, lo sviluppo urbano e la valorizzazione del comparto manifatturiero. Pur scontando non poche difficoltà attuative soprattutto in fase di avvio, i progetti integrati territoriali si stanno confermando come un valido strumento per costruire aggregazioni locali che convergono, contemperando interessi diversi, su un unico obiettivo di sviluppo.

Nell'ambito del settore della "Ricerca e Innovazione" i risultati ad oggi conseguiti evidenziano il successo e l'efficienza attuativa degli strumenti consolidati (ad es. nel sostegno alla ricerca industriale ed alle attività di alta formazione), a cui si accompagnano prospettive di interesse per alcuni strumenti promossi più recentemente in stretta collaborazione con le amministrazioni regionali (ci si riferisce in particolare ai centri di competenza).

In tale contesto emerge una capacità anche molto differenziata delle Regioni nel costruire e realizzare politiche di intervento in questo ambito mentre permangono criticità nel raccordo del sistema produttivo con il mondo della produzione della ricerca e dell'innovazione, con evidenti limiti nella qualificazione tecnologica dei beni e servizi prodotti.

Si afferma, dunque, l'esigenza di un più stretto e coerente raccordo tra produzione di ricerca e suo trasferimento a fini produttivi in uno con il potenziamento degli interventi per il capitale umano, a partire dai primi cicli di istruzione e con particolare riguardo per la formazione superiore e universitaria. Anche per questo settore sono state avviate nel 2005, nell'ambito del PON ATAS, iniziative di gemellaggio e scambio di esperienze fra le diverse Regioni, anche del Centro-Nord, al fine di trasferire e sperimentare metodi e strumenti.

Per quanto riguarda il Sistema degli incentivi industriali, a fronte della concentrazione degli interventi sui regimi cosiddetti "generalisti", è stata avviata l'attuazione di strumenti innovativi e più qualificati per adattare l'offerta di incentivi alle specificità/preferenze dei territori, per promuovere l'associazionismo tra imprese e pacchetti integrati di agevolazioni.

Nel campo dei "Trasporti", il QCS ha continuato a dare impulso al percorso di adeguamento della programmazione regionale al Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e, attraverso il Gruppo di Lavoro Trasporti, ha avviato studi di interesse generale per il Mezzogiorno: effetti ambientali indotti e impatto occupazionale degli interventi sulle infrastrutture; sistemi aeroportuali regionali; logistica nel mezzogiorno, identificandone i contenuti in partenariato tra Amministrazioni Centrali, Regioni e Parti economiche e sociali e con ciò contribuendo alla sperimentazione di un metodo di concertazione Stato-Regioni in campi con competenza concorrente. In coerenza con l'obiettivo di promozione di un sistema plurimodale a rete, risulta privilegiare, nell'attuazione, la modalità ferroviaria (41% del totale degli interventi), la stradale (34%), il trasporto aereo e marittimo (rispettivamente 7% e 6%) ed infine gli interporti per circa l'1%. Rispetto ai progetti già avviati, sono in fase più avanzata di realizzazione gli interventi

riguardanti autostrade (67%) ed aeroporti (65%); seguono strade nazionali (49%), ferrovie (47%), porti (40%) e strade regionali e locali (38%). In forte ritardo sono invece gli interventi sugli interporti, che hanno speso solo l'1% dei costi ammessi.

Atteso il quadro generale, le scelte di investimento delle singole Regioni presentano caratteri differenti. Mentre alcune finanziano in via esclusiva (Basilicata) o in misura nettamente preponderante (Calabria e Molise) la modalità stradale, altre, come Sicilia e Sardegna, pur attribuendole un peso rilevante, destinano importanti risorse a modalità alternative: in Sicilia, ad esempio, una quota significativa di risorse è attribuita alla realizzazione di autostrade, strade regionali/locali e strade nazionali, ma nel contempo sono previsti finanziamenti significativi anche per il trasporto su ferro (ferrovie e metropolitane) e marittimo; in Sardegna, invece, la maggior parte delle risorse è concentrata su progetti relativi a strade nazionali, e la quota restante su metropolitane e trasporti urbani. In Campania e Puglia circa 3/4 degli stanziamenti complessivi sono destinati al trasporto ferroviario. La Puglia è, inoltre, l'unica regione a stanziare risorse per la realizzazione di interporti. La portualità assume rilievo in Sicilia, Calabria, Campania e Molise.

Gli interventi nella "Società dell'Informazione" stanno evidenziando una significativa capacità di valorizzare vocazioni/opportunità presenti sul territorio, che in una prima fase ha anche anticipato la stessa politica nazionale, definita successivamente all'avvio del QCS. In tutte le Regioni Ob.1 è stata completata l'approvazione dei Piani strategici regionali; tutte le Regioni Ob.1 si sono dotate, inoltre, di APQ quali strumenti principali per l'attuazione delle politiche di sviluppo della Società dell'Informazione e dell'e-government.

Le linee di intervento hanno previsto azioni per favorire l'impatto delle nuove tecnologie per lo sviluppo dell'e-learning, dell'e-business e dell'e-health. Risultati di rilievo si sono ottenuti nel campo dell'e-government, dove maggiormente si sono concentrate le risorse del QCS, attraverso azioni che riguardano lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali, la diffusione territoriale dei servizi per cittadini ed imprese, lo sviluppo della cittadinanza digitale, oltre l'avvio di azioni finalizzate all'inclusione dei piccoli comuni nella fruizione dei servizi. Le azioni dirette alle imprese e l'e-health stanno acquistando sempre maggiore importanza (sono già attuati in diversi POR progetti sperimentali per la messa in rete del sistema sanitario regionale, per l'accesso ai servizi sanitari e per la realizzazione di azioni integrate nel settore sanitario); quanto all'e-learning, sono state realizzate alcune prime esperienze di rilievo sia nell'ambito di alcuni POR che con il PON Scuola.

Rilevanti sono le diverse iniziative portate avanti a fini di miglioramento dell'efficacia delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell'attuazione del QCS. Tra queste, sono state avviate azioni volte a favorire il rafforzamento strutturale delle competenze interne alle strutture amministrative, nonché attività di supporto al partenariato economico e sociale nelle Regioni Obiettivo 1, al fine di ampliarne le competenze specialistiche e favorire il dialogo con le Pubbliche Amministrazioni di riferimento.

Prosegue inoltre l'azione delle Amministrazioni regionali e locali nei vari ambiti di intervento interessati dalla riserva comunitaria e nazionale; a conclusione di questa esperienza (nel 2003) che ha chiaramente sostenuto i cambiamenti richiesti dal QCS per un miglioramento della qualità complessiva degli interventi, è stato concordato un sistema di monitoraggio periodico dei progressi sul fronte dell'avanzamento istituzionale. Il monitoraggio riguarda, infatti, gli indicatori di avanzamento istituzionale, 10 per le Regioni e 4 per le Amministrazioni Centrali, già considerati per la riserva nazionale di premialità del 6 per cento (Conferimento degli incarichi dirigenziali, Attivazione dell'Unità di controllo interno di

gestione, Creazione e funzionamento dei Nuclei di valutazione, Società dell'informazione nella pubblica amministrazione, Sportello unico per le imprese, Servizi per l'impiego ,Attuazione della pianificazione territoriale e paesistica, Servizio idrico integrato, Attuazione della gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali , Istituzione e operatività delle Arpa), e un indicatore della riserva comunitaria del 4 per cento (Valutazione degli effetti occupazionali). Sono inoltre ormai pienamente operativi i nuovi meccanismi di premialità introdotti dalla Delibera CIPE 20/2004; tra questi l'innovazione più significativa è data dalle premialità regionali intese a migliorare la qualità dell'azione dei soggetti pubblici che attuano le politiche di sviluppo nel territorio regionale, incentivando il rafforzamento istituzionale di Enti locali e altre Istituzioni territoriali essenziali per azioni di sviluppo o per "progetti di qualità", con particolare attenzione a quelli di natura integrata.

Per ciò che riguarda l'Obiettivo 2, il 2004 era terminato, per le Regioni e le Province autonome del Centro-Nord, con il pieno raggiungimento del livello di spesa necessario ad evitare il pericolo del disimpegno automatico per la annualità 2003 e la conseguente perdita di risorse comunitarie da parte di tutti i quattordici programmi.

Nella prima parte dell'anno 2005 le Regioni e Province autonome, che non lo avevano fatto nel corso del 2004, hanno provveduto ad adottare nuove versioni dei rispettivi Complementi di programmazione per adeguarli ai Docup come modificati con la revisione di metà percorso. Giova ricordare in proposito che le procedure di adozione da parte della Commissione europea di Decisioni formali di approvazione dei Docup modificati si sono concluse nel dicembre 2004.

L'efficacia dell'impegno profuso nel corso di tutto l'anno da parte delle Amministrazioni coinvolte per l'attuazione dei programmi nell'ambito della dotazione complessiva di ogni Docup non è stata sempre costante nel corso dell'anno poiché, in diversi casi, ha risentito rallentamenti nei periodi immediatamente precedenti e successivi l'appuntamento elettorale regionale; la crescita di impegni e spese, obiettivamente più lenta in tale periodo, è aumentata sensibilmente solo a partire dall'autunno.

Per quanto riguarda i flussi finanziari, v. allegati.

17.2. I programmi di iniziativa comunitaria (Interreg III e Urban)

Interreg III

Il 2005 ha comportato per i Programmi di Iniziativa Comunitaria Interreg III un significativo incremento delle attività in corso, a fronte della prospettiva programmatica consolidata nell'anno precedente; si sono infatti pienamente concretizzati gli effetti dell'allargamento della Unione Europea, che ha determinato un aumento delle frontiere interne e uno spostamento progressivo verso est delle frontiere esterne.

Tale nuovo e più ampio scenario ha favorito una attenzione specifica ai nuovi Stati membri ed alle politiche di prossimità, che si è tradotta in un maggiore impegno nella implementazione dei Programmi nel loro insieme.

Il 2005 ha visto proseguire le attività di coordinamento e di gestione dei programmi Interreg, con particolare impegno da parte dei soggetti italiani che vi partecipano; l'ammontare complessivo dei progetti e degli interventi finanziati dai programmi Interreg III

A, B e C che interessano l'Italia risulta pari a circa 2.170 Milioni di Euro, di cui oltre 990 Milioni di Euro potenzialmente destinati ai partecipanti italiani.

Interreg III A – Programmi di cooperazione transfrontaliera

Nel 2005 è regolarmente proseguito lo svolgimento degli 8 Programmi Interreg III A già operativi, cui partecipa l'Italia, di cui 7 sono gestiti da Regioni italiane ed uno dal Ministero dell'economia della Grecia, nonché si è registrato l'avvio delle attività operative del nuovo Programma Interreg III A Italia-Malta, approvato nel dicembre 2004, che interessa la Regione Sicilia.

Complessivamente i citati Programmi prevedono la realizzazione di progetti ed interventi per oltre 850 Milioni di euro, di cui 645 destinati a soggetti italiani: tale quota nazionale costituisce il 75% dell'intero pacchetto di Programmi ed è finanziata per 291 Milioni di Euro da fondi FESR e per il rimanente da fondi nazionali.

I dati aggiornati sull'avanzamento complessivo dei 9 Programmi suddetti (riferiti al 30 giugno 2005) indicano un livello di impegno delle risorse finanziarie pari mediamente al 67%.

Interreg III B – Programmi di cooperazione transnazionale

Dei quattro Programmi Interreg III B due (MEDOCC e CADSES) vedono un ruolo importante dell'Italia, che assicura le funzioni di Autorità di Gestione e di Autorità di Pagamento, organizza le attività del Segretariato e dei Comitati di Sorveglianza e di Programmazione e coordina la partecipazione delle Regioni italiane tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli altri due Programmi sono gestiti rispettivamente dal Land di Salisburgo (SPAZIO ALPINO) e dal Ministero dell'economia greco (ARCHIMED): anche per tali Programmi, tuttavia, è assicurata una significativa partecipazione italiana grazie al coordinamento delle Amministrazioni centrali e regionali interessate.

I Programmi MEDOCC, CADSES e Spazio Alpino nel 2005 si sono sviluppati regolarmente, con risultati soddisfacenti in termini di impegno delle risorse, che ha raggiunto livelli elevati.

Il Programma Interreg III B MEDOCC (Mediterraneo Occidentale) finanzia interventi per 214 Milioni di Euro, di cui 118 a valere su fondi FESR ed il rimanente su risorse nazionali; al 30 giugno 2005 vede l'impegno di oltre il 76% dei fondi disponibili a livello complessivo; il dinamismo dei soggetti nazionali è dimostrato dai dati sull'impegno di risorse: i soggetti italiani hanno già impegnato con progetti approvati l'83% della quota nazionale, a fronte del citato avanzamento complessivo degli impegni del Programma (pari al 76%).

Un avanzamento significativo delle attività si riscontra per il Programma Interreg III B CADSES, dedicato all'area centro-europea, danubiana ed adriatico-balcanica, che, in conseguenza dell'allargamento, vede la partecipazione di ben 18 Paesi (la più vasta per un singolo Programma Interreg in Europa); CADSES ha registrato un forte impulso in seguito alle politiche di allargamento della Comunità e all'ingresso di nuovi Stati dal 1° maggio 2004. Il Programma finanzia progetti per 279 Milioni di Euro (161 con fondi FESR ed il rimanente con risorse nazionali); il livello di impegno delle risorse del Programma si è attestato al 68 %; la partecipazione italiana è molto attiva, sia per il capofilato che per il numero complessivo dei partecipanti (pari a circa il 25% del totale a livello europeo).

Il Programma Interreg III B Spazio Alpino, che interessa 7 Paesi dell'area alpina, presenta una dotazione finanziaria transnazionale di circa 123 Milioni di Euro, di cui 59 di fondi FESR; esso presenta un impegno complessivo dei fondi a disposizione pari all' 80 %.

Le Amministrazioni italiane si sono dimostrate molto dinamiche nel 2005, con una estesa partecipazione ai progetti ed un livello di acquisizione di impegni in quota nazionale superiore a quello complessivo del Programma.

Nel 2005 è stato avviato a livello operativo il programma Interreg III B ARCHIMED, che riguarda Italia, Grecia, Malta e Cipro, presenta una dotazione finanziaria di 119 Milioni di Euro, di cui 79 a carico del FESR.

Interreg III C – Programmi di cooperazione interregionale

Il 2005 ha visto procedere l'insieme dei Programmi d'Iniziativa Comunitaria Interreg III C, che hanno l'obiettivo di migliorare l'efficacia delle politiche e degli strumenti per lo sviluppo regionale e la coesione attraverso informazioni e scambio di *know-how* ed esperienze tra le Regioni europee.

L'area di cooperazione di tali Programmi copre l'intero territorio dell'Unione Europea, promuovendo la partecipazione dei Paesi dell'allargamento e dei Paesi terzi frontalieri: l'articolazione in quattro Programmi fa riferimento a quattro macroaree, ognuna delle quali è gestita da un Paese membro.

La dotazione finanziaria totale nel 2005 è stata aggiornata a 486 Milioni di Euro, di cui 328 da fondi FESR.

L'Italia svolge un ruolo di maggior rilevanza nei Programmi per le aree EST e SUD, per le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge la funzione di Autorità nazionale e coordina la partecipazione ai programmi delle Regioni italiane; l'impegno profuso è dimostrato dai dati dell'altissimo livello di avanzamento degli impegni conseguiti con la partecipazione ai progetti approvati.

Urban

I Programmi Urban II, Urban-Italia, Urbact, e EUKN.

Il 2005 registra il regolare avanzamento dei Programmi di iniziativa comunitaria Urban II 2000 – 2006, rivolti allo sviluppo e al recupero urbano dei Comuni di Torino, Milano, Genova, Carrara, Pescara, Caserta, Mola di Bari, Taranto, Crotone e Misterbianco, che prevedono la realizzazione di interventi per complessivi 265 Milioni di Euro, di cui 120 finanziati con fondi FESR ed il rimanente con risorse nazionali.

Complessivamente a fine 2005 l'insieme dei 10 Programmi ha superato il livello del 51% della spesa e ha impegnato il 70 % delle risorse totali; significativi avanzamenti si riscontrano nei vari settori di attività in cui sono articolati i singoli Programmi, che sono: riqualificazione fisica e ambientale, imprenditorialità e occupazione, integrazione sociale, trasporti, tecnologia della comunicazione, informazione ed assistenza tecnica.

Con i Programmi "Urban Italia" è stata istituita una linea nazionale di attività Urban finalizzata a diffondere le buone pratiche messe a punto con i Programmi Urban europei; essi coinvolgono i primi 20 Comuni della selezione effettuata per Urban II esclusi dal finanziamento europeo, confermando come obiettivi primari il miglioramento della qualità

della vita, in particolare nelle aree urbane più svantaggiate, e la creazione di nuove opportunità di sviluppo nelle città.

Urban Italia ha superato la fase di avviamento con la sottoscrizione di 20 Accordi di Programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Amministrazioni comunali. Si può ipotizzare dall'andamento delle fasi di attuazione dei programmi che la rendicontazione delle spese per l'annualità 2005 produrrà un cospicuo avanzamento del livello di spesa; i 20 Programmi hanno attivato progetti per 400 Milioni di Euro, a fronte di finanziamenti statali per 103 Milioni di Euro.

Sono proseguite le attività del "Programma Urbact", avviato nel 2002 con l'obiettivo di sviluppare scambi di esperienze transnazionali tra gli attori, le città e i *partners* dei programmi Urban e dei progetti pilota urbani, capitalizzando i risultati ottenuti e le problematiche emerse.

Nel 2005 l'Italia ha aderito a un nuovo progetto europeo chiamato "*European Knowledge Urban Network*" (EUKN), mirato alla promozione e alla conoscenza delle politiche urbane attuate dalle città europee, e alla costruzione di una banca dati sullo sviluppo delle iniziative e sulla documentazione riguardante le politiche stesse; il Ministero funge da *Focal Point* nazionale.

17.3. Prospettive delle politiche di coesione per il periodo 2007-2013

Sul piano degli sviluppi in tema di futura programmazione, va segnalato che la Commissione europea, nel luglio 2005, ha pubblicato la comunicazione "Politica di coesione a sostegno della crescita e dell'occupazione: linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013", contenente gli orientamenti strategici per la futura politica di coesione, in forte raccordo con le priorità di Lisbona e di Goteborg. Sulla base di tali "orientamenti", che il Consiglio dell'Unione europea dovrà adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento generale sui Fondi strutturali, ciascuno Stato membro deve predisporre il documento nazionale, denominato "Quadro strategico nazionale", contenente la propria strategia di sviluppo.

Parallelamente all'evoluzione del negoziato sulle Prospettive Finanziarie dell'Unione europea, in Italia è stato avviato il processo di elaborazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN), il quale dovrà indirizzare le risorse che la politica di coesione comunitaria e nazionale destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord.

La proposta di Regolamento generale sulla politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013 prevede un approccio strategico e un raccordo organico della politica di coesione con le strategie nazionali degli Stati membri.

Per la definizione del percorso di costruzione del QSN sono state concordate delle Linee guida, approvate dall'intesa Stato-Regioni-Enti locali del 3 febbraio 2005. In base a quanto stabilito dalle Linee guida, la programmazione 2007/2013 sarà unitaria e quindi rivolta tanto alla componente comunitaria quanto a quella nazionale, prevedendosi un impegno programmatico settennale anche per la politica regionale nazionale. Il percorso definito dalle Linee guida si articola in tre fasi: estrapolazione e visione strategica delle Regioni e del Centro; confronto strategico tra Centro e Regioni; stesura del QSN. In tutte le fasi è

previsto un dialogo e un confronto con il partenariato economico–sociale e con le rappresentanze degli Enti locali

Nella prima fase (che si è conclusa nel 2005), ciascuna Regione e Provincia autonoma e il complesso delle Amministrazioni Centrali hanno predisposto un proprio Documento strategico preliminare. Inoltre è in fase di conclusione l'elaborazione del Documento strategico Mezzogiorno (DSM), che fa capo unitariamente alle 8 Regioni meridionali (futuro ob.1 più Sardegna, Molise e Abruzzo) e al DPS-MEF. Trattasi di un documento comune per le Regioni del Sud, che indica la strategia da perseguire nel 2007-2013 e gli obiettivi comuni a tutte le Regioni del mezzogiorno, nonché gli strumenti in termini di impegni e regole comuni.

Il documento redatto dalle Amministrazioni centrali (DSPN) contiene una analisi della situazione attuale, delle criticità presenti e dei cambiamenti di contesto determinati dalla programmazione ancora in corso e fissa le priorità nazionali relative alla politica regionale, nazionale e comunitaria, le principali linee d'intervento, nonché gli orientamenti per una convergenza programmatica tra i diversi strumenti finanziari, in termini di sinergie, di concentrazione e di specializzazione.

Tutti i documenti, ai diversi livelli di governo, sono strettamente coordinati con le priorità indicate nella riveduta Strategia di Lisbona, che rappresentano le direttrici della futura programmazione come punto di riferimento per gli obiettivi di crescita.

La seconda fase, avviata nel mese di dicembre, è dedicata alla discussione e al confronto sulle opzioni strategiche tra Amministrazioni centrali e Regioni per giungere ad una adeguata contestualizzazione delle finalità dei diversi obiettivi (ob.1 convergenza, ob.2 competitività e occupazione e ob.3 cooperazione) che, nel loro insieme, dovranno costituire lo scheletro del futuro QSN. La terza fase, dedicata alla scrittura del QSN, si concluderà entro il mese di aprile 2006.

18. POLITICHE EDUCATIVE, DELLA FORMAZIONE E ATTIVITA' DI RICERCA

18.1. Politiche educative

Nell'ambito dei processi di convergenza delle politiche educative e della formazione dell'Unione è stata assicurata la partecipazione nelle principali sedi negoziali dell'Unione Europea, contribuendo alla predisposizione degli emendamenti ai documenti proposti dalla Commissione o dalla Presidenza di turno del Consiglio e predisponendo gli elementi informativi per la rappresentanza politica dell'UE.

In particolare, nell'anno 2005 l'attenzione è stata rivolta al testo del nuovo programma integrato per l'Istruzione e la Formazione, che sostituirà a partire dal 2007 i Programmi Socrate e Leonardo da Vinci ed al rapporto nazionale concernente lo stato di avanzamento rispetto al programma di lavoro sugli obiettivi comuni europei.

In particolare, nell'ambito delle politiche di coesione nel settore dell'Istruzione, utilizzando le risorse dei Fondi Strutturali Europei, è stato attuato il Programma Operativo Nazionale "La Scuola per lo sviluppo" rivolto alle scuole del mezzogiorno e riguardante il periodo 2000/2006.

Il Programma, sin dal suo avvio, ha realizzato interventi in linea con gli obiettivi di Lisbona e che rappresentano oggi un ineludibile punto di riferimento per i sistemi educativi di tutti i Paesi europei; infatti tutte le "misure" previste corrispondono pienamente ai tredici obiettivi definiti per i sistemi educativi nell'ambito del processo avviato con la Decisione di Lisbona. Lo stato di attuazione del programma è stato efficiente e regolare. Sono stati raggiunti e superati sia i traguardi di spesa prefissati, sia tutti gli indicatori fisici previsti come si può constatare in base agli elementi esposti di seguito.

La finalità del programma è quella di migliorare la qualità del sistema scolastico e realizzare azioni che garantiscano l'acquisizione o il consolidamento delle competenze di base, compresa quella di imparare ad imparare, per favorire il passaggio dalla scuola alla vita attiva.

In questa prospettiva sono stati realizzati interventi per:

- rafforzare nei soggetti giovani e adulti le capacità di adattamento ai cambiamenti tecnologici ed economici, compresi quelli connessi alla domanda del mercato del lavoro
- creare strumenti e servizi adeguati, con particolare riguardo alla cultura dell'informazione e della comunicazione
- adeguare le competenze professionali del personale scolastico, in particolare quello docente, dei decisori e degli organizzatori del sistema formativo
- promuovere la diffusione di strumenti e infrastrutture telematiche e multimediali nelle istituzioni scolastiche e le relative azioni formative per stimolarne un uso diffuso ed appropriato.

In considerazione del fatto che il Programma Operativo Nazionale "La Scuola per lo sviluppo" ha raggiunto gli indicatori prefissati, sia a livello comunitario che nazionale, ed ha pertanto beneficiato di un incremento di risorse, la dotazione finanziaria del Programma ha

raggiunto complessivamente un ammontare pari a 830.014.571 Euro. L'importo complessivo delle premialità, corrispondente a 111.608.571 Euro è stato destinato, nel rispetto degli obiettivi fissati dai Consigli europei di Lisbona (2000) e Goteborg, al rafforzamento degli interventi riguardanti sia le Misure cofinanziate dal Fondo Sociale (Euro 43.608.571), sia gli interventi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 68.000.000).

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del programma, il livello di impegni raggiunto dal PON, alla data del 31 dicembre 2005, è pari all'88,2% delle risorse complessivamente programmate: in particolare la percentuale di impegni realizzata dal FSE risulta pari all'87,5%, mentre il livello di impegni registrato a valere sulle risorse FESR è pari al 90,3%. Per quel che riguarda l'avanzamento di spesa, la percentuale realizzata complessivamente dal Programma, risulta pari al 57,2% rispetto alle risorse complessivamente programmate, pari a 474.394.708 EURO; per quel che riguarda i due fondi, le spese registrate dal FSE hanno raggiunto la quota del 56,4%, mentre per il FESR il livello di spesa realizzato è pari al 59,4%.

Alla data del 31 dicembre 2005, dal monitoraggio risultano complessivamente coinvolti, nelle azioni finanziate, 668.198 utenti; il dato di attuazione evidenzia che è stato superato di circa il 40% il risultato programmato (target previsto dal Programma era infatti pari a 480.500 unità).

Dal 2000 al 2004 sono state avviate e concluse 18 procedure di selezione di progetti per le diverse Misure del Programma, quattro bandi di gara a procedura aperta, 70 interventi di supporto alla realizzazione delle attività attraverso seminari e incontri

Nel quinquennio 2000-2004 sono stati realizzati, nell'ambito delle diverse Misure del Programma operativo, 32.194 progetti, di cui 27.504 con le risorse del FSE per un impegno complessivo di € 486.357.928,78 e 4.690 con le risorse del FESR per un impegno pari a € 153.562.365,34; il tutto corrispondente al 77% circa delle risorse complessivamente programmate..

A questi si aggiungono:

- 4.229 progetti finanziati con il FSE per tutte le misure per le annualità 2005 e 2006, in parte già ad oggi autorizzati ed in parte in fase di autorizzazione, per un impegno complessivo pari a circa 124 milioni di Euro;
- circa 2.500 progetti (1.700 già autorizzati e 800 in fase di autorizzazione per l'annualità 2006) finalizzati a dotare altrettante scuole del primo ciclo di tecnologie multimediali per un importo complessivo pari a circa 45 milioni di Euro.
- 2.770 moduli di formazione che riguardano le competenze sulle nuove tecnologie per i docenti delle scuole del primo ciclo, già autorizzati, che coinvolgono circa 50.000 insegnanti nell'attuale anno e nell'anno 2006. Queste due ultime iniziative, già in corso di attuazione, sono specificamente finalizzate a sostenere l'innovazione nella scuola del primo ciclo e si aggiungono alle iniziative nazionali per l'attuazione della riforma.

Con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sono stati promossi alcuni poli di eccellenza:

- 141 progetti per realizzare o implementare Centri risorse contro la dispersione scolastica, distribuiti in quasi tutte le Province delle Regioni obiettivo 1, sia in aree urbane che periferiche, comprese le isole minori e le zone montane;

- 74 progetti per realizzare Centri polifunzionali di servizio.

Con essi i diversi territori sono stati dotati di strutture permanenti in grado di interagire con le altre scuole e con i diversi soggetti, istituzionali e non, del contesto di riferimento, con l'obiettivo, nel primo caso, di contrastare gli abbandoni scolastici, l'emarginazione e il disagio sociale e, nel secondo caso, di mettere al servizio dei bisogni formativi locali, compresi quelli particolari delle scuole, nonché quelli a livello di programmazione nazionale, infrastrutture e competenze professionali connesse all'uso delle tecnologie.

Sono stati creati prodotti didattici, legati all'attuazione dei progetti, che esprimono la grande creatività dei giovani e la loro disponibilità a tenere il passo nella società dell'informazione in continua evoluzione.

E' maturata una nuova capacità di progettazione tra i docenti e una pratica reale dell'autonomia scolastica.

Un risultato particolarmente significativo riguarda lo sviluppo della società dell'informazione: nel 2001 nelle scuole italiane vi era una media di 1 computer per ogni 28 studenti; questa media nelle Regioni meridionali peggiorava fino ad arrivare ad 1 computer per ogni 33 studenti. Tre anni dopo, nell'estate del 2004, il dato nazionale diventava di 1 computer per ogni 11 studenti e, per la prima volta, la media del sud si è allineata a quella nazionale, con tre Regioni (Basilicata, Calabria e Sardegna) nelle quali il rapporto è addirittura migliore della media nazionale. Inoltre ogni scuola che ha ottenuto progetti per l'implementazione delle tecnologie informatiche e di settore (il 90% fino ad oggi) ha potuto realizzare anche azioni didattiche e di formazione sulle nuove tecnologie e per apprendimento linguistico.

18.2. Potenziamento dell'attività di ricerca in ambito comunitario

Rispetto alla definizione delle linee politiche europee nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, le azioni intraprese, oltre a proseguire quelle avviate negli anni precedenti, si sono concentrate sugli argomenti prioritari proposti in agenda dalle Presidenze di turno lussemburghese e britannica.

In particolare si evidenzia:

- la preparazione del contributo del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al dibattito sulla proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio presentata dalla Commissione europea per il 7° Programma quadro di Ricerca e sviluppo 2007-2013 [SEC(2005)430/431]
- la predisposizione degli emendamenti ai programmi specifici di ricerca per il periodo 2007-2013 proposti dalla Commissione europea [COM(2005) 440]
- Sostegno alla partecipazione italiana ad alcune iniziative di integrazione europea nell'ambito dell'azione ERA-net
- la predisposizione della candidatura italiana alla presidenza Eureka per il 2006 - 2008
- la partecipazione nell'ambito del CREST (Comitato per la Ricerca Scientifica e Tecnologica) alle attività previste per l'attuazione del metodo di coordinamento aperto .

Il documento di contributo all'elaborazione del 7° Programma quadro di RTD (2007-2013) (*position paper*) è stato elaborato dopo un'ampia consultazione del mondo scientifico universitario e industriale. Questo processo ha permesso di mettere a fuoco le principali priorità italiane nell'ambito della ricerca europea. Molte delle proposte elaborate sono state recepite nel testo comunitario.

Sulla base della proposta di programmi specifici di ricerca per il periodo 2007/2013 presentata dalla Commissione nel novembre 2005, il MIUR ha elaborato con il supporto di una serie di incontri tematici una serie di emendamenti al testo della proposta comunitaria. Particolare attenzione è stata dedicata alle esigenze di ricerca delle piccole e medie imprese, al tema della salvaguardia dei beni culturali, ai temi della salute dei cittadini, allo sviluppo del settore delle telecomunicazioni e dei trasporti.

Il 6° Programma Quadro di Ricerca europea ha avviato una importante azione politica di cooperazione tra le autorità nazionali che elaborano e gestiscono politiche di ricerca e sviluppo. In questo ambito il MIUR ha assicurato una presenza in alcune iniziative ritenute strategiche nell'ambito della cooperazione europea. In particolare si segnala il progetto relativo alla genomica vegetale che coinvolge i Ministeri dei maggiori Paesi europei ed ha come obiettivo la realizzazione di bandi di gara congiunti a sostegno dell'integrazione della ricerca, il progetto comune europeo sulla ricerca aeronautica, e nell'ambito dell'energia il progetto ERA-net sull'idrogeno e le celle a combustibile.

Predisposizione della candidatura italiana alla presidenza Eureka per il 2006 – 2008. Eureka è una iniziativa internazionale di promozione e sostegno della ricerca scientifica ed industriale, alla quale partecipano 35 Paesi e la Commissione europea. L'iniziativa integra i singoli programmi nazionali di ricerca scientifica e di sviluppo industriale con i programmi attuati dalla Commissione europea e da altre organizzazioni europee. L'Italia ha avanzato la propria candidatura per la presidenza nel periodo 2006-2008, l'iniziativa è stata accolta con favore dagli altri Paesi partecipanti. Per l'attuazione delle attività è stato siglato un Accordo di programma tra MIUR, CNR ed ENEA.

Come è noto il Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002, ha fissato l'obiettivo di aumentare il livello degli investimenti nella ricerca dall'attuale 1,9 % al 3 % del PIL entro il 2010. Varie iniziative sono in corso nei Paesi europei per l'attuazione di questo obiettivo. Nell'ambito del CREST, sono stati istituiti gruppi di lavoro congiunti con l'obiettivo di definire politiche di cooperazione legislativa tra i Paesi europei, il MIUR ha assicurato in collaborazione con altre amministrazioni nazionali la presenza ai gruppi di lavoro specialistici costituiti.

19. PRINCIPIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO

La funzione di prevenzione del fenomeno discriminatorio, svolta dall'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le pari opportunità, costituito in base alla Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000), si è concretizzata nel 2005 in azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli operatori di settore, di comunicazione sui mass media, di educazione nelle scuole e di informazione nei luoghi di lavoro d'intesa con le Amministrazioni competenti per settore.

L'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ha avuto inizio con l'organizzazione del meeting internazionale del 16 Novembre 2004 (Convegno *"Tutti diversi tutti uguali: al via il nuovo Ufficio nazionale contro le discriminazioni razziali"*) seguita dalla Settimana di azione contro il razzismo indetta in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, celebrata il 21 marzo 2005.

Al momento, è in corso di progettazione la seconda edizione della Settimana di Azione contro il Razzismo, che beneficerà del supporto finanziario della Commissione europea, attraverso il finanziamento di una proposta progettuale nell'ambito del Programma di Azione Comunitario per la lotta alla discriminazione (2001-2006). Il progetto, denominato "Uniti nella diversità", prevede il coinvolgimento di un target molto preciso, quello della scuola. Infatti, si prevede di bandire un concorso rivolto alla scuola per premiare la creatività degli studenti nella produzione di simboli, slogan e forme espressive che abbiano come oggetto la lotta alla discriminazione razziale.

A titolo di esempio vanno ricordate la distribuzione di un DVD sulla tematica del razzismo nelle scuole, un premio concorso rivolto agli istituti di istruzione elementare, media e superiore con la finalità di coinvolgere gli studenti sul tema *"Confronto tra culture nel mondo della scuola"*, un premio annuale per dottorati di ricerca con l'obiettivo di diffondere negli Atenei italiani la cultura della parità di trattamento e i valori dell'antirazzismo ed infine, in collaborazione con la Lega Calcio, nella giornata di campionato di serie A che si è disputata il 19 e 20 marzo 2005 tutte le squadre del campionato sono scese in campo all'insegna dello slogan *"Fai goal al razzismo"*.

Un apporto importante alla attività di scambio e mutuo apprendimento è costituito dalla partecipazione dell'UNAR a numerosi progetti internazionali quali l'EURONEB (European Network Equality Bodies) che costituisce una sorta di rete europea di tutti gli organismi specializzati dell'Unione.

Sul fronte nazionale, allo scopo di rafforzare il rapporto con organismi operanti nel campo della lotta alle discriminazioni razziali, l'UNAR ha istituito un registro, al quale possono iscriversi tutti quegli organismi che svolgano, senza fini di lucro, attività nel campo della promozione della parità di trattamento e della lotta alle discriminazioni. Ad oggi, il registro conta circa un centinaio di associazioni iscritte.

Alla fine del 2005 si è conclusa l'attività di ricerca prevista dal Progetto "Rete antiviolenza tra le città Urban Italia", finanziato nell'ambito del PON "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" Obiettivo 1 e del PON "Azioni di sistema" Obiettivo 3, delle ultime cinque città italiane per un coinvolgimento complessivo di 25 città.

La ricerca è finalizzata alla conoscenza della percezione della violenza verso le donne ed ogni città ha pubblicato un Rapporto locale sui dati emersi dalla ricerca medesima.

Attualmente si stanno elaborando tutti i dati emersi sulla percezione della violenza delle ultime 17 città affinché siano riportati nel Rapporto Nazionale.

Inoltre, per il 2005 è proseguito il finanziamento con i Fondi strutturali resisi disponibili nell'ambito del PON "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" Obiettivo 1 e del PON "Azioni di sistema" Obiettivo 3 della postazione centrale e di cinque postazioni locali in area Obiettivo 1 dell'azione di sistema Numero Verde per il contrasto alla tratta e l'assistenza alle vittime di quest'ultima.

E' proseguita nell'anno 2005 l'attività istituzionale di supporto tecnico alle Amministrazioni centrali e regionali titolari di risorse comunitarie.

In particolare l'assistenza prestata si è concentrata :

- a. sulla programmazione e attuazione in ottica di genere dei Progetti Integrati Territoriali e delle altre forme di sviluppo locale comunque riconducibili alla attuale programmazione comunitaria dei fondi strutturali;
- b. sulla sperimentazione di sistemi di monitoraggio qualitativo dei progetti;
- c. sugli aspetti giuridici dell'integrazione del mainstreaming negli appalti pubblici;
- d. sui modelli organizzativi e relazionali per l'attuazione delle politiche di genere nella Programmazione comunitaria 2000-2006;
- e. sull'impiego delle risorse in chiave di genere nella programmazione del FSE;
- f. sui voucher di conciliazione come strumento di implementazione delle politiche in chiave di genere;
- g. sulle politiche di conciliazione nella contrattazione collettiva decentrata.

Nell'ambito della Terza riunione del Gruppo di Alto Livello della Commissione europea – DG Regio - per il gender mainstreaming nei Fondi strutturali. Nel corso dell'incontro l'Autorità di gestione del QCS (Quadro comunitario di sostegno) per l'Obiettivo1 ed il Dipartimento per le Pari Opportunità hanno presentato le attività svolte dal Dipartimento nell'ambito del relativo progetto operativo finanziato sul PON ATAS (Programma operativo nazionale - Assistenza tecnica azioni di sistema), quale positivo esempio di iniziative a supporto delle Pubbliche Amministrazioni per la concreta applicazione del principio di pari opportunità nei loro Programmi e progetti.

Durante i lavori del semestre di Presidenza UE del Lussemburgo, l'Italia ha assicurato il proprio contributo alla redazione di un rapporto europeo sullo stato di attuazione della Piattaforma di Pechino nel decennale della sua adozione.

Infine, la Presidenza UE del Regno Unito ha proposto un approfondimento sulle tematiche afferenti la Strategia Europea per l'Occupazione in chiave di genere. Quale contributo italiano sono stati presentati, come buona pratica di livello europeo, il Piano Nazionale degli Asili Nido e il sistema di incentivazione finanziaria per la diffusione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro.

20. COMUNICAZIONE: UNA NUOVA STRATEGIA PER RECUPERARE L'INTERESSE E LA FIDUCIA DEI CITTADINI

Promuovere un'Europa concreta, mostrare l'impatto delle decisioni europee sulla vita quotidiana della popolazione, rimanere al livello il più prossimo possibile al cittadino, cercare nuove alleanze nella società civile, stimolare la partecipazione e il dialogo sull'Europa, sono stati gli obiettivi per il 2005.

Riaffermando le linee strategiche già individuate nel 2004, sono stati perseguiti progetti tesi a favorire una più ampia circolazione dell'informazione (interna ed esterna), a sviluppare nuovi servizi al pubblico, a diffondere l'idea di Europa, privilegiando alcune priorità come la Comunicazione istituzionale, l'Attività di comunicazione sui grandi temi dell'Unione europea, (*Futuro dell'Europa, Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, Ruolo dell'UE nel mondo e l'Euro*), le Manifestazioni e i convegni.

Per il 2005, oltre ad attività di informazione istituzionale, sono state quindi programmate campagne sui temi prioritari, concretizzate in iniziative rivolte al grande pubblico e attività mirate a settori specifici (es., giovani, imprenditori, donne, terza età, artigiani, agricoltori, ecc.) e decise nell'ambito del Comitato di Coordinamento (composto da rappresentanti del Dipartimento, della Commissione e del Parlamento europeo e creato a luglio 2004) istituito in attuazione del Memorandum d'intesa sottoscritto nel maggio 2003 fra il Governo italiano, la Commissione ed il Parlamento europeo.

Dopo i consigli europei di Helsinki e di Laeken, la Commissione ha avviato un nuovo quadro di cooperazione in materia di informazione e comunicazione con le altre Istituzioni comunitarie e con gli Stati membri con l'obiettivo di avvicinare l'Europa alla gente comune instaurando un autentico dialogo con il pubblico, garantendo giuste informazioni e diffondendo contenuti chiari. Tuttavia, gli ultimi dati dell'Eurobarometro (il documento in cui fin dal 1973 la Commissione pubblica risultati, studi e analisi dell'attività di monitoraggio sull'evoluzione dell'opinione pubblica negli Stati membri) rilevati fra maggio e giugno 2005, confermano una crescente disaffezione dell'opinione pubblica nei confronti dell'UE. Tutti gli indicatori mostrano infatti un trend negativo, in termini di fiducia, di immagine o valutazione dell'appartenenza all'Unione. Inoltre, ben il 53% dei cittadini europei non crede che la propria voce conti all'interno dell'Unione europea, benché quasi la metà degli intervistati, il 49%, vorrebbe avere un ruolo di maggior rilievo nel processo decisionale europeo.

Il Consiglio europeo, dopo l'esito negativo del referendum in Francia e Olanda sulla ratifica della Costituzione europea, ha avanzato la proposta di un "periodo di riflessione" che consenta di avviare in ogni Stato membro un processo di confronto e di dialogo destinato a restituire ai cittadini la fiducia e la credibilità nel progetto europeo.

L'Unione, quindi, deve impegnarsi ad ascoltare maggiormente i propri cittadini e a sostenere allo stesso tempo una migliore e più efficace comunicazione istituzionale.

Trovano origine da qui le iniziative presentate dalla Commissione europea per far ripartire l'Europa dalla comunicazione e contengono una nuova strategia semplice, convincente e capillare: il "Piano d'azione per migliorare la comunicazione sull'Europa", la Comunicazione su "Il contributo della Commissione al periodo di riflessione e oltre, Piano D per la democrazia, il dialogo e il dibattito" e il "Libro bianco sulla strategia di comunicazione e la democrazia" (di prossima pubblicazione). Forniscono un quadro di intervento per rinvigorire la democrazia europea e creare una piattaforma in cui i cittadini ricevano informazioni e

strumenti di comprensione per partecipare attivamente al processo di elaborazione delle politiche dell'Unione.

Il piano d'azione coinvolge l'intera Commissione e punta a rafforzare il ruolo dei comunicatori, a livello comunitario e nazionale, prevedendo l'uso di tutte le tecnologie a disposizione della comunicazione e dell'informazione. L'obiettivo è ascoltare, spiegare e avvicinarsi ai cittadini adattando il messaggio alle platee dei singoli Stati membri, per comunicare l'Europa in maniera più efficace grazie ad un approccio moderno e professionale.

Il Piano D getta le basi di un programma a lungo termine per il rilancio di un ampio dibattito sul futuro dell'Europa che coinvolga attivamente tutti i cittadini europei con l'obiettivo di creare un nuovo consenso sulle future politiche dell'Unione ancorandole ai bisogni e alle aspettative dei cittadini, per permettere all'Europa di far fronte alle sfide del XXI secolo.

Elemento fondamentale per il rilancio del dibattito e per costruire un nuovo consenso sulla futura direzione dell'UE, è l'organizzazione di dibattiti nazionali a cui la Commissione contribuirà fornendo assistenza e supporto.

Le iniziative saranno orientate a dar voce alle preoccupazioni e alle aspettative emerse nel Paese, e focalizzeranno l'attenzione almeno su alcuni temi chiave quali la capacità dell'UE di conseguire gli obiettivi della Strategia di Lisbona, ossia di generare crescita, occupazione e competitività, il modello sociale europeo, la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile, la lotta contro il terrorismo. Efficacia e successo dipenderanno anche dalla capacità di raggiungere un vasto pubblico e da un'adeguata attività di comunicazione. Il dibattito coinvolgerà, quindi, non solo il mondo istituzionale, le parti sociali e la società civile, ma anche gruppi mirati come giovani e terza età.

I risultati delle attività del Piano, fondamentali per orientare le decisioni sulle future priorità politiche dell'Unione, verranno esaminati in un primo feedback nella primavera del 2006 e le principali conclusioni saranno esposte durante la Conferenza sul futuro dell'Europa del 9 maggio 2006.

Il governo italiano sarà, quindi, impegnato ad implementare azioni e campagne di comunicazione volte anche a mostrare l'impatto del Piano italiano per la competitività e l'occupazione, presentato ad ottobre 2005, sui concreti interessi della popolazione.

Queste le principali iniziative di comunicazione attuate:

- a) nuovo sito Internet del Dipartimento www.politichecomunitarie.it (la versione attuale, in rete da settembre 2005, ha sostituito la precedente che risale al giugno 2003): viene gestito, costantemente aggiornato e implementato per rispondere alle sempre crescenti esigenze di informazione degli utenti e contribuisce alla diffusione delle informazioni sulle politiche dell'UE. Nel corso del 2005 è stata realizzata anche l'implementazione della sezione concernente il Centro SOLVIT;
- b) newsletter elettronica: tuttora in fase sperimentale, risponde all'obiettivo di offrire un corretto, costante e aggiornato flusso di informazioni sui più vari argomenti comunitari (legislazione, recepimento direttive, dibattito sull'Europa, problematiche delle relazioni internazionali, formazione in materia comunitaria, etc.);
- c) revisione e aggiornamento della pubblicazione dal titolo "Guida alla libera circolazione dei professionisti nell'Unione europea", che illustra le disposizioni esistenti in materia di esercizio dell'attività professionale tra gli Stati membri, descrive il sistema di riconoscimento dei titoli professionali e analizza la corrispondenza delle qualifiche nell'ambito comunitario. Ora occupa una sezione dedicata nel nuovo sito del Dipartimento;

- d) attività di comunicazione in collaborazione con il CIDE e con le antenne di informazione e documentazione comunitaria, comprese quelle inserite nel quadro della rete *Europe direct*. Le reti costituiscono un patrimonio inestimabile per la loro immediata vicinanza a rappresentanti della società civile e ai cittadini;
- e) attività di comunicazione istituzionale sulla documentazione comunitaria alle Camere e alle Regioni per la quale è stato elaborato il progetto e urop@ a carattere interdipartimentale che, attraverso la realizzazione di una banca dati *on line* degli atti (opportunamente valutati ed elaborati), rende accessibile la documentazione alle Camere e alle Regioni. E' in corso di realizzazione una banca dati finalizzata alla classificazione dei documenti riservati del Consiglio, che saranno consultabili nel sito del Dipartimento in una sezione specifica ad accesso riservato;
- f) organizzazione, in collaborazione con la Rappresentanza italiana della Commissione europea, della sessione autunnale del Club di Venezia (organismo informale costituito negli anni ottanta per contribuire allo sviluppo dell'Unione europea intensificando la collaborazione e lo scambio di *best practice*) il 3 e 4 novembre 2005 e partecipazione con propri relatori alle due sessioni del primo semestre (Istanbul, 13-15 gennaio; L'Aia, 13-15 aprile);
- g) ciclo di seminari annuali di formazione sulle riforme introdotte dalla nuova Costituzione indirizzati a dirigenti scolastici e insegnanti formatori delle scuole secondarie superiori nell'ambito del Memorandum sottoscritto il 30 gennaio 2004 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie - e il Ministero per l'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di realizzare un progetto di formazione per dirigenti e docenti delle scuole superiori sul tema della cittadinanza europea e del futuro dell'Europa (Educazione alla cittadinanza europea: Perugia, 14-16 aprile 2005, Sorrento 7-9 novembre 2005). I partecipanti sono stati circa 600 provenienti da tutta Italia;
- h) iniziative di informazione e di comunicazione europea rivolte al grande pubblico, tra le quali:
- premiazione del concorso "Europa alla lavagna", tenutasi a Roma al Quirinale il 9 maggio per la giornata dell'Europa;
 - iniziativa denominata "L'Europa a piccoli passi" progettata per gli studenti dai 7 anni in su con una pubblicazione distribuita nelle scuole elementari e un cd-rom distribuito nei licei;
 - Saloni di Comunicazione, Fiera del Libro (Torino 5-9 maggio 2005), Forum della Pubblica Amministrazione (Roma 9-13 maggio 2005), Mostra Convegno in occasione dell'Assemblea Nazionale dei Comuni d'Italia (Anci-Expò, Cagliari 19-22 ottobre 2005), COMPA (Bologna 3-5 novembre 2005);
 - articolata attività di informazione per i giovani (rivolta in particolare al mondo della scuola), denominata EuroInforma, promossa dal CIDE, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche comunitarie, con gli Uffici di Rappresentanza in Italia di Commissione e Parlamento europeo e con il contributo del MIUR. Dal mese di gennaio 2005 fino al 9 maggio 2005 sono stati organizzati eventi in ognuna delle 103 Province italiane;
 - redazione, pubblicazione e distribuzione del volume *Uniti nelle diversità, l'Europa che cambia "Parla l'Euro-generation"*, raccolta di saggi di studenti universitari, come mezzo di informazione e di stimolo ad dibattito costruttivo sulla Costituzione e sulle politiche dell'UE;

- il 1 e 2 giugno a Taormina un convegno sul tema della pace, in occasione del 50° anniversario della Conferenza di Messina;
- organizzazione di una serie di “dialoghi-dibattiti” con la società civile in più città italiane, con il coinvolgimento di organi di stampa locali.

In seguito alla firma del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, si è svolto in Italia nell'ambito della procedura di ratifica un ampio dibattito politico, che si è concluso come previsto lo scorso aprile, con l'approvazione del testo sia alla Camera che al Senato. Si sono tenute audizioni presso le competenti Commissioni Parlamentari con i rappresentanti della società civile e gli attori economici e sociali. Tali audizioni sono state aperte al pubblico e trasmesse da canali specializzati. In seguito al referendum francese e olandese, il Governo ha incoraggiato ulteriori discussioni attraverso i media, a livello sia nazionale che regionale, con l'obiettivo di spiegare le maggiori innovazioni del Trattato Costituzionale così come i traguardi raggiunti e le debolezze del processo di integrazione europea. E' stato dato rilievo ad argomenti a carattere europeo nei maggiori talk-show televisivi, con il coinvolgimento di personalità politiche. Eminent figure istituzionali hanno contribuito al dibattito, ivi compreso il Presidente della Repubblica Ciampi, che ha scritto con altri Capi di Stato europei un articolo pubblicato da diversi giornali europei il 15 luglio 2005.

21. FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

21.1. *Twinning (gemellaggi amministrativi)*

Come noto, l'attività in tale ambito si svolge attraverso la *elaborazione della proposta* di progetto, anche in collaborazione con amministrazioni diverse, l'*elaborazione della presentazione* del Progetto presso lo Stato richiedente e, a seguito della eventuale *assegnazione del progetto* all'Amministrazione italiana, viene elaborato un *Covenant* sulla base del quale si sviluppano le attività.

Trattandosi di bandi internazionali, la partecipazione e concorrenza dei Paesi membri della UE è molto forte e l'assegnazione è soggetta alla valutazione di un Comitato composto da rappresentanti della locale Delegazione UE e da rappresentanti del Paese che ha promosso il bando.

Premesso quanto sopra, nel corso del 2005 sono stati elaborati e presentati i seguenti *Twinning*:

TW Project Polonia PL 2004/IB/OT/04 "Protection Consumer System", presentato il 18 gennaio 2005
TW project Turchia TR/2004/IB/EN/04 "Strengthening the Ministry of Health Harmonise And Implement Legislation In the Field of Water for Public Health" presentato l'11 marzo 2005
TW project Estonia EE/04/IB-FI-01 "Improving implementing capacity in the field public procurement" presentato a Tallin il 31 maggio 2005
TL Polonia PL/2003/IB/OT/07 "Enhancing the capacity of employees of Polish Ministries and other central administration Institutions to fulfil the tasks connect with Poland's membership in the EU". In Partnership con il Ministero degli Esteri. Aggiudicato all'Italia
TW Polonia PL/2005/IB/AG/07 "Strengthening of veterinary Administration" Presentato il 24 Ottobre a Varsavia
TW Bulgaria BG/2005/IB/FI/01 "Alignment with the acquis on Taxation" Presentato il 9 Nov a Sofia. In corso di aggiudicazione
TW Slovacchia SK2005/EN/01 "Water controls and monitoring at regional and district level" – in partnership con l'ACEL Piemonte, ARPA Piemonte ed E.R, ISS ed altre, presentato il 20 Settembre a Bratislava ed aggiudicato all'Italia
TW Polonia PL/2005/IB/EN/02 "Capacity building in the field of environmental health". In partnership con Ministero della Salute, l'ARPA dell'E.R., ARPA Toscana ed ISS. Presentato a Varsavia il 28 Ottobre. Aggiudicato all'Italia
TW Malta MT/2004/IB/IN/01TL "Capacity Building to implement the Air Pollution Monitoring and Mitigation Measures Required under the Air Quality Framework Directive". In Partnership con l'ARPA di Torino

I *Twinning* aggiudicati, in corso di svolgimento, sono:

Twinning Project Polonia PL/2001/IB/AG/05 "Animal feeding staff control system"

in la corso chiusura contabile.
TW Polonia PL/2005/IB/EN/02 “Capacity building in the field of environment and health”. In partnership con Ministero della Salute, l'ARPA dell'E.R., ARPA Toscana ed ISS. Presentato a Varsavia il 28 Ottobre. Aggiudicato all'Italia
Twinning Light Malta MT /2003/IB/OT/03/TL “Assistance in the implementation of the new Public Contracts Regulations”, aggiudicato in partnership con la Scuola Superiore per l'Economia e le Finanze, è in corso la chiusura contabile.
Twinning Light Lettonia LV /02/IB/FI/06 “ Provision of exchange of information in accordance with requirement of the EU directives and OECD Convention on Mutual Assistance in Tax Matters” ; il progetto è stato aggiudicato al Dipartimento e si è concluso il 15 Ottobre 2005.
Twinning Project Turchia “Institutional Strengthening of the Energy Market Regulator ; aggiudicato in partnership con L'Autorità per l'Energia ed il Gas, concluderà a fine Dicembre.
Twinning Project Romania RO 2002/IB/FI-09 aggiudicato in partnership con Scuola Superiore per l'Economia e le Finanze, è in corso di svolgimento.
Twinning Project Bulgaria BG 2004/IB/EY/01 “Institutional Building at the Energy Efficiency Agency (EEA)” , presentato il 4 di ottobre, è in corso l'elaborazione del covenant.

21.2. Banca-dati degli esperti

L'attività di registrazione dei curricula degli esperti è proseguita nel corso del 2005 e conta 230 esperti. Il programma di selezione e ricerca è stato implementato con nuove voci che consentono una più agevole selezione dei nominativi.

21.3. Accordi di programma e protocollo d'intesa con il MIUR

Con decreto interministeriale PCM – MIUR del 30 gennaio 2004, è stato istituito il Comitato Tecnico di coordinamento volto alla realizzazione di un Progetto di formazione per i dirigenti e docenti delle scuole superiori sul tema della cittadinanza europea; con successivo decreto interdipartimentale n. 31 del 9 giugno 2004, Dipartimento Politiche Comunitarie e Dipartimento per l'Istruzione del MIUR, è stato istituito il Gruppo Operativo di supporto alle attività del predetto Comitato.

Il progetto, elaborato nel corso del 2004, ha scansione triennale e si rivolge alle scuole secondarie di tutti gli USR con il coinvolgimento di tutte le Province.

Prevede il coinvolgimento dei referenti regionali del progetto nazionale “Educazione alla cittadinanza e alla solidarietà: cultura dei diritti umani” e del progetto pilota europeo “Educazione alla cittadinanza europea”.

Prevede inoltre la informazione/formazione dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie individuate, a cura degli Uffici Scolastici Regionali del MIUR, nonché la formazione di n. 200 *tutor* delle reti di scuole individuate sempre dagli USR del MIUR. Tale attività formativa è stata avviata attraverso un Seminario nazionale tenutosi a Perugia, dal 14 al 16 aprile 2005, per i primi 100 tutor. Un secondo Seminario per ulteriori 100 tutor si è tenuto a Sorrento dal 7 al 9 Novembre 2005.

ALLEGATO 1

Legge 4 febbraio 2005, n. 11

"Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2005

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:

- a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
- b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;
- c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

Art. 2. (Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei)

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea)

1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in ambito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

Art. 4.

(Riserva di esame parlamentare)

1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare.

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea.

Art. 5.

(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)

1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione

europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 6.

(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)

1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

Art. 7.

(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti comunitari.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

Art. 8.

(Legge comunitaria)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall'indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.

5. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si

è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

Art. 9.

(Contenuti della legge comunitaria)

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;

e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.

2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

Art. 10.

(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.

4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

Art. 11.

(Attuazione in via regolamentare e amministrativa)

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri

Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.

5. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.

6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i principi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.

7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o minori entrate.

8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 12.

(Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dell'articolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.

Art. 13.

(Adegamenti tecnici)

1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

Art. 14.

(Decisioni delle Comunità europee)

1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri.

2. Il Consiglio dei ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per l'esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.

3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla riunione del Consiglio dei ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.

Art. 15.

(Relazione annuale al Parlamento)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;

d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;

e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso.

Art. 16.

(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente

trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.

4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 17.

(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;

c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 8 sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 18.

(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie convoca almeno una volta l'anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province

autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 19.

(Utilizzo di strumenti informatici)

1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può avvalersi di strumenti informatici.

Art. 20.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

Art. 21.

(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

Art. 22.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.
2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata.

ALLEGATO 2

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER GLI AFFARI COMUNITARI EUROPEI (CIACE) ISTITUITO PRESSO LA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 4
FEBBRAIO 2005, N. 11.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO l'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che rimette ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE);

SENTITO il parere del Ministro degli affari esteri in data 11 novembre 2005 e del Ministro per gli affari regionali in data 16 novembre 2005;

SENTITO il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e autonomie locali in data 15 dicembre 2005;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato n. 5167/2005, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2005;

SU PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie;

ADOTTA il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1

Compiti del CIACE

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea, il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, di seguito denominato «CIACE», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi

dell'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, procede all'esame e al coordinamento degli orientamenti delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati, anche sulla base delle osservazioni e degli atti adottati dal Parlamento e dagli organi parlamentari ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 4, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nonché delle osservazioni trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome e dagli enti locali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 6, comma 1, della medesima legge.

2. Il CIACE definisce le linee generali e impartisce le direttive per l'attività del comitato tecnico di cui all'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 2

Ulteriori funzioni del CIACE

1. Ai fini di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto il CIACE può inoltre, nell'ambito delle proprie funzioni:

a) esprimersi in merito all'opportunità di apporre in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea una riserva di esame parlamentare ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

b) esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie, questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, convocata dal Governo a norma dell'art. 5, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

c) proporre al Ministro per gli affari regionali le questioni relative all'elaborazione degli atti comunitari e dell'Unione europea da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della convocazione della sessione comunitaria a norma dell'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

d) esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie, questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, convocata ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e proporre al Ministro per le politiche comunitarie le questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali da sottoporre alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai fini della convocazione della sessione comunitaria a norma dell'art. 18 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Al fine di consentire il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea il CIACE può inoltre, nell'ambito delle proprie funzioni:

a) esprimere valutazioni e segnalazioni in merito allo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, ai fini dell'art. 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e formulare le direttive e gli indirizzi conseguenti;

b) pronunciarsi sulle misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e dell'Unione europea di cui all'art. 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, formulando valutazioni e proposte;

c) adottare direttive per il coordinamento delle amministrazioni dello Stato in vista della approvazione del disegno di legge comunitaria, sulla base degli indirizzi del Parlamento, delle indicazioni delle amministrazioni interessate e del parere della Conferenza Stato-Regioni;

d) formulare valutazioni e proposte ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, esprimendosi sulla opportunità di intervenire con provvedimento legislativo;

e) proporre questioni relative all'attuazione degli atti comunitari e dell'Unione europea da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della convocazione della sessione comunitaria, a norma dell'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

f) valutare la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 20, comma 8-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 28 novembre 2005, n. 246.

3. Può inoltre formulare valutazioni e proposte in merito alle azioni necessarie per prevenire il contenzioso comunitario e dell'Unione europea, nonché in merito all'opportunità di presentare ricorsi di fronte alla Corte di giustizia per la tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, anche a norma dell'art. 5, comma 2, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e di intervenire in procedimenti in corso nei quali siano in discussione questioni di rilievo nazionale.

4. Il CIACE può altresì pronunciarsi, nell'ambito delle proprie funzioni, su qualunque altro argomento sia sottoposto alla sua attenzione dall'Amministrazione di settore competente.

Art. 3

Funzionamento del CIACE

1. Il CIACE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro per le politiche comunitarie, ed è da questi convocato anche su richiesta del comitato tecnico di cui al comma 4.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato che, anche attraverso strumenti informatici, è trasmesso tempestivamente a tutti i Ministri interessati, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

3. A norma dell'art. 2, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza delle Regioni

e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di Regione o di Provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative di questi ultimi.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale del comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie a norma dell'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIACE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare in seno alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea.

6. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIACE sono altresì comunicati, oltre che al comitato tecnico, al Parlamento, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali..

7. Il CIACE può disciplinare con proprio regolamento ulteriori modalità di funzionamento, operando secondo il metodo della programmazione.

Art. 4

Segreteria del CIACE

1. Nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie opera l'ufficio di segreteria di livello dirigenziale generale che espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni del CIACE e del comitato tecnico permanente.

2. L'ufficio di segreteria è composto da trenta unità di personale scelte tra pubblici dipendenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o ai ruoli del Ministero degli Affari esteri ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, collocate in posizione di distacco funzionale senza oneri per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il coordinatore dell'ufficio di segreteria del CIACE è segretario anche del comitato tecnico. E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le Politiche comunitarie, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 9 del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 303, tra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza.

4. Il coordinatore dell'ufficio di segreteria predispone, su indicazione del Presidente del CIACE, l'ordine del giorno dei lavori, redige i verbali delle riunioni e cura la conservazione del registro delle deliberazioni.

5. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è subordinata al rispetto delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'art. 7 del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 5
Disposizioni finali

Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Relazione al d.P.C.m. per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

1. Premessa

Il provvedimento in oggetto trae la propria fonte legittimante dal comma 4 dell'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE). Il d.P.C.m. si propone quindi di attuare le disposizioni contenute in tale norma, esprimendo le competenze del predetto organismo e stabilendone le modalità di funzionamento.

Il contenuto normativo del decreto, connotato dalle caratteristiche dell'astrattezza e della generalità, costituisce la ragione determinante della scelta di attribuire ad esso il *nomen iuris* di «regolamento», onde la necessità di sottoporre il provvedimento stesso alla disciplina procedimentale prevista dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con la richiesta del parere preventivo del Consiglio di Stato.

Le disposizioni che compongono il provvedimento *de quo*, la cui redazione è stata curata dal Ministro per le politiche comunitarie su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, conferita con d.P.C.m. 6 maggio 2005 (All. 1), sono state previamente concordate con gli uffici legislativi del Ministro degli Affari esteri e del Ministro per gli Affari regionali ed è stata sentita la Conferenza unificata ex art. 9, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281⁴. In particolare, quantunque non fosse prevista la obbligatorietà del parere della Conferenza unificata, si è ritenuto egualmente di sottoporre il provvedimento all'esame di tale organo, in ossequio al principio della leale collaborazione tra organi dello Stato.

Il procedimento, come risulta dalla relazione predisposta dal Direttore della segreteria della Conferenza unificata (All. 2), si è svolto attraverso una preliminare riunione a livello tecnico, in data 10 ottobre 2005, cui hanno partecipato rappresentanti di diverse Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI, dell'UNCCEM e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Nella detta riunione, sono state formulate alcune proposte di modifica, dirette ad ottenere una maggiore partecipazione degli Enti locali e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali all'attività diretta alla formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea; le modifiche, discusse e concordate nella citata riunione tecnica, sono state tutte puntualmente accolte nel testo definitivo, che è stato inviato alla Conferenza unificata in data 11 novembre 2005, perché fosse rimesso al parere della medesima Conferenza. Al punto 21 dell'ordine del giorno della seduta del 24 novembre 2005 (All. 3) è stato inserito il seguente argomento: "Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), in attuazione dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. *Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*".

⁴ Art. 9, comma 3, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

La seduta della Conferenza unificata ha avuto luogo il 24 novembre 2005; tuttavia, per ragioni di carattere politico, connesse al dibattito relativo al contenuto di talune disposizioni della legge finanziaria 2006 di interesse degli enti locali, la Conferenza, pur dando atto del proprio parere favorevole sul decreto in oggetto, ha formalmente espresso un *“non parere politico”*, come del resto è avvenuto per quasi tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno della medesima seduta.

In conclusione, poiché si ritiene di aver ottemperato alle disposizioni dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, avendo sentito la Conferenza, cui è stato sottoposto il d.P.C.m. in oggetto, ed avendo dalla stessa ottenuto il sostanziale consenso, si rimette ora il provvedimento al Consiglio di Stato perché esprima il proprio parere, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I singoli articoli

2.1 L’art. 1 reitera il contenuto dell’art. 2 della legge 11 del 2005 e quindi, nel definire il CIACE, conferma la duplice funzione indicata dalla legge, che consiste nel concordare le linee politiche del Governo in sede di processo di formazione della posizione italiana durante la fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea e nel consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla citata legge.

2.2 Proprio in considerazione della prima delle funzioni indicate dalla legge n. 11 del 2005, si determinano all’art. 2 le competenze istituzionali che caratterizzano il CIACE, le quali consistono nel procedere all’esame e al coordinamento degli orientamenti delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati, anche sulla base delle osservazioni e degli atti adottati dal Parlamento e dagli organi parlamentari nonché delle osservazioni trasmesse dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli enti locali. In ordine alla categoria dei «soggetti interessati» che possono partecipare alla formazione della posizione italiana, si è ritenuto opportuno adottare in proposito una definizione più ampia possibile, anche per consentire un corretto collegamento con il d.m. 10 febbraio 2004, che pone il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie come luogo istituzionale di incontro dell’attività di soggetti diversi⁵.

Nel comma 2 del medesimo art. 2, viene affermato come il CIACE debba indirizzare, tramite la definizione di linee generali e direttive, l’attività del comitato tecnico permanente, che svolge un ruolo di preparazione delle attività del Comitato interministeriale, come imposto dalla legge n. 11 del 2005.

2.3 L’art. 3 si occupa di definire ulteriori funzioni del CIACE, appositamente enunciate in una differente norma sia per consentire una lettura più agevole del testo sia per distinguere le funzioni principali da quelle per così dire accessorie, sebbene non di minore importanza e rilevanza pratica. L’enumerazione delle competenze si ritiene non esaustiva ma semplicemente esemplificativa delle funzioni che il CIACE potrà svolgere nella prassi. Un chiaro elemento testuale in tal senso si rinviene nella formula verbale «può inoltre» che regge l’elencazione delle funzioni.

⁵ L’art. 2, comma 2, lett. a), del d.m. 10 febbraio 2004, disciplinante l’organizzazione interna del Dipartimento per le politiche comunitarie, dispone che il Dipartimento provvede in particolare agli adempimenti riguardanti il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle Regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, al fine della definizione della posizione italiana da sostenere, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

Il primo comma dell'art. 3 specifica tutte le ulteriori funzioni che il CIACE può svolgere per adempiere al principale compito istituzionalmente assegnatogli dalla legge, indicato nell'art. 2, comma 1, del decreto, che la disposizione in esame richiama espressamente. Il CIACE facoltativamente può: a) esprimersi in merito all'opportunità di apporre in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea una riserva di esame parlamentare; b) esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie, questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, convocata dal Governo ai fini del raggiungimento dell'intesa, a norma dell'art. 5, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11; c) proporre al Ministro per gli affari regionali le questioni relative all'elaborazione degli atti comunitari e dell'Unione europea da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della convocazione della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome a norma dell'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; d) esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie, questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, convocata ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e proporre al Ministro per le politiche comunitarie le questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali da sottoporre alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai fini della convocazione della sessione comunitaria a norma dell'art. 18 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Queste competenze potranno assumere un grande rilievo nel momento in cui il CIACE verrà ad acquisire quel ruolo già definito dalla dottrina come «*cabina di regia*» nella *fase ascendente* del diritto comunitario, ove si consideri che tale organo è destinato a diventare l'interlocutore privilegiato per ogni questione di carattere comunitario e potrà essere interpellato o comunque esprimersi sulle singole tematiche volte ad incidere nella formazione della posizione italiana, come è agevolmente ipotizzabile in occasione della valutazione dell'opportunità di apporre la riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

Il 2° comma dell'art. 3 specifica le funzioni che concorrono all'assolvimento del secondo compito che la legge attribuisce al CIACE, il quale, come già indicato, consiste nel consentire il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. In base a questa disposizione il Comitato può: a) esprimere valutazioni e segnalazioni in merito allo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, ai fini della verifica periodica della conformità dell'ordinamento nazionale all'ordinamento giuridico comunitario ex art. 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per formulare le direttive e gli indirizzi conseguenti; b) pronunciarsi sulle misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e dell'Unione europea di cui all'art. 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, formulando valutazioni e proposte; c) adottare direttive per il coordinamento delle amministrazioni dello Stato in vista della predisposizione del disegno di legge comunitaria, sulla base degli indirizzi del Parlamento, delle indicazioni delle amministrazioni interessate e del parere della Conferenza Stato-Regioni; d) formulare valutazioni e proposte ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, esprimendosi sulla opportunità di intervenire con provvedimento

legislativo⁶; e) proporre questioni relative all'attuazione degli atti comunitari e dell'Unione europea da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della convocazione della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome a norma dell'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Il 3° comma dell'art. 3 è stato introdotto per permettere di individuare nel CIACE un organo di sostegno al contenzioso, ma prima ancora al pre-contenzioso comunitario; in particolare, il Comitato, collocandosi in una posizione di osservatorio privilegiato sulle questioni comunitarie e sul contenzioso in atto, è certamente l'organo più idoneo a formulare valutazioni e proposte al fine di prevenire forme di contenzioso comunitario e dell'Unione europea, oltre che a valutare l'opportunità di presentare ricorsi di fronte alla Corte di giustizia per la tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale e di intervenire in procedimenti in corso nei quali siano in discussione questioni di rilievo nazionale⁷.

⁶ Questa particolare norma è stata inserita perché spesso, nella prassi, il potere sostitutivo viene esercitato con regolamento di natura cedevole rispetto alle successive norme regionali, con conseguente possibilità, in termini di rapporti tra le fonti, di evidenti distorsioni e inefficienze qualora il provvedimento regolamentare statale debba intervenire in materie già disciplinate con fonte di rango legislativo. Per questo motivo, in alcuni casi, può essere di ausilio l'indicazione, da parte del CIACE, del migliore strumento normativo per intervenire.

⁷ I principali ricorsi di cui i giudici comunitari possono conoscere e sui quali potrebbe configurarsi un interesse italiano sono i seguenti:

- Ricorsi per inadempimento (art. 226-227 CE per quanto riguarda gli obblighi comunitari): l'Italia può essere convenuta, ovvero può promuovere essa stessa un ricorso contro un altro Stato membro, oppure potrebbe essere interessata a intervenire a sostegno di un altro Stato, la cui legislazione, simile alla nostra, sia in discussione di fronte alla Corte. Una procedura di infrazione sui generis è pure prevista dall'art. 35, par. 7, UE per quanto riguarda gli atti della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
- Ricorsi per annullamento (art. 230 CE, per quanto riguarda gli atti comunitari e art. 35, par. 6, UE, per le decisioni-quadro e le decisioni in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale). Oltre che a decidere di ricorrere, l'Italia può avere interesse a intervenire in una causa di annullamento promossa da un soggetto privato italiano (es.: una regione o un'impresa può impugnare la decisione della Commissione che dichiara gli aiuti di Stato concessi incompatibili con il trattato).
- Ricorsi in carenza (art. 232 CE): non sono particolarmente numerosi, solitamente sono proposti dai privati e affrontano raramente questioni di principio.
- Ricorsi per responsabilità extracontrattuale (art. 235 CE): un ricorso di questo genere è di solito esperito dai privati; non si può escludere che anche lo Stato che abbia subito un danno dall'attività dell'Unione ne chieda il risarcimento.
- Rinvio pregiudiziale (art. 234 CE per gli atti comunitari e art. 35, par. 3 e 4, UE per gli atti della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale): può essere interesse dell'Italia intervenire nelle procedure pregiudiziali promosse da un giudice italiano, perché spesso la Corte è chiamata a pronunciarsi, seppure implicitamente, sulla conformità del diritto nazionale al diritto comunitario. Inoltre, gli Stati possono intervenire in qualunque causa pendente, e può essere nell'interesse dell'Italia intervenire a sostegno di un altro Stato, la cui legislazione, simile alla nostra, sia in discussione di fronte alla Corte.
- Appello: gli Stati possono impugnare le sentenze del Tribunale di primo grado, anche se non erano parti del procedimento di primo grado.
- Competenza consultiva della Corte (art. 300, par. 6), relativa alla compatibilità di un accordo che l'Unione intende concludere con il Trattato CE: importanti questioni di principio vengono di solito affrontate in questi procedimenti.
- Ai sensi dell'art. 239 CE, gli Stati possono attribuire con compromesso alla Corte di giustizia la competenza a conoscere di ogni controversia in connessione con l'oggetto del trattato.

Dal 2004, grazie ad una modifica dell'art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, alcuni ricorsi promossi dagli Stati sono passati alla competenza del Tribunale di primo grado.

2.4 L'art. 4 ripete la composizione del CIACE prevista dalla legge n. 11 del 2005, prevedendo la partecipazione necessaria del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro per gli affari esteri e del Ministro per gli affari regionali e quella variabile degli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. A tal fine è prevista la trasmissione, anche attraverso strumenti informatici, dell'ordine del giorno a tutti i ministri, così da consentire la partecipazione alle riunioni a chiunque si ritenga investito di competenze specifiche.

2.5 L'art. 5 si occupa di disciplinare le riunioni integrate del CIACE da tenersi quando sono trattate questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome, come previsto dalla legge n. 11 del 2005. Possono perciò chiedere di partecipare il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo la nuova denominazione ora assunta da tale organo in sostituzione della precedente "Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano", o un presidente di Regione o di Provincia autonoma da lui delegato, e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative di questi ultimi. Anche in questo caso l'individuazione dei partecipanti è già operata dalla legge n. 11 del 2005, onde non sembra consentita l'estensione ad altri soggetti.

Benché la legge faccia riferimento a questioni «di interesse» delle Regioni e delle Province autonome, indicando così un ambito materiale sicuramente più ampio rispetto alla nozione di competenza, tuttavia il voto dei rappresentanti di tali soggetti all'interno del CIACE avrà carattere meramente consultivo; e ciò non solo per una ragione di carattere formale, inerente alla circostanza che l'art. 2, comma 2, della legge n. 11 del 2005 prevede solo la facoltà di partecipazione al CIACE da parte dei rappresentanti delle Regioni, sottolineando così la diversità di funzione rispetto a quella riservata ai Ministri, ma soprattutto per una ragione di carattere sostanziale consistente nella considerazione che l'organo in questione è deputato alla definizione delle linee politiche del Governo, cui sono evidentemente estranee le Regioni e le Province autonome. Le stesse considerazioni valgono per i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali riguardo alle questioni relative agli ambiti di competenza degli enti locali.

Per assicurare alle Regioni la possibilità di giungere a conoscenza dell'ordine del giorno delle riunioni del CIACE e chiedere di partecipare si è prevista la trasmissione tempestiva, anche in questo caso a mezzo di strumenti informatici, dell'ordine del giorno alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

2.6 L'art. 6 si occupa dei principi relativi al funzionamento del CIACE, riaffermando anzitutto che esso è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, che ne fissano l'ordine del giorno. L'alternativa posta dalla legge in ordine alla presidenza del CIACE dovrebbe essere interpretata non già come una scelta occasionale rimessa di volta in volta al Presidente del Consiglio, bensì nel senso che il Comitato interministeriale è di regola presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie ed il ruolo del Presidente del Consiglio assume carattere sussidiario e diventa operativo solamente nel caso in cui non sia stato nominato un Ministro per le politiche comunitarie.

Nella medesima norma si è prevista la possibilità di una convocazione straordinaria del CIACE su richiesta del comitato tecnico per la discussione della posizione italiana in

merito a questioni di rilevante interesse o su cui il comitato tecnico stesso non sia riuscito ad individuare una possibile intesa. In tali casi, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie valuta l'opportunità di convocare in via straordinaria il CIACE.

L'art. 6, comma 3, afferma che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie dirige i lavori del CIACE, ponendo ai voti le deliberazioni ove lo ritenga opportuno e fissandone le modalità; dichiara inoltre l'esito delle votazioni e l'adozione delle deliberazioni.

Si conferma nella successiva disposizione che, per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale del comitato tecnico permanente, istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, che svolge attività istruttoria per lo stesso.

Il comma 5 e il comma 6 dell'art. 6 prevedono la comunicazione delle linee generali, delle direttive e degli indirizzi deliberati dal CIACE alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare presso le istituzioni e altri organismi europei. La medesima comunicazione deve essere inoltre effettuata nei confronti, oltre che del comitato tecnico, del Parlamento, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dei presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Si è ritenuta indispensabile la trasmissione anche a tali soggetti degli atti deliberati dal CIACE per rendere effettiva la conoscenza della posizione del Governo sugli argomenti di carattere comunitario, affinché essa possa effettivamente essere condivisa.

L'ultimo comma dell'art. 6 conferisce al CIACE la facoltà di disciplinare con proprio regolamento ulteriori modalità di funzionamento, operando secondo il metodo della programmazione. La norma, nel prevedere la possibilità che siano disciplinate ulteriori modalità, non solo non impedisce l'attività del CIACE sino all'emanazione del proprio regolamento interno, ma permette una concreta adattabilità delle modalità di funzionamento del Comitato interministeriale alle ulteriori esigenze che di volta in volta possano emergere nel tempo.

2.7 L'art. 7 dispone che l'ufficio di segreteria, di livello dirigenziale generale, espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle funzioni del CIACE e del comitato tecnico permanente. La circostanza che l'ufficio di segreteria sia comune al CIACE e al comitato tecnico permanente assicura un collegamento costante dei due organi, in modo da agevolare il ruolo preparatorio che il comitato tecnico svolge nei confronti dell'attività del CIACE. L'ufficio di segreteria, che opera nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, è composto da trenta unità di personale scelte tra pubblici dipendenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o ai ruoli del Ministero degli Affari esteri ovvero di altre amministrazioni pubbliche, collocate in posizione di distacco funzionale, senza oneri per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La disposizione successiva si occupa di specificare che il coordinatore dell'ufficio di segreteria svolge le funzioni di segretario del CIACE e contestualmente quelle di segretario del comitato tecnico. E' nominato con d.P.C.m., su proposta del Ministro per

le politiche comunitarie, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"⁸, e dell'art. 9 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della

⁸ Articolo 19 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165.

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d).

5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione,

Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59⁹, tra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza. Le qualità

disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2] [comma abrogato].

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

⁹ Art. 9 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

Personale della Presidenza

1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando l'applicabilità degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.

2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-bis, in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo.

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.

5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza.

indicate sono state inserite in considerazione della importanza della qualifica e delle responsabilità connesse al suo esercizio.

5.bis. "Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuità. Il predetto personale è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.

5.ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.

5.quater. Con il provvedimento istitutivo delle strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneità, non determinano variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attività delle predette strutture."

6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.

7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente può richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'articolo 8.

Il coordinatore dell'ufficio di segreteria ha il compito di predisporre, su indicazione del Presidente del CIACE, l'ordine del giorno dei lavori, di redigere i verbali delle riunioni e di curare e conservare il registro delle deliberazioni.

L'ultimo comma dell'art. 7 subordina l'attuazione delle disposizioni della intera disposizione al rispetto delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'art. 7 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303¹⁰.

2.8 L'art. 8, comma 1, afferma, in conformità alla legge n. 11 del 2005, il rispetto da parte del CIACE delle competenze del Parlamento, del Consiglio dei Ministri e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per completezza, anche il rispetto dei compiti attribuiti alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali dal d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 2 esclude, sempre in conformità alla legge n. 11 del 2005, l'introduzione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.9 L'art. 9, infine, dispone che il decreto entri in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, allo scopo di consentire la concreta operatività dell'organismo in tempi più brevi.

La norma rappresenta la necessità, quotidianamente avvertita in modo sempre più pressante, di dotare l'ordinamento di un organismo quanto prima funzionante per far

¹⁰ Art. 7 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

Autonomia organizzativa

1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale.

2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.

4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

5. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.

6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente.

7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione.

8. La razionalità dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica è effettuata dopo due anni.

fronte alle esigenze di efficiente organizzazione al processo di formazione della posizione italiana ed agli impegni assunti con le istituzioni europee.

Il Consigliere giuridico
Maria Enrica Puoti

VISTO

Si autorizza l'inoltro della relazione al Consiglio di Stato per il parere.

Roma, 5 dicembre 2005

Il Ministro per le politiche comunitarie
On. Giorgio La Malfa

DECRETO MINISTERIALE RECANTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO PERMANENTE ISTITUITO PRESSO IL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE DALL'ART. 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 4 FEBBRAIO 2005, N. 11.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO l'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che rimette ad apposito decreto ministeriale la disciplina del funzionamento del comitato tecnico permanente;

SENTITO il parere del Ministro degli affari esteri in data 11 novembre 2005 e del Ministro per gli affari regionali in data 16 novembre 2005;

SENTITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 15 dicembre 2005;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato n. 5178/2005, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2005;

VISTA la comunicazione del presente decreto al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1

Compiti del comitato tecnico

1. Il comitato tecnico permanente, di seguito denominato «comitato tecnico», istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, assiste il Comitato Interministeriale per gli affari comunitari europei, di seguito denominato «CIACE», nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Il comitato tecnico svolge le attività preparatorie e di coordinamento in funzione delle riunioni del CIACE e tutte le attività ad esse connesse e conseguenti, secondo le linee generali e le direttive impartite dal CIACE.

3. Il comitato tecnico opera in collegamento con gli uffici del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, con il Ministero degli affari esteri che si avvale della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, di seguito denominata «ITALRAP», nonché, quando si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome, con le Regioni e le Province autonome.

4. Il comitato tecnico, sulla base degli atti trasmessi dal Ministero degli affari esteri che si avvale di ITALRAP, acquisisce gli elementi utili alla determinazione della posizione del Governo.

Art. 2

Composizione del comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è composto da direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione.
2. L'organo di vertice di ciascuna amministrazione del governo, comprese anche le Agenzie previste dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e le Autorità indipendenti, designa il proprio rappresentante e un rappresentante supplente in seno al comitato tecnico.
3. Le designazioni di cui al comma 2 devono pervenire al Ministro per le politiche comunitarie entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. La mancata designazione di uno o più componenti non infirma la costituzione e l'operatività dell'organo.
5. Il Ministro per le politiche comunitarie provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del comitato tecnico sulla base delle designazioni pervenute ai sensi del comma 2.
6. I componenti del comitato tecnico durano in carica tre anni e possono essere confermati secondo le modalità previste dal comma 5. Ogni componente rimane in carica sino alla nomina del successore.
7. Le modifiche della composizione del comitato tecnico sono disposte dal Ministro per le politiche comunitarie con proprio decreto, su proposta dell'amministrazione interessata.

Art. 3

Sede e funzionamento del comitato tecnico

1. Il comitato tecnico ha la propria sede presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
2. Il comitato tecnico è convocato, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato, che fissa l'ordine del giorno delle riunioni, del quale è data comunicazione a tutti i componenti.
3. Alle riunioni del comitato tecnico partecipano di norma, personalmente o tramite supplente, i membri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inserite all'ordine del giorno e i componenti comunque interessati.
4. Alle riunioni del comitato tecnico i componenti possono essere affiancati da due funzionari della stessa amministrazione competenti per materia.
5. Alle riunioni del comitato tecnico può partecipare, anche in videoconferenza, il rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o un suo delegato di volta in volta designato.
6. Il comitato tecnico si riunisce in sedute programmate, tenuto conto del calendario delle sedute del Comitato dei Rappresentanti Permanenti, di seguito denominato «COREPER».

7. Il comitato tecnico può acquisire, anche attraverso audizioni di esperti, dati ed elementi necessari ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

8. Secondo le linee generali definite dal CIACE, sulla base dell'istruttoria effettuata d'intesa con le amministrazioni interessate, il comitato tecnico individua gli elementi rilevanti per la definizione della posizione del Governo sui singoli progetti di atti comunitari e dell'Unione europea; può chiedere al suo Presidente di sollecitare una convocazione del CIACE per la trattazione di singole questioni.

9. Delle sedute del comitato tecnico viene redatto verbale. Esso è trasmesso al CIACE, al Ministero degli affari esteri, anche per il successivo inoltro ad ITALRAP, e alle amministrazioni competenti per materia.

Art. 4

Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle riunioni del comitato tecnico

1. La partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione della posizione italiana rispetto ai progetti di atti normativi comunitari e dell'Unione europea è garantita mediante le procedure di cui all'art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Ai fini della preparazione delle riunioni integrate del CIACE di cui all'art. 2, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle riunioni del comitato tecnico partecipa, anche in videoconferenza, un assessore per ogni Regione e Provincia autonoma o un suo supplente, da esse designato, competente per le materie in trattazione.

3. La mancata designazione di uno o più assessori non infirma la costituzione e il funzionamento dell'organo.

4. Il comitato tecnico in composizione integrata è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie in accordo con il Ministro per gli affari Regionali presso la sede della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Secondo le linee generali definite dal CIACE, sulla base dell'istruttoria effettuata d'intesa con le amministrazioni interessate, il comitato tecnico in composizione integrata individua gli elementi rilevanti per la definizione della posizione italiana sui singoli progetti di atti comunitari e dell'Unione europea; può chiedere al suo Presidente di sollecitare una convocazione del CIACE in via straordinaria per la trattazione di singole questioni.

6. Il comitato tecnico «integrato» opera secondo le procedure di cui all'art. 3, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del presente decreto.

Art. 5

Ufficio di Segreteria

1. L'ufficio di segreteria del comitato tecnico opera presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, come previsto dall'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE).

2. L'ufficio di segreteria provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del comitato tecnico e cura la documentazione necessaria per le attività del comitato stesso.
3. L'organizzazione dell'ufficio di segreteria è articolata sulla base delle competenze dei Ministri dell'Unione europea.
4. Il coordinatore dell'ufficio di segreteria, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, predispone, su indicazione del Presidente del comitato tecnico, l'ordine del giorno dei lavori, redige i verbali delle riunioni e cura la conservazione del registro delle deliberazioni.

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Relazione al d.m. recante "Regolamento per il funzionamento del comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie dall'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11".

1. Premessa

Il provvedimento in oggetto trae la propria fonte legittimante dal comma 4 dell'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che demanda ad un decreto del Ministro per le politiche comunitarie la disciplina del funzionamento del comitato tecnico permanente. Il d.m. si propone quindi di attuare le disposizioni contenute in tale norma, esprimendo le competenze del predetto organismo e stabilendone le modalità di funzionamento.

Il contenuto normativo del decreto, connotato dalle caratteristiche dell'astrattezza e della generalità, costituisce la ragione determinante della scelta di attribuire ad esso il *nomen iuris* di «regolamento», onde la necessità di sottoporre il provvedimento stesso alla disciplina procedimentale prevista dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con la richiesta del parere preventivo del Consiglio di Stato.

Le disposizioni che compongono il provvedimento *de quo* sono state previamente concordate con gli uffici legislativi del Ministro degli Affari esteri e del Ministro per gli Affari regionali ed è stata sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ex art. 2, comma 4, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281¹¹. In particolare, quantunque non fosse prevista la obbligatorietà del parere della Conferenza Stato-Regioni, si è ritenuto egualmente di sottoporre il provvedimento all'esame di tale organo, in ossequio al principio della leale collaborazione tra organi dello Stato.

Il procedimento, come risulta dalla relazione predisposta dal Direttore della segreteria della Conferenza Stato-Regioni (All. 1), si è svolto attraverso una preliminare riunione a livello tecnico, in data 10 ottobre 2005, cui hanno partecipato rappresentanti del

¹¹ Art. 2, comma 4, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Ministero degli affari esteri, di diverse Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Nella detta riunione, sono state formulate alcune proposte di modifica, dirette ad ottenere una maggiore partecipazione delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni all'attività diretta alla formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea; le modifiche, discusse e concordate nella citata riunione tecnica, sono state tutte puntualmente accolte nel testo definitivo, che è stato inviato alla segreteria della Conferenza Stato-Regioni in data 11 novembre 2005, perché fosse rimesso al parere della medesima Conferenza. Al punto 2 dell'ordine del giorno della seduta del 24 novembre 2005 (All. 2) è stato inserito il seguente argomento: "Parere sullo schema di decreto del Ministro per le politiche comunitarie recante regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico permanente, istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. *Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*".

La seduta della Conferenza ha avuto luogo il 24 novembre 2005; tuttavia, per ragioni di carattere politico, connesse al dibattito relativo al contenuto di talune disposizioni della legge finanziaria 2006 di interesse delle Regioni, la Conferenza, pur dando atto del proprio parere favorevole sul decreto in oggetto, ha formalmente espresso un "*non parere politico*", come del resto è avvenuto per quasi tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno della medesima seduta.

In conclusione, poiché si ritiene di aver ottemperato alle disposizioni dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, avendo sentito la Conferenza, cui è stato sottoposto il d.m. in oggetto, ed avendo dalla stessa ottenuto il sostanziale consenso, si rimette ora il provvedimento al Consiglio di Stato perché esprima il proprio parere, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Le singole disposizioni

2.1 L'art. 1 conferma le previsioni contenute nell'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, disponendo che il comitato tecnico permanente è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e che il suo funzionamento è disciplinato secondo le norme del citato art. 2 della legge n. 11 del 2005.

2.2 L'art. 2 prevede che la funzione principale del comitato tecnico permanente sia quella di assistere il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) nello svolgimento delle proprie competenze. Il comitato tecnico è quindi incaricato di svolgere le attività preparatorie e di coordinamento finalizzate alle riunioni del CIACE e tutte le attività ad esse connesse e conseguenti, secondo le linee generali e le direttive impartite dallo stesso CIACE, che sono tempestivamente allo stesso trasmesse, come previsto dal d.P.C.m. relativo al funzionamento del comitato interministeriale, in quanto destinate a costituire le linee guida dei propri lavori.

Il comma 3 dell'art. 2 prevede il collegamento dell'attività del comitato tecnico sia con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sia con il Ministero degli affari esteri, che, attraverso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea (ITALRAP), esprime la posizione italiana nelle competenti sedi comunitarie e dell'Unione europea. E' inoltre previsto il medesimo collegamento con le Regioni e le Province autonome nei caso in cui si trattino questioni che interessano altresì le

medesime. Il comitato tecnico acquisisce gli elementi utili alla determinazione della posizione del Governo per mezzo del Ministero degli affari esteri, che, a sua volta, si avvale di ITALRAP.

2.3 L'art. 3 disciplina la composizione del comitato tecnico, seguendo l'impostazione individuata dalla legge n. 11 del 2005; perciò, ripetendo il dettato legislativo, dispone che il comitato tecnico è composto da direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione. La designazione dei componenti del comitato proviene dall'organo di vertice di ciascuna amministrazione del governo, potendosi includere in tale definizione, secondo una interpretazione ampia, anche le agenzie statali.

Il comma 3 dell'art. 3 prevede che dette designazioni debbano pervenire al Ministro per le politiche comunitarie entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto e successivamente dispone che la nomina dei componenti venga effettuata, sulla base delle designazioni pervenute, con decreto dello stesso Ministro (art. 3, comma 5). Allo stesso modo, e, quindi, con decreto, il Ministro per le politiche comunitarie potrà disporre le modifiche della composizione del comitato tecnico che si dovessero rendere necessarie, ma sempre su proposta dell'amministrazione interessata, a cui sarà in tal modo assicurata la possibilità di rinnovare o di revocare la propria fiducia nei confronti del soggetto designato (art. 3, comma 7).

Il comma 4 dell'art. 3 esclude che il comitato possa essere considerato come collegio perfetto e perciò dispone che la mancata designazione di uno o più componenti non potrà invalidare la costituzione né l'operatività dell'organo. Al comma 6 è inoltre previsto che i componenti del comitato tecnico durino in carica tre anni e possano essere confermati secondo le modalità previste dal comma precedente (decreto del Ministro per le politiche comunitarie). La medesima disposizione stabilisce, in applicazione del principio della *prorogatio*, che ogni componente rimanga in carica sino alla nomina del successore, essendo di fondamentale importanza che l'attività dell'organo non sia di fatto impedita dalla mancata o tardiva nomina.

2.4 L'art. 4 del decreto disciplina il funzionamento del comitato, disponendo anzitutto, in attuazione del dettato legislativo, che il comitato tecnico ha la propria sede presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, e che esso è convocato, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato.

Il comma 3 dell'art. 4 stabilisce che alle sedute del comitato tecnico partecipano di norma, personalmente o tramite un delegato, i membri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inserite all'ordine del giorno¹². La previsione secondo cui la partecipazione degli indicati soggetti costituisce l'ipotesi ordinaria è finalizzata a consentire la presenza alle riunioni anche di altri componenti interessati ancorché privi di competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inserite all'ordine del giorno. Il comma successivo permette che alle riunioni del comitato tecnico i componenti siano affiancati da un massimo di due funzionari della stessa amministrazione competenti per materia, in modo da assicurare la presenza di tecnici specializzati nella materia in trattazione per ogni amministrazione interessata.

Il comma 5 dell'art. 4 prevede la facoltà del rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, o di un suo delegato, di partecipare alle riunioni del comitato tecnico, anche in videoconferenza. Questa disposizione mira a garantire – come accade in altri

¹² Il rappresentante del Ministero degli affari esteri deve considerarsi competente per materia nella trattazione di ogni progetto di atto comunitario o dell'Unione europea.

Paesi europei – uno stretto collegamento e una compartecipazione effettiva tra i lavori del comitato tecnico e quelli della Rappresentanza Permanente.

E' inoltre prevista, dall'art. 4, comma 6, la programmazione delle sedute del comitato tecnico in relazione al calendario delle sedute del comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER). Poiché quest'organo, nelle sue diverse articolazioni, costituisce la sede dove avviene e si concretizza la reale discussione tra i Paesi membri sui progetti di atti normativi, è apparso idoneo formalizzare un collegamento, sì da permettere al comitato tecnico di adattare i propri lavori alle esigenze che possono sorgere dalle discussioni in seno al COREPER.

Al comitato tecnico è inoltre permessa, ai sensi dell'art. 4, comma 7, l'acquisizione, anche attraverso audizioni di esperti, di tutti i dati e gli elementi necessari ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti comunitari e dell'Unione europea. Questa facoltà evidenzia proprio la funzione istruttoria del comitato tecnico nei confronti del CIACE che può valutare, tramite l'attività del comitato tecnico, tutti gli elementi utili alla trattazione di una discussione sui diversi progetti di atti normativi.

Il comma 8 dell'art. 4 prevede che, in ottemperanza alle linee generali definite dal CIACE e sulla base dell'istruttoria effettuata d'intesa con le amministrazioni interessate, il comitato tecnico individui gli elementi rilevanti per la definizione della posizione italiana sui singoli progetti di atti comunitari e dell'Unione europea. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere tale risultato, il comitato può chiedere al proprio Presidente di sollecitare una convocazione del CIACE in via straordinaria per la trattazione di singole questioni.

Il comma 9 dell'art. 4, disponendo la trasmissione del verbale delle sedute del comitato al CIACE, ne riafferma il diretto e fondamentale collegamento. La medesima trasmissione è prevista nei confronti del Ministero degli affari esteri, che si occupa del successivo inoltrare ad ITALRAP, e alle amministrazioni competenti per materia.

2.5 L'art. 5 disciplina la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle riunioni del comitato tecnico. Il primo comma sottolinea il principio in forza del quale la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari resta garantita dalle procedure di cui all'art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle quali si aggiunge ma non si sostituisce quella che si esplica con le riunioni al comitato tecnico. Per consentire un più produttivo svolgimento di attività si è collegato il comitato tecnico integrato al CIACE in composizione integrata, prevedendosi perciò che alle riunioni del comitato tecnico possa partecipare, anche in videoconferenza, un assessore per ogni Regione e Provincia autonoma o suo delegato, da esse designato, competente per le materie in trattazione ai fini della preparazione delle riunioni integrate del CIACE (art. 5 d.P.C.m.).

Anche questo comitato non costituisce un collegio perfetto, perciò la mancata designazione di uno o più assessori non può infirmare la costituzione e il funzionamento dell'organo, come è stabilito dall'art. 5, comma 3.

Il comma 4 dell'art. 5 riporta il dettato della legge n. 11 del 2005, disponendo che il comitato tecnico in composizione integrata è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie in accordo con il Ministro per gli affari regionali presso la sede della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per quanto riguarda il funzionamento del comitato tecnico «integrato», il comma 6 dell'art. 5 rimanda alle procedure di cui all'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto.

2.6 L'istituzione dell'ufficio di segreteria del comitato tecnico è disciplinata dall'art. 6 attraverso un rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 7 del regolamento per il funzionamento del CIACE. I due comitati disporranno perciò del medesimo ufficio di segreteria, in modo tale che possa essere garantito uno stretto collegamento e una uniformità di risultato tra le attività dei medesimi organi. L'ufficio di segreteria deve provvedere agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del comitato tecnico, curando la documentazione necessaria per le attività del comitato stesso. L'organizzazione dell'attività dell'ufficio di segreteria dovrà rispecchiare le formazioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, sì da permettere una istruzione organica per materia dei lavori dell'ufficio in vista dei lavori del COREPER e consentire una agevole e immediata individuazione delle competenze di ogni servizio in modo corrispondente a quelle dell'Unione europea.

Il coordinatore dell'ufficio di segreteria, nominato in ottemperanza alle norme previste nel d.P.C.m. relativo all'organizzazione del CIACE, predispone, su indicazione del Presidente del comitato tecnico, l'ordine del giorno dei lavori, redige i verbali delle riunioni e cura la conservazione del registro delle deliberazioni.

2.7 L'art. 7 dispone infine che il decreto entri in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, allo scopo di consentire la concreta operatività dell'organismo in tempi più brevi.

La norma rappresenta la necessità, quotidianamente avvertita in modo sempre più pressante, di dotare l'ordinamento di un organismo quanto prima funzionante per far fronte alle esigenze di efficiente organizzazione al processo di formazione della posizione italiana ed agli impegni assunti con le istituzioni europee.

Il Consigliere giuridico
Maria Enrica Puoti

VISTO

Si autorizza l'inoltro della relazione al
Consiglio di Stato per il parere.

Roma, 5 dicembre 2005

Il Ministro per le politiche comunitarie
On. Giorgio La Malfa

ALLEGATO 4



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato / I.G.R.U.E.

Andamento dei flussi finanziari Unione Europea - Italia

Dati al terzo trimestre 2005


Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia

Nei grafici e nelle tabelle che vengono di seguito prospettate, si considera l'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea nel periodo gennaio-ottobre 2005. L'analisi viene differenziata per ciclo di programmazione, fondo interessato al finanziamento ed Obiettivo di programmazione.

Nel periodo di riferimento (Tabella 1), gli accrediti a favore del nostro Paese, a titolo di cofinanziamento degli interventi strutturali e come sostegno alla Politica Agricola Comune, sono stati pari a 7.585,17 milioni di euro.

Tabella n. 1 Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia per Fonte finanziaria - Dati al 3° trimestre esercizio 2005 - valori in euro	
Fonti	Importi accreditati
FEOGA Garanzia	4.853.450.000,00
FESR	1.518.326.438,66
FSE	760.109.035,38
FEOGA Orientamento	415.275.219,46
SFOP	17.212.365,54
Altri proventi	20.796.968,98
Totale	7.585.170.028,02

Grafico n. 1 Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia per Fonte finanziaria - Dati al 3° trimestre 2005 - valori in Meuro



La Tabella 2 ed i Grafici 2 e 3 illustrano il dettaglio delle risorse accreditate per periodo di programmazione ed Obiettivo prioritario di sviluppo, ad esclusione di quelle afferenti la Politica Agricola Comune finanziata dal Geoga Garanzia.

Nella voce "Altri Interventi" sono ricomprese azioni finanziate dalle altre linee di Bilancio comunitario che hanno una minore incidenza sul totale delle risorse programmate.

Tabella n. 2 Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia per Fonte finanziaria – Dati al 3° trimestre esercizio 2005 - valori in euro

Periodo di programmazione	FESR	FSE	FEOGA O.	SFOP	Altri proventi	Totale
1994-1999	2.590.512,41	3.520.203,00	55.495.801,46	-	-	61.606.516,87
Obiettivo 1	1.005.372,00	1.559.662,00	44.488.966,20	-	-	47.054.000,20
Obiettivo 2	-	515.055,00	-	-	-	515.055,00
Obiettivi 3 e 4	-	983.743,00	-	-	-	983.743,00
Obiettivo 5a	-	-	-	-	-	-
Obiettivo 5b	-	-	6.816.184,00	-	-	6.816.184,00
IC	1.585.140,41	461.743,00	4.190.651,26	-	-	6.237.534,67
2000-2006	1.513.244.923,01	756.588.832,38	359.779.418,00	17.212.365,54	-	2.646.825.538,93
Obiettivo 1	1.092.626.211,51	299.599.169,26	321.141.818,00	17.212.365,54	-	1.730.579.564,31
Obiettivo 2	320.285.225,51	-	-	-	-	320.285.225,51
Obiettivi 3	-	399.067.335,45	-	-	-	399.067.335,45
IC	100.333.485,99	57.922.327,67	38.637.600,00	-	-	196.893.413,66
Altri interventi	2.491.003,24	-	-	-	20.796.968,98	23.287.972,22
Totale	1.518.326.438,66	760.109.035,38	415.275.219,46	17.212.365,54	20.796.968,98	2.731.720.028,02

Grafico n. 2 Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia per Fonte finanziaria - Periodi di programmazione 1994/1999 e 2000/2006 - Dati al 3° trimestre 2005 - valori percentuali





Grafico n. 3 Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia per Obiettivo - Periodi di programmazione 1994/1999 e 2000/2006 - Dati al 3° trimestre 2005 - valori percentuali



Nella tabella 3 si illustrano congiuntamente i contributi, suddivisi per periodo di programmazione e fonte di finanziamento, corrisposti dall'Unione europea nel periodo gennaio-ottobre 2005.

Tabella n. 3 Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia per Fonte finanziaria - Ripartizione per periodo di programmazione - Dati al 3° trimestre 2005 - valori in euro

Periodo di Programmazione	Fesr	Fse	Feoga O.	Sfop	Altri proventi	Totale	% sul Totale
1989-1993	-	-	-	-	-	-	-
1994-1999	2.590.512,41	3.520.203,00	55.495.801,46	-	-	61.606.516,87	2,26%
2000-2006	1.513.244.923,01	756.588.832,38	359.779.418,00	17.212.365,54	-	2.646.825.538,93	96,89%
Altri interventi	2.491.003,24	-	-	-	20.796.968,98	23.287.972,22	0,85%
Totale	1.518.326.438,66	760.109.035,38	415.275.219,46	17.212.365,54	20.796.968,98	2.731.720.028,02	100,00%

Analisi Obiettivi prioritari di sviluppo

Si analizzano, di seguito, nel dettaglio, gli accrediti per singolo Obiettivo prioritario di sviluppo, facendo riferimento soprattutto al periodo di programmazione 2000-2006, nei confronti del quale, ovviamente, si è registrata la maggior parte degli accrediti del periodo gennaio-ottobre 2005.

Analisi Obiettivo 1

L'importo complessivamente accreditato per i programmi dell'Obiettivo 1, condotti nel periodo di programmazione 1994-1999 (Tabella 4) ammonta a 47,05 milioni di euro, dei quali 45,49 milioni di euro hanno riguardato i programmi regionali, mentre i rimanenti 1,56 milioni di euro sono andati a beneficio dei programmi multiregionali gestiti dalle Amministrazioni centrali.

Tabella n. 4 Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia - Periodo di programmazione 1994-1999 - Obiettivo 1 - Dati al 3° trimestre 2005 - valori in euro

Obiettivo 1	Fesr	Fse	Feoga O.	Sfop	Totale
<i>Programmi regionali</i>					
POP Sicilia	1.005.372,00	-	-	-	1.005.372,00
POP Molise	-	-	11.792.832,95	-	11.792.832,95
Monofondo Calabria Sviluppo Rurale	-	-	32.696.133,25	-	32.696.133,25
<i>Programmi multiregionali</i>					
PO M.L. Emergenza Occupaz. Sud	-	1.081.835,00	-	-	1.081.835,00
PO M.L. Format. Funz. P.A.	-	477.827,00	-	-	477.827,00
Totale	1.005.372,00	1.559.662,00	44.488.966,20	-	47.054.000,20

Nel periodo gennaio-ottobre 2005, l'Unione europea ha erogato per programmi rientranti nell'ambito dell'Obiettivo 1 e condotti durante il periodo 2000-2006, risorse per un importo complessivo di 1.730,58 milioni di euro (Tabella 5).

Tabella n. 5 Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia - Periodo di programmazione

Obiettivo 1	Fesr	Fse	Feoga O.	Sfop	Totale
Programmi regionali					
P.O.R. Calabria	60.332.368,85	-	26.977.487,00	3.443.987,80	90.753.843,65
P.O.R. Campania	93.324.125,96	62.826.377,77	72.442.988,00	8.201.571,64	236.795.063,37
P.O.R. Molise	5.367.793,37	3.493.450,43	5.763.780,00	-	14.625.023,80
P.O.R. Puglia	161.022.361,76	48.385.653,91	73.243.702,00	2.574.263,37	285.225.981,04
P.O.R. Sardegna	47.207.101,89	40.294.871,17	30.142.775,00	2.606.614,90	120.251.362,96
P.O.R. Sicilia	83.184.335,40	19.694.893,90	97.396.149,00	385.927,83	200.661.306,13
P.O.R. Basilicata	11.282.929,95	8.200.868,37	15.174.937,00	-	34.658.735,32
Programmi multiregionali					
P.O.N. Scuola per lo Sviluppo	9.698.186,52	55.508.530,52	-	-	65.206.717,04
P.O.N. Assistenza tecnica e azioni di sistema	8.726.777,15	23.825.522,70	-	-	32.552.299,85
P.O.N. Sviluppo Imprenditoriale Locale	273.976.677,99	6.778.909,12	-	-	280.755.587,11
P.O.N. Ricerca Scientif., Sviluppo & Alta Formazione	61.660.950,61	25.690.063,48	-	-	87.351.014,09
P.O.N. Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno	33.444.169,92	4.900.027,89	-	-	38.344.197,81
P.O.N. Trasporti	243.398.432,14	-	-	-	243.398.432,14
Totale	1.092.626.211,51	299.599.169,26	321.141.818,00	17.212.365,54	1.730.579.564,31

Grafico n. 4 Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia - Periodo di programmazione 2000/2006 - Obiettivo 1 - Programmi Regionali - Dati al 3° trimestre 2005 - valori in euro




Grafico n. 5 Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia - Periodo di programmazione 2000/2006 - Obiettivo 1 - Programmi Multiregionali – Dati al 3° trimestre 2005 - valori in euro




Grafico n. 6 Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia - Periodo di programmazione 2000/2006 - Ripartizione per fonte finanziaria -



Analisi Obiettivo 2

Per quel che riguarda l'Obiettivo 2, nel periodo di programmazione 1994-1999, il solo Docup della Lombardia ha ricevuto risorse nel periodo in considerazione (Tabella 6) . Per il ciclo di programmazione 2000-2006, invece, l'Unione europea ha disposto a favore del nostro Paese, contributi per interventi rientranti nell'Obiettivo 2, pari a 320,28 milioni di euro (Tabella 7).

Tabella n. 6 Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia - Periodo di programmazione 1994/1999 - Obiettivo 2 - Dati al 3° trimestre 2005 - valori in euro

Obiettivo 2	Fse
<i>Programmi regionali</i>	
DOCUP Lombardia	515.055,00
Totale	515.055,00

Tabella n. 7 Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia - Periodo di programmazione 2000/2006 - Obiettivo 2 - Dati al 3° trimestre 2005 - valori in euro

Obiettivo 2	Fesr
<i>Programmi regionali</i>	
DOCUP Toscana	26.211.140,90
DOCUP Abruzzo	20.487.126,06
DOCUP P.A. Trento	3.040.711,24
DOCUP P.A. Bolzano	3.711.916,92
DOCUP Veneto	23.438.302,94
DOCUP Liguria	27.683.730,99
DOCUP Regione Piemonte	80.250.228,00
DOCUP Valle d'Aosta	6.134.291,52
DOCUP Lazio	50.334.211,17
DOCUP Umbria	20.664.631,44
DOCUP Marche	15.849.954,16
DOCUP Emilia-Romagna	10.621.861,87
DOCUP Friuli Venezia Giulia	6.168.664,87
DOCUP Lombardia	25.688.453,43
Totale	320.285.225,51

Analisi Obiettivo 3

Nell'ambito del periodo di programmazione 1994-1999, l'importo erogato a beneficio dell'Obiettivo 3 ammonta a 983.743,00 euro (tabella 8), mentre i contributi disposti a favore dei programmi condotti nella programmazione 2000-2006 sono pari a 399,07 milioni di euro (Tabella 9).

Tabella n. 8 Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia - Periodo di programmazione 1994/1999 - Obiettivo 3 - Dati al 3° trimestre 2005 - valori in euro

Obiettivo 3	Fse
<i>Programmi regionali</i>	
PO Piemonte	1.363,00
<i>Programmi multiregionali</i>	
PO M.L. Azioni Innovative	982.380,00
Totale	983.743,00

Tabella n. 9 Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia - Periodo di programmazione 2000/2006 - Obiettivo 3 - Dati al 3° trimestre 2005 - valori in euro

Tabella n. 9 Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia - Periodo di programmazione 2000/2006 - Obiettivo 3 - Dati al 3° trimestre 2005 - valori in euro	
---	--

Analisi Obiettivo 5b

Nel periodo in considerazione, un solo intervento, relativo al periodo di programmazione 1994-1999, ha beneficiato di accrediti per quel che riguarda l'Obiettivo 5b (Tabella 10). Questo obiettivo, infatti, non rientra tra gli obiettivi prioritari di sviluppo del periodo di programmazione 2000-2006.

Tabella n. 10 Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia - Periodo di programmazione 1994/1999 - Obiettivo 5b- Dati al 3° trimestre 2005 – valori in euro

Obiettivo 5b	FESR	FSE	Feoga O.	Totale
<i>Programmi regionali</i>				
Docup Emilia Romagna	-	-	6.816.184,00	6.816.184,00
Totale	-	-	6.816.184,00	6.816.184,00

Analisi Fuori Obiettivo

Accanto ai programmi rientranti negli Obiettivi prioritari di sviluppo, l'Unione europea sovvenziona anche altri interventi attraverso l'utilizzo di risorse provenienti dai Fondi strutturali: si fa riferimento, in particolare, alle Iniziative Comunitarie, interventi anch'essi miranti a realizzare la coesione economica e sociale tra i Paesi dell'Unione europea.

Dall'analisi della Tabella 11 emerge che i programmi "Fuori Obiettivo" del ciclo 1994-1999 ricevono nel periodo gennaio-ottobre 2005 29,53 milioni di euro. La voce "Altri interventi" ha beneficiato, invece, di 23,29 milioni di euro.

Tabella n. 11 Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia - Periodo di programmazione 1994/1999 – Fuori Obiettivo - Dati al 3° trimestre 2005 – valori in euro

Nel periodo di programmazione 2000-2006, l'Unione europea finanzia, progetti rientranti nei "Fuori Obiettivo" relativi alle Iniziative Comunitarie Interreg III, Urban II, Equal e Leader+ ed interventi a sostegno di strategie di sviluppo innovative (Azioni Innovative).

I contributi complessivamente corrisposti a favore dei “Fuori Obiettivo” sono pari a 196,89 milioni di euro (Tabella 12).

Tabella n. 12 Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia - Periodo di programmazione 2000/2006 - Fuori Obiettivo - Dati al 3° trimestre 2005 – valori in euro

Fuori Obiettivo	Fesr	Fse	Feoga O.	Sfop	Totale
INTERREG III A Phare CBC Italia Slovenia	8.887.203	-	-	-	8.887.202,78
INTERREG III A Italia Francia	8.592.819,81	-	-	-	8.592.819,81
I.C. INTEREG III A ITALIA-ADRIATICO Abruzzo	5.687.842,02	-	-	-	5.687.842,02
I.C.INTERREG III A "ISOLE" SARD.-CORSICA-TOSCANA	6.793.975,06	-	-	-	6.793.975,06
INTERREG III A Italia Austria	5.029.377,27	-	-	-	-
INTERREG III A Italia Albania	125.063,73	-	-	-	125.063,73
INTERREG III B Medoc	21.724.424,01	-	-	-	21.724.424,01
INTERREG III B Cadses	19.101.195,41	-	-	-	19.101.195,41
I.C. INTERREG III C ZONE EAST	455.028,12	-	-	-	455.028,12
INTERREG III C ZONE OVEST	89.242,10	-	-	-	89.242,10
INTERREG III C ZONA NORD	17.071,56	-	-	-	17.071,56
I.C. INTERREG III C ZONA SUD	101.896,91	-	-	-	101.896,91
I.C. INTERREG IIIA ITALIA-MALTA Coop.Transfrontiera	819.944,64	-	-	-	819.944,64
ITALIA-GRECIA INTERREG III	2.273.180,71	-	-	-	2.273.180,71
PIC INTERREG III SPAZIO ALPINO	1.268.165,18	-	-	-	1.268.165,18
I.C. COOP. TRANSFRONT. ITALIA-SVIZZERA	3.856.405,63	-	-	-	3.856.405,63
P.I.C. Carrara	579.909,85	-	-	-	579.909,85
P.I.C. Caserta	2.164.462,06	-	-	-	2.164.462,06
P.I.C. Crotone	1.901.980,60	-	-	-	1.901.980,60
P.I.C. Genova	1.730.495,90	-	-	-	1.730.495,90
P.I.C. Milano	1.846.114,66	-	-	-	1.846.114,66
P.I.C. Misterbianco	1.202.694,96	-	-	-	1.202.694,96
P.I.C. Mola di Bari	528.508,94	-	-	-	528.508,94
P.I.C. Pescara	867.176,57	-	-	-	867.176,57
P.I.C. Taranto	818.268,83	-	-	-	818.268,83
P.I.C. Torino	1.608.438,36	-	-	-	1.608.438,36
Az. Innov. "Veneto Net Goal 2006" in Veneto	1.140.000,00	-	-	-	1.140.000,00
A.I. Programma Minerva	1.122.600,32	-	-	-	1.122.600,32
P.I.C. Equal	-	57.922.328	-	-	57.922.327,67
LEADER + Basilicata	-	-	3.269.377	-	3.269.377,00
LEADER + Sardegna	-	-	5.971.256	-	5.971.256,00
LEADER + Umbria	-	-	578.197	-	578.197,00
LEADER + Marche	-	-	1.443.167	-	1.443.167,00
LEADER + Emilia-Romagna	-	-	1.111.310	-	1.111.310,00
LEADER + Toscana	-	-	2.003.533	-	2.003.533,00
LEADER + Friuli Venezia Giulia	-	-	711.165	-	711.165,00
LEADER + P.A. Trento	-	-	158.050	-	158.050,00
LEADER + Liguria	-	-	1.055.180	-	1.055.180,00
LEADER + P.A. Bolzano	-	-	678.919	-	678.919,00
LEADER + Veneto	-	-	1.864.571	-	1.864.571,00
LEADER + Lombardia	-	-	821.155	-	821.155,00
LEADER + Valle d'Aosta	-	-	512.205	-	512.205,00
LEADER + Campania	-	-	5.688.855	-	5.688.855,00
LEADER + Abruzzo	-	-	3.965.626	-	3.965.626,00
LEADER + Puglia	-	-	449.747	-	449.747,00
LEADER + Molise	-	-	1.853.468	-	1.853.468,00
LEADER + Sicilia	-	-	5.852.764	-	5.852.764,00
P.O.N. Creazione Rete Nazionale per Sviluppo Rurale	-	-	649.055	-	649.055,00
Totale	100.333.485,99	57.922.327,67	38.637.600,00	-	196.893.413,66



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato / I.G.R.U.E.

Programmazione ed
attuazione degli
interventi Cofinanziati
dai fondi strutturali nel
periodo 2000/2006

La programmazione comunitaria in Italia

Per quanto riguarda l'Italia, nel periodo di programmazione 2000-2006 le risorse complessivamente stanziare per gli Interventi cofinanziati dai Fondi strutturali sul territorio nazionale ammontano a oltre 65.668 milioni di euro.

La tabella 1 fornisce un primo quadro di sintesi dei contributi totali, suddivisi per fonte di finanziamento, destinati a programmi comunitari relativi ai tre Obiettivi prioritari di sviluppo ed ai cosiddetti Interventi Fuori Obiettivo.

Tabella 1: Obiettivi prioritari - Programmazione Finanziaria Generale (valori in Meuro)				
Obiettivo	Costo Totale	Quota Comunitaria	Quota Nazionale	Quota Privati
Obiettivo 1	46.073,79	23.957,64	21.517,16	599,00
Obiettivo 2	7.191,03	2.721,00	4.269,91	200,12
Obiettivo 3	9.098,36	4.055,80	4.957,09	85,46
Fuori Obiettivo	3.304,85	1.535,19	1.455,01	308,43
TOTALE	65.668,03	32.269,63	32.119,17	1.193,01

Le risorse destinate all'Obiettivo 1 rappresentano quasi i tre quarti degli stanziamenti totali previsti per le politiche strutturali in Italia nell'attuale periodo di programmazione (oltre il 70% del totale). Al finanziamento di azioni nelle zone del centro-nord, ricadenti all'interno dell'Obiettivo 2 e 3, invece, è stato destinato, rispettivamente, l'11% e il 14% del contributo totale.

Per quanto riguarda la ripartizione delle quote di cofinanziamento di ciascun Obiettivo prioritario, gli Interventi Obiettivo 1 mostrano una significativa concentrazione di risorse di origine comunitaria (per il cofinanziamento comunitario rappresenta il 52% degli stanziamenti complessivamente destinati alle aree del Mezzogiorno), mentre per l'Obiettivo 2 e 3 si osserva una decisa prevalenza di fondi di provenienza nazionale. Nei programmi Fuori Obiettivo, infine, emerge una percentuale non trascurabile di partecipazione privata, la cui quota di finanziamento degli Interventi supera il 9% degli investimenti totali.

I fondi comunitari rappresentano circa il 49% delle risorse complessivamente destinate agli Interventi strutturali in Italia, così come le risorse nazionali (entrambi pari a oltre 32 miliardi di euro), mentre i privati intervengono complessivamente al finanziamento delle politiche di sviluppo strutturale in misura pari all'1,8%.

In Italia il Fondo strutturale che mette a disposizione la maggior parte di risorse della quota comunitaria è il FESR, con quasi 20 miliardi di euro stanziati nell'attuale sessennio di programmazione: oltre il 63% degli stanziamenti provenienti in totale da Bruxelles.

La tabella 2 riporta i contributi suddivisi per Fondo strutturale. Le azioni cofinanziate in Italia dal FESR ammontano ad oltre 41 miliardi di Euro rispetto ai 65 complessivi.

Tabella 2: Fondo strutturale - Programmazione Finanziaria Generale (valori in Meuro)				
Fondo Strutturale	Contributo Totale	Contributo Comunitario	Contributo Nazionale	Contributo Privati
FESR	41.663,25	19.385,66	21.680,34	591,04
FSE	16.675,38	8.897,28	7.636,74	141,36
FEOGA	6.181,13	3.575,56	2.489,73	115,84
SFOP	1.148,27	411,13	392,36	344,77
TOTALE	65.668,03	32.269,63	32.119,17	1.193,01

Per quanto riguarda l'Obiettivo 1, c'è una netta concentrazione di risorse verso gli Interventi a titolarità regionale (POR), rispetto agli Interventi gestiti a livello centrale (PON). In particolare, le risorse destinate al finanziamento dei Programmi Operativi Regionali della Regione Sicilia, Campania e Puglia rappresentano quasi il 50% dei fondi stanziati per l'intera area del Mezzogiorno d'Italia in questo ciclo di programmazione comunitaria.

Gli Interventi rientranti nell'Obiettivo 2 hanno dotazioni finanziarie molto differenziate. Il Docup della Regione Piemonte e della Regione Toscana sono quelli cui sono state destinate le quote più consistenti di risorse, e rappresentano entrambe più del 17% degli stanziamenti totali.

Per l'Obiettivo 3 (che finanzia le azioni tese al rilancio delle pari opportunità e alla crescita del mercato del lavoro nel Centro-Nord), il POR con la percentuale di risorse stanziati più consistente è quello della regione Lombardia (17% del totale), mentre il Programma Operativo Nazionale raccoglie circa il 5% della dotazione finanziaria complessiva.

Per quanto riguarda i Programmi Fuori Obiettivo, l'Intervento cui sono destinate la maggior parte di risorse è Equal, che rappresenta quasi il 16% dell'importo programmato per le azioni non rientranti nei tre Obiettivi prioritari.

La distribuzione territoriale degli stanziamenti

Un'analisi della distribuzione territoriale degli stanziamenti attivati dalla programmazione comunitaria 2000-2006 evidenzia una forte concentrazione delle risorse nel Mezzogiorno d'Italia¹³, dove alcune Regioni beneficiano di oltre 7 miliardi di euro di risorse assegnate contro una media, per l'area del Centro-Nord, di 1,1 miliardi di euro ciascuna Regione.

Per quanto riguarda le regioni interessate dall'Obiettivo 1, il POR Sicilia è l'Intervento con una dotazione finanziaria più consistente. Le Regioni maggiormente beneficiarie dagli

¹³ L'importo relativo ai 7 Programmi Operativi Nazionali, il cui campo d'applicazione riguarda l'intera area Obiettivo 1, è stato suddiviso per semplicità di calcolo in parti eguali tra le 6 Regioni beneficiarie del Sud Italia (il Molise non è interessato dal finanziamento dei PON in quanto in Phasing out dall'Obiettivo 1).

stanziamenti afferenti alla programmazione comunitaria dall'Obiettivo 2 e dall'Obiettivo 3 sono la Lombardia e il Piemonte, mentre alla Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano sono state assegnate risorse inferiori a 0,3 miliardi di euro.

Attuazione finanziaria degli Interventi

La seguente analisi dell'attuazione degli Interventi cofinanziati dai Fondi strutturali ha l'obiettivo di fornire per Obiettivo prioritario, Fondo e Intervento strutturale un quadro d'insieme dell'avanzamento finanziario della programmazione comunitaria sul territorio nazionale al 31/10/2005 per l'Obiettivo 1 e al 30/09/2005 per gli altri. A tal fine, le variabili considerate sono

- il contributo totale, ossia l'importo complessivamente stanziato nell'attuale periodo di programmazione; risultante dalla somma delle varie quote previste nel piano finanziario dei Programmi (comunitaria, nazionale e privata);
- gli impegni assunti dai beneficiari finali;
- i pagamenti effettuati dai beneficiari finali.

La tabella 3 rappresenta la situazione dei dati con articolazione per Obiettivo prioritario. Da un punto di vista generale, a sei anni dall'inizio del ciclo di programmazione 2000-2006, il 70% delle risorse complessivamente disponibili risultano essere state impegnate, mentre i pagamenti effettivamente sostenuti ammontano al 44% del totale di risorse stanziare, con situazioni di dettaglio dei singoli Obiettivi prioritari molto differenziate tra loro. Gli Interventi che mostrano un migliore livello di avanzamento sono i POR dell'Obiettivo 3, con una capacità di impegno dell'80% e con una performance di spesa pari al 58% del contributo totale.

Tabella 3: Obiettivi prioritari - Attuazione Finanziaria Generale					
(valori in Meuro)					
Obiettivo	Contributo Totale	Impegno Totale	Pagamento Totale	% Imp./Contr.	% Pag./Contr.
Obiettivo 1	46.073,79	31.518,89	19.364,44	68%	42%
Obiettivo 2	7.191,03	5.390,88	3.171,45	75%	44%
Obiettivo 3	9.098,36	7.291,43	5.283,80	80%	58%
Fuori Obiettivo	3.304,85	1.844,35	1.085,38	56%	33%
TOTALE	65.668,03	46.045,55	28.905,07	70%	44%

Se si raffrontano la capacità d'impegno e di spesa per ogni Obiettivo specifico, l'Obiettivo 1 fa registrare performance finanziarie inferiori rispetto agli Obiettivi 2 e 3. Per quanto riguarda gli Interventi Fuori Obiettivo, il livello di avanzamento al 30/09/2005 si attesta a livelli contenuti, con una capacità di spesa pari al 33% degli stanziamenti totali.

La tabella 4 mette a confronto contributo totale, impegni e pagamenti per singolo Fondo strutturale. Il FESR denota un livello di attuazione allineato con la media per quanto riguarda gli impegni, mentre leggermente in ritardo appaiono le spese, che risultano circa 2 punti percentuali al disotto della media complessiva. L'FSE ha registrato, al 31/10/2005, la

migliore performance di attuazione (gli impegni raggiungono il 75% del budget complessivo, mentre i pagamenti si attestano al 50%).

Tabella 4: Fondo strutturale - Attuazione Finanziaria Generale					
(valori in Meuro)					
Fondo	Contributo Totale	Impegno Totale	Pagamento Totale	% Imp./Contr.	% Pag./Contr.
FESR	41.663,25	29.332,97	17.822,47	67%	41%
FSE	16.675,38	12.493,01	8.430,32	75%	50%
FEOGA	6.181,13	3.537,68	2.266,48	57%	36%
SFOP	1.148,27	681,89	385,80	59%	33%
TOTALE	65.668,03	46.045,55	28.905,07	70%	44%

Obiettivo 1

Le aree dell'Obiettivo 1 beneficiano dello stanziamento di un volume di risorse pari a circa 46.073,76 Meuro per l'attuale periodo di programmazione, con la compresenza di tutti e quattro i Fondi strutturali.

La tabella 5 mostra la partecipazione di tali Fondi all'interno dell'Obiettivo 1, evidenziando il volume degli impegni e dei pagamenti attivati al 31/10/2005 in valore assoluto e in percentuale rispetto allo stanziamento complessivo.

Tabella 5: Obiettivo1 - Attuazione Finanziaria per Fondo strutturale					
(valori in Meuro)					
Fondo	Contributo Totale	Impegno Totale	Pagamento Totale	% Imp./Contr.	% Pag./Contr.
FESR	32.934,85	23.319,87	14.121,74	71%	43%
FSE	6.774,29	4.517,88	2.892,97	67%	42%
FEOGA	5.604,50	3.283,01	2.105,97	58%	37%
SFOP	760,15	398,13	243,76	52%	32%
TOTALE	46.073,79	31.518,89	19.364,44	68%	42%

Le risorse effettivamente impegnate nelle aree Obiettivo 1 superano, in valori percentuali, il 70% dello stanziamento complessivo per il FESR e il 50% per lo SFOP.

La tabella 6 prospetta l'avanzamento finanziario dei 14 Programmi Operativi rientranti all'interno delle aree Obiettivo 1, sia in valore assoluto sia in termini percentuali rispetto al contributo totale destinato ad ogni singolo Intervento strutturale.

Tabella 6: Obiettivo 1 - Attuazione Finanziaria per Intervento					
(valori in Meuro)					
Intervento	Contributo Totale	Impegno Totale	Pagamento Totale	% Imp./Contr.	% Pag./Contr.
PON	14.123,66	13.179,28	8.189,25	93%	58%
Scuola per lo Sviluppo	830,01	743,38	474,39	89%	60%
Pesca	306,00	178,34	121,59	58%	40%
Assistenza tecnica e azioni di sistema	517,10	432,52	308,57	83%	60%
Sviluppo Imprenditoriale Locale	4.457,22	6.019,18	3.702,47	135%	83%
Ricerca Scientif., Sviluppo & Alta Formazione	2.267,33	2.449,30	1.152,72	108%	51%
Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno	1.225,84	880,04	626,34	72%	51%
Trasporti	4.520,16	2.476,52	1.803,17	55%	40%
POR	31.950,13	18.339,61	11.175,18	57%	35%
Basilicata	1.696,07	1.307,30	627,04	77%	37%
Calabria	4.036,40	1.974,47	1.430,89	49%	35%
Campania	7.748,17	4.719,75	2.826,52	61%	36%
Molise	469,48	349,92	229,84	74%	49%
Puglia	5.281,54	2.757,92	1.711,11	52%	32%
Sardegna	4.258,56	2.644,28	1.802,81	62%	42%
Sicilia	8.459,91	4.585,97	2.546,97	54%	30%
Totale Generale	46.073,79	31.518,89	19.364,44	68%	42%

I PON assorbono risorse superiori al 30% di quelle stanziato complessivamente per l'Obiettivo 1 e hanno fatto registrare avanzamenti, in media, pari al 93% ed al 58%, rispettivamente per impegni e pagamenti.

I POR mostrano percentuali di avanzamento più basse sia per gli impegni (57%) sia per i pagamenti (35%).

Obiettivo 2

Come si evince dalla tabella 7, i 14 Interventi (DocUP) in cui si articola l'Obiettivo 2, a fronte di contributi di oltre 7.191 Meuro, hanno fatto registrare, complessivamente, impegni per 5.390,88 Meuro e pagamenti per 3.171,44 Meuro. Le percentuali di realizzazione al 30/09/2005 si attestano, pertanto, al 75% per gli impegni e al 44% per i pagamenti.

Tabella 7: Obiettivo 2 - Attuazione Finanziaria per Intervento					
(valori in Meuro)					
Intervento	Contributo Totale	Impegno Totale	Pagamento Totale	% Imp./Contr.	% Pag./Contr.
Abruzzo	558,41	374,94	199,04	67%	35%
P.A. Bolzano	67,64	67,00	38,64	99%	57%
Emilia-Romagna	263,80	211,08	139,56	80%	53%
Friuli Venezia Giulia	335,76	245,22	130,52	73%	39%
Lazio	884,43	597,90	325,77	67%	32%
Liguria	693,15	437,49	260,99	63%	38%
Lombardia	421,04	278,58	139,07	66%	33%
Marche	348,31	232,57	142,42	67%	41%
Piemonte	1.288,94	1.141,78	641,02	88%	50%
Toscana	1.231,93	961,15	625,65	56%	51%
P.A. Trento	58,69	44,19	31,81	75%	54%
Umbria	400,20	169,16	134,23	42%	33%
Valle d'Aosta	41,87	55,24	40,46	132%	96%
Veneto	596,86	574,58	322,26	96%	54%
Totale	7.191,03	5.390,88	3.171,44	75%	44%

Al 30/09/2005 la capacità di spesa dei 14 DocUP mostra performance molto differenziate, facendo registrare percentuali comprese tra il 33% e il 96%. Occorre considerare che sulla capacità di impegno e spesa degli Interventi dell'Obiettivo 2 influisce la non immediata approvazione degli stessi al momento dell'avvio dell'attuale periodo di programmazione.

Obiettivo 3

La tabella 8 riepiloga la situazione dell'avanzamento finanziario fatto registrare dai Programmi dell'Obiettivo 3 al 30 settembre 2005. L'Obiettivo 3 fa registrare performance significative in termini di capacità di impegno e di spesa rispetto al contributo complessivamente disponibile.

Gli stessi dati possono essere analizzati rilevando, in termini percentuali, la capacità di impegno e di spesa che i Programmi Operativi dell'Obiettivo 3 hanno attivato rispetto al contributo totale a loro disposizione.

Il livello dei pagamenti dei POR Obiettivo 3 fa registrare valori compresi tra il 47% e il 76% rispetto alle risorse programmate.

Tabella 8: Obiettivo 3 - Attuazione Finanziaria per Intervento					
(valori in Meuro)					
Intervento	Contributo Totale	Impegno Totale	Pagamento Totale	% Imp./Contr.	% Pag./Contr.
Abruzzo	406,57	271,18	190,40	67%	47%
P.A. Bolzano	207,62	218,56	144,28	105%	69%
Emilia Romagna	1.324,19	1.153,82	859,68	87%	65%
Friuli Venezia Giulia	371,83	318,28	252,25	85%	68%
Lazio	902,04	545,05	380,50	60%	42%
Liguria	371,38	298,48	198,67	80%	53%
Lombardia	1.582,86	1.260,91	1.200,74	80%	76%
Marche	291,95	210,74	161,92	72%	55%
Piemonte	1.066,38	827,75	569,79	77%	53%
Toscana	704,89	545,10	372,47	77%	53%
P.A. Trento	230,38	239,62	148,00	104%	64%
Umbria	232,16	178,42	121,95	77%	52%
Valle d'Aosta	93,25	72,10	45,22	77%	48%
Veneto	872,41	775,40	437,15	89%	50%
Azioni di Sistema	440,44	376,02	200,77	85%	45%
Totale	9.098,35	7.291,43	5.283,79	80%	58%

Fuori Obiettivo

La tabella 9 riporta l'analisi dell'attuazione per gli Interventi Fuori Obiettivo. Il livello di impegno medio al 30/09/2005 si attesta sul 56% del contributo programmato, mentre i pagamenti rappresentano quasi il 33% degli stanziamenti totali.

Tabella 9: Fuori Obiettivo -Attuazione Finanziaria per Tipologia di Intervento					
(valori in Meuro)					
Tipologia di Intervento	Contributo Totale	Impegno Totale	Pagamento Totale	% Imp./Contr	% Pag./Contr.
Equal	802,73	683,70	253,55	85%	32%
Azioni Innovative	109,00	92,42	60,74	85%	56%
Leader+	576,63	254,67	160,50	44%	28%
Pesca	388,11	283,76	142,04	73%	36%
Urban II	265,71	187,85	126,60	71%	48%
Interreg III	1.162,67	341,95	341,95	29%	29%
Totale	3.304,85	1.844,35	1.085,38	56%	33%

Obiettivo 1 - Risultati finanziari al 31 ottobre 2005


I dati di realizzazione finanziaria disponibili sono quelli rilevati sulle domande di pagamento presentate alla Commissione europea entro il 31 ottobre 2005.

Complessivamente, relativamente al Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1, le domande di pagamento presentate a Bruxelles hanno raggiunto, al 31 ottobre 2005, il valore di 9,3 miliardi di euro. Sommando a questo importo 1,6 miliardi di euro di acconto iniziale, pari al 7% di tutti i fondi (pure valido ai fini degli obiettivi fissati dall'Unione), l'importo delle "domande di pagamento lorde" al 31 ottobre sale a 10,9 miliardi di euro.

Rapportando tale valore effettivo al "valore desiderabile" prefissato per quella data, si ottiene un "grado di realizzazione" che, al 31 ottobre 2005, è pari al 95,5 per cento (cfr. Figura 1).

Figura 1

**Quadro comunitario di sostegno obiettivo 1, 2000-2006 (1)
Grado di realizzazione del "valore desiderabile"
delle domande di pagamento al 31 ottobre 2005**



Fonte: Elaborazione Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (DPS) su dati certificazioni di spesa

Con riferimento ai singoli Programmi e Fondi – per un totale di 39 casi - il valore desiderabile è stato raggiunto e superato in 17 casi, con valori del grado di realizzazione compresi fra il 100,3 e il 132,9 per cento; non è stato raggiunto in 22 casi, con valori del grado di realizzazione compresi fra il 46,5 e il 99,1 per cento.

La Tavola 1 riporta per ogni Programma i valori relativi ai singoli Fondi 1

Quadro comunitario di sostegno obiettivo 1, 2000-2006 (1)
Grado di realizzazione del "valore desiderabile"
delle domande di pagamento al 31 ottobre 2005

Programmi e Fondi
(milioni di euro, %)

Programma e Fondo	Domande di pagamento		Grado di realizzazione
	valore desiderabile	presentate	
Fondo FESR:			
PON Sviluppo Locale	1.856,1	1.954,5	105,3
PON Assistenza Tecnica	82,4	109,5	132,9
PON Trasporti	650,3	715,4	110,0
PON Sicurezza Sviluppo Mezzogiorno	307,0	322,1	104,9
PON Ricerca	343,9	362,5	105,4
PON Scuola per lo Sviluppo	61,9	70,5	113,8
POR Basilicata	204,1	191,7	93,9
POR Calabria	628,1	512,2	81,6
POR Campania	1.106,0	1.117,2	101,0
POR Molise	70,6	69,1	98,0
POR Puglia	724,1	597,1	82,5
POR Sardegna	612,4	635,4	103,8
POR Sicilia	949,4	775,0	81,6
Totale	7.596,2	7.432,1	97,8
Fondo FSE:			
PON Sviluppo Locale	37,2	22,7	61,2
PON Assistenza Tecnica	89,2	104,9	117,6
PON Sicurezza Sviluppo Mezzogiorno	29,3	33,5	114,1
PON Ricerca	231,3	263,5	113,9
PON Scuola per lo Sviluppo	202,7	268,6	132,5
POR Basilicata	106,0	106,3	100,3
POR Calabria	200,0	93,1	46,5
POR Campania	300,5	314,7	104,7
POR Molise	16,1	15,1	93,9
POR Puglia	303,8	237,8	78,3
POR Sardegna	192,1	176,5	91,8
POR Sicilia	410,3	322,7	78,7
Totale	2.118,4	1.959,3	92,5
Fondo FEOGA:			
POR Basilicata	92,8	75,9	81,8
POR Calabria	222,5	190,8	85,7
POR Campania	352,7	398,4	113,0
POR Molise	21,1	21,5	101,7
POR Puglia	264,8	215,7	81,5
POR Sardegna	220,2	190,2	86,4
POR Sicilia	426,4	333,9	78,3
Totale	1.600,6	1.426,5	89,1
Fondo SFOP:			
POR Calabria	9,6	6,7	69,9
POR Campania	22,4	23,7	105,7
POR Molise	0,3	0,1	58,7
POR Puglia	11,8	7,7	65,0
POR Sardegna	14,0	7,9	56,3
POR Sicilia	23,2	12,5	53,8
PON Pesca	66,1	65,5	99,1
Totale	147,5	124,2	84,2
TOTALE QCS	11.462,7	10.942,0	95,5

Fonte: Elaborazione Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (DPS) su dati certificazioni di spesa